

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 3613 e 3614-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(RELATORI AZZOLLINI E CICCANTI)

*concernente anche lo stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze (Tab. 2)*

*con allegati: rapporti delle altre Commissioni permanenti sui rimanenti stati
di previsione e sul disegno di legge n. 3613 (v. stampato nn. 3613 e 3614-A
Allegato 1); rapporti di minoranza delle altre Commissioni (v. stampato
nn. 3613 e 3614-A Allegato 1-bis); nonché ordini del giorno ed emendamenti
trattati nelle Commissioni (v., rispettivamente, stampati nn. 3613 e 3614-A
Allegati 2-I e 2-II e nn. 3613 e 3614-A Allegati 3/I e 3/II)*

Comunicata alla Presidenza il 6 novembre 2005

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (n. 3613)

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006
e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008 (n. 3614)

presentato dal Ministro dell'economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2005

INDICE

RELAZIONE GENERALE

<i>Parte I:</i> Disegno di legge finanziaria (relatore AZZOLLINI)	Pag.	V
<i>Parte II:</i> Disegno di legge di bilancio (relatore CICCANTI)	»	XIII
Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	XIX

DISEGNO DI LEGGE N. 3613

Articoli nel testo d'iniziativa del Governo e nel testo proposto dalla Commissione	»	1
Elenco 1 - <i>Testo del Governo</i>	»	124
Elenco 2 - <i>Testo del Governo</i>	»	131
Elenco 3 - <i>Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione</i>	»	138
Elenco 4 - <i>Testo del Governo</i>	»	156
Allegato 1 - <i>Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione</i>	»	158
Allegato 2 - <i>Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione</i>	»	164
Prospetto di copertura - <i>Testo del Governo</i>	»	175

Tabelle - *Testo proposto dalla Commissione:*

- <i>Nota</i>	»	181
- A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente)	»	183
- B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale)	»	187
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	191
- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	»	195
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	201

Tabelle - *Testo del Governo:*

- A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente)	»	207
- B (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di conto capitale)	»	211
- C (Stanzamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria)	»	215
- D (Rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale)	»	237

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- E (Variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte)	Pag.	243
- F (Importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi pluriennali)	»	261
 DISEGNO DI LEGGE N. 3614		
Articoli nel testo d'iniziativa del Governo e nel testo proposto dalla Commissione	»	285
 Tabelle - <i>Testo del Governo e testo proposto dalla Commissione:</i>		
- A (Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative)	»	326
- B (Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni)	»	330
 Quadri generali riassuntivi - <i>Testo del Governo:</i>		
- A (bilancio di competenza per l'anno finanziario 2006)	»	335
- B (bilancio di cassa per l'anno finanziario 2006)	»	345
- C (bilancio triennale 2006-2008, a legislazione vigente)	»	355
- D (bilancio triennale 2006-2008 delle Aziende autonome)	»	363
- E (bilancio pluriennale programmatico per il triennio 2006-2008)	»	369
 Allegati 1 e 2 e Tabelle degli stati di previsione:		
<i>Testo proposto dalla Commissione:</i>		
Nota	»	373

PARTE PRIMA

Disegno di legge finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. – Non c'è dubbio che il quadro macroeconomico entro il quale si inserisce la manovra vede sul piano dell'economia reale, dopo alcuni anni, una inversione di tendenza, che speriamo sia duratura e che la legge finanziaria tenta di contribuire a mantenere duratura attraverso alcune misure che definiamo di sviluppo.

La legge finanziaria ha, però, il problema serio di rispetto dei margini di indebitamento concordati dal Governo in sede europea, dunque ha necessità di prevedere una manovra di rientro entro i parametri stabiliti, che – ricordiamo – sono già superiori al parametro base del 3 per cento, che è quantificata in uno 0,8 per cento del PIL cioè pari a 11 miliardi e 500 milioni di euro per il 2006, 11 miliardi 911 milioni per il 2007, 12 miliardi e 220 milioni per il 2008. Nel corso dei lavori della Commissione il Vice Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti ha poi illustrato le misure adottate dal Governo, alcune delle quali trasposte nella legge finanziaria con le modifiche apportate alla tabella E, altre oggetto di emendamenti relativi al bilancio ed altre ancora in corso di formalizzazione, al fine di compensare, a conferma del rigore cui è improntata la manovra economico-finanziaria in atto, l'accertamento delle variazioni nel tendenziale 2006 correlate ai minori proventi derivanti dalle dismissioni immobiliari, nella prospettiva di lasciare immutati i saldi già definiti.

Si tratta di cifre significative ed importanti. A tale proposito, nel corso dei passaggi preliminari della legge finanziaria, ho ascoltato due posizioni, entrambe legittime, ma contraddittorie ove presentate unitariamente: da una parte si afferma che la manovra di rientro non è sufficiente, dall'altra ci si chiedono ulteriori erogazioni (che per il bilancio dello Stato significano maggiori uscite), oppure, ove sono previste riduzioni, il ripristino delle precedenti erogazioni. Le due posizioni possono essere legittime in sé. Si può dire che la manovra non è sufficiente, e noi non ne siamo convinti; si può dire che c'è bisogno di nuove erogazioni o di mantenere le erogazioni esistenti, ma allora si deve dire da dove e in quale modo si traggono le risorse necessarie. Prima dell'avvio dei lavori in Commissione mi sono quindi augurato che l'insieme del dibattito e delle proposte emendative tenessero conto di questo.

Dobbiamo deciderci. Il rientro è necessario per il rispetto dei parametri fissati, anzi in questo caso concordati in sede europea; e d'altra parte questo implica necessariamente un taglio delle uscite avendo il Governo

deciso, con una scelta che la Commissione ha condiviso, di non effettuare la manovra attraverso l'aumento delle entrate fiscali e parafiscali. È una scelta criticabile, ma che il Governo ha fatto e che intende confermare; si tratta di una scelta addirittura programmatica e che anche in questa legge finanziaria viene ribadita.

A questo proposito non posso esimermi da una osservazione. Molte critiche si possono fare alla serietà della manovra di rientro, ma noi siamo convinti che vi siano alcune cifre che denotano un'assoluta serietà. Penso soltanto alla stima dei proventi della lotta all'evasione fiscale, che, prevista per 3 miliardi in termini di indebitamento, viene cifrata in soli 300 milioni di euro, quindi per un decimo di manovra, per i suoi effetti nell'anno e quindi sul fabbisogno. Questo è indice di una serietà che nel dibattito giornalistico talvolta non viene colta, ma che noi in questa Istituzione dobbiamo cogliere. Ed allora, quando si dice che la nostra manovra è eterea, probabilmente non si è letto effettivamente cosa abbiamo fatto con il disegno di legge finanziaria.

Non vi è dubbio - lo abbiamo sentito dire da molti - che è prioritario operare seriamente per la riduzione della spesa corrente, così da ridare consistenza all'avanzo primario che - ed io concordo - è la via principale per il rifinanziamento dei conti pubblici, che dalle grandi misure di diretta incidenza sul debito (penso alle dismissioni, alle grandi entrate *una tantum*) può ricevere soltanto sollievo; ma un sollievo che non sia accompagnato da un aumento strutturale dell'avanzo primario è un sollievo destinato in breve ad essere totalmente vanificato. Ed anche qui la legge finanziaria pone il problema di tagliare la spesa corrente. Lo fa con coraggio, perché il Governo quando presenta la legge finanziaria e pone il problema - e lo vedremo in seguito in maniera più puntuale - di ridurre le uscite correnti (penso ai trasferimenti, al contenimento o meglio alla rideterminazione delle dotazioni delle unità di base, al contenimento dei consumi e degli interventi; penso alle regole sul patto di stabilità, alla conferma sostanziale del blocco delle assunzioni già prevista dalla precedente legge finanziaria), fa delle scelte che, il Governo lo sa bene, implicano la resistenza talvolta anche comprensibile da parte di coloro che da queste misure vengono più o meno interessati. Certamente tale resistenza è comprensibile, ma compito del Governo è quello di fare delle scelte, e di assumersi la responsabilità di queste scelte; il Governo lo fa con questa legge, confermandone alcune che di primo acchito sembrano impopolari. È stato nostro compito durante la discussione degli emendamenti verificare poi l'entità della manovra e soprattutto, all'interno di essa, verificare quali fossero le spese effettivamente toccate da questa manovra; ed allora si è potuto osservare che talune delle critiche sono francamente ingiustificate.

Anche per quanto concerne il piano dello sviluppo la manovra si colloca in un sentiero di serietà che a me sembra importante sottolineare. È noto che l'opzione IRAP è stata presa in seria considerazione, che la scelta di ridurre il cuneo contributivo è quella che è stata poi adottata, ma non è stata sommata alla questione IRAP. Dunque, dire che si tratti

di finanziaria elettorale è francamente destituito di fondamento, perché altrimenti non si capisce perché non si sarebbe dovuta fare la doppia riduzione, se la scelta fosse stata di carattere elettoralistico. Invece, dovendo scegliere una misura seria per lo sviluppo, il Governo ha inteso ridurre il cuneo contributivo così astenendosi dalla riduzione di un'imposta che, secondo questa maggioranza e questo Governo, è una imposta che certamente ha effetti negativi sullo sviluppo dell'economia italiana.

La scelta del cuneo contributivo credo debba essere apprezzata da tutti i colleghi, della maggioranza e dell'opposizione. Più volte ho sentito individuare il cuneo contributivo come uno dei fattori di distorsione della nostra economia rispetto ai nostri competitori. Si può dire che la misura sia insufficiente, e questo sarebbe legittimo; non si può però dire che non sia una misura seriamente pensata per assecondare lo sviluppo che sembra delinarsi.

Il Governo ha scelto anche di privilegiare sul piano fiscale la famiglia e alle risorse, pari a 2 miliardi di euro per il 2006 appostati per la riduzione del cuneo contributivo, ha scelto di affiancare un miliardo e 140 milioni per il cosiddetto fondo famiglia e sviluppo. Siamo quindi nell'ordine di 3 miliardi e 140 milioni di euro. Ora, questo è un piano a mio avviso coerente, che nel contesto delle risorse date, che devono tenere conto della manovra necessaria, è di grande impatto rispetto agli 11 miliardi e 500 milioni indicati; sono queste le risorse che è stato possibile seriamente coprire per il contributo del Governo allo sviluppo.

È mia convinzione di carattere generale che il Governo non è l'ente più importante dello sviluppo economico. Questo è assegnato ai milioni di imprenditori, di lavoratori e di operatori che costituiscono la società italiana. Compito del Governo è tentare di comprendere quali sono le azioni di sua competenza per reagire in maniera positiva e, ove possibile, per contribuire, migliorare e potenziare. In questo contesto l'entità delle misure per il 2006 ammonta appunto a 3 miliardi e 140 milioni di euro.

Ho già trattato un'altra questione che mi sta a cuore. In questo contesto non dobbiamo altresì dimenticare il discorso riguardante le spese sociali (è questa un'altra delle polemiche che sono state fatte e che meritano forse maggior rigore nella posizione); anche su questo fronte si può legittimamente sostenere che le spese sociali debbano essere aumentate, e si deve conseguentemente dire come le si possa coprire; ma ciò che non si può asserire è che vengano ridotte, oppure che il complesso delle riduzioni dei trasferimenti alle Regioni e agli enti locali possa incidere sulla spesa sociale; non soltanto perché esse sono esplicitamente escluse dall'articolo che riguarda i trasferimenti (articolo 22), ma perché per esempio per la sanità vi è un ulteriore aumento. Voglio ricordare che nel corso del quinquennio di questo Governo la spesa sanitaria è aumentata di oltre 20 miliardi di euro a regime, passando dal 5,1 al 5,9 per cento del prodotto interno lordo. È una misura che ritengo sgombri il campo da ogni critica per ciò che riguarda il problema della sanità.

Poiché le norme costituzionali vigenti ci impongono soltanto di dotare il Fondo sanitario, mentre poi l'utilizzo delle somme è completamente

a scelta delle amministrazioni regionali, è del tutto evidente che il compito dello Stato – cosa di cui sono profondamente convinto – è stato più che egregiamente assolto; forse anzi qualche cosa si dovrebbe rivedere nei meccanismi che sostanzialmente aumentano in maniera indiscriminata tali fondi. Voglio ricordare che in questo senso il Governo aveva già tentato degli aggiustamenti al sistema di finanziamento delle Regioni, allo scopo di aumentare il senso di concordia e di concorso alla stabilità. Mi auguro che ancora meglio questi aggiustamenti possano intervenire sui meccanismi di spesa in questo campo.

Ma la cosa che francamente non appare condivisibile – ed è una riflessione che pongo a tutti i colleghi, anche se forse non potrà far parte di questa legge finanziaria, pur essendo un problema che resta – è un riferimento ad un altro rilievo. Posto che il bilancio tendenziale si ottiene sommando a ciò che si ha una certa cifra, poiché il Governo ha confermato le risorse già disponibili più un certo importo, ancorché minore di quello che si immaginava, si vuole sostenere allora che si tratta di una riduzione. Da un punto di vista lessicale in realtà è un minore aumento. Ad esempio, per la sanità, quest'anno si passa da 90 miliardi a 91 miliardi più 2 miliardi di regolazione debitoria. Questa è la situazione. Però, proprio perché non è stata ancora associata alla spesa delle Regioni la responsabilità del reperimento delle entrate, va fatto con cautela il calcolo del cosiddetto tendenziale, con una cautela che a mio avviso meriterebbe forse anche una riflessione di carattere legislativo su tutta la questione.

Lo dico perché si tratta di questione di ordine generale che si pone in Commissione bilancio e, più in generale, in Parlamento da nove anni, e quindi è cosa che tutti i Governi da nove anni a questa parte hanno affrontato, fin dalla scorsa legislatura. È questione che da allora in qualche modo abbiamo dovuto affrontare senza probabilmente aver mai individuato la soluzione.

Parliamo di uno dei comparti più importanti per i cittadini e per la loro salute, ma anche di uno dei più onerosi per l'intero bilancio dello Stato. Sarà utile associare questo aumento, continuo e necessario per venire incontro ad una migliore sanità per tutti i cittadini, ad una maggiore responsabilità nelle scelte e ad una oculatezza nell'uso delle risorse pubbliche, che credo debba costituire oggetto di ampia riflessione. In questo senso è giusto dire che, ove si scelga la strada del federalismo, è necessario che il federalismo fiscale venga portato a compimento. Infatti, uno dei nodi istituzionali su cui riflettere è l'assenza di responsabilità a fronte di un enorme potere di erogazione. È un problema che bisogna porsi al più presto.

Ritengo altresì importante il coinvolgimento degli enti locali nella lotta all'evasione, cui è associata una stima di assoluta prudenza, così come mi pare rilevante la modifica delle regole del patto di stabilità che vanno incontro all'esigenza, dalla Commissione condivisa, di una maggiore elasticità delle spese di investimento anche degli enti locali. Al di là della loro legittima protesta, gli enti locali riconoscono molto onestamente che quest'anno la legge finanziaria, rispetto alla regola del 2 per

cento dell'anno scorso, ha stabilito margini più ampi per le spese di investimento, sebbene non coincidenti con quelli richiesti dagli stessi.

Non mi soffermerò per esigenze di sintesi – perché sarà utile farlo nel corso dell'esame degli emendamenti – su tutte le misure specifiche, tuttavia intendo sottolinearne alcune. Ho parlato delle regole del patto di stabilità interno, della conferma del blocco delle assunzioni nella pubblica amministrazione, della spesa sanitaria; voglio ora aggiungere alcune considerazioni su due questioni che mi paiono di grande rilievo. Per quanto concerne la prima, poca enfasi abbiamo dato – e invece faremmo bene a farlo – alle misure per la ricerca. La misura del 5 per mille, che riguarda sia la ricerca che il volontariato per il terzo settore, quindi con una notevole ampiezza di vedute da parte del Governo, è una misura che funziona. Voglio ricordare, per esempio, che anche il meccanismo dell'8 per mille ha dimostrato di funzionare; altra cosa è che sono state ridotte in maniera pesante le destinazioni, ma quanto alle entrate il meccanismo funziona. Altra cosa sono le destinazioni sulle quali esiste un problema di scelte. Su questo abbiamo già ampiamente discusso e continueremo a discutere, ma il meccanismo di entrata funziona e le soluzioni proposte dal Governo con il provvedimento presentato al Parlamento sono state ulteriormente affinate con le modificazioni approvate dalla Commissione in relazione all'articolo 45. Se poi queste entrate non si destinano al volontariato e alla ricerca, si fa male, ma – ripeto – il meccanismo funziona.

Per la prima volta, inoltre, si pone il concorso da parte dello Stato alle spese per la ricerca, per l'innovazione e per il cosiddetto terzo settore, il volontariato. A questo si associa un'altra misura che più volte ho sentito richiedere da molti e che questo Governo ha inserito nella legge finanziaria: la detassazione delle erogazioni liberali in favore della ricerca. Certamente non abbiamo la cultura anglosassone, realtà nella quale le detassazioni sono addirittura parte importantissima di tutti gli enti di ricerca e costituiscono uno degli elementi fondamentali del finanziamento, ma certamente è un fatto che questo meccanismo viene introdotto all'interno del sistema italiano. Esso andrà ben propagandato, perché significa dare un contributo moderno e serio alla questione della ricerca e dell'innovazione, che rappresenta uno dei problemi più seri della nostra competitività, come viene da tutti sostenuto. Dobbiamo sfruttare questa occasione. Si potrà dire che non è sufficiente e che si può fare meglio; pertanto, ove vi fossero proposte migliorative nelle modalità di raccolta, siamo pronti, durante l'*iter* del disegno di legge, ad accoglierle. Tuttavia questa scelta va sottolineata in maniera significativa, così come va sottolineato il problema dei distretti industriali.

Certamente il tema dei distretti industriali rappresenta una delle pagine migliori del provvedimento in esame, giacché se ne discusse già in passato con lo spirito di contribuire al miglioramento effettivo della manovra. Dei distretti industriali in realtà si parla già da anni, vi sono anche studi approfonditi, alcuni distretti già esistono ed altri hanno già mostrato i loro limiti. Non si è colto però l'elemento fondamentale della normativa sui distretti. Questa normativa si pone in un'ottica molto seria. Tutti so-

stengono che una delle questioni principali del sistema produttivo italiano è la dimensione delle imprese e tutti riconoscono che in Italia la specificità della media impresa rappresenta un tratto della nostra cultura che sprigiona intelligenza, iniziativa, energia imprenditoriale, lavoratori specializzati e un contesto assolutamente positivo. Pur tuttavia è evidente che la piccola impresa del nuovo mercato globale, così come si manifesta in questi anni, non è più sufficiente. In Italia vi era un solo esempio di successo dell'ampliamento della dimensione delle aziende. Mi riferisco alla legge 30 luglio 1990, n. 218, recante misure di agevolazione per l'aggregazione, giuridicamente fusione, degli istituti di credito. È una legge che ha funzionato.

Per le imprese, a mio avviso, è difficile riprodurre una norma di quel tipo per due ragioni. La prima è quella che ho precedentemente illustrato, e cioè che è difficile pensare che soltanto attraverso le agevolazioni due imprese produttive si aggregano in senso giuridico arrivando ad una vera e propria fusione, esistendo le ragioni culturali di cui ho parlato. Esistono però anche ragioni tecniche di carattere diverso. I bilanci delle imprese produttive, in particolare delle piccole e medie imprese, hanno connotazioni di gran lunga diverse da quelle delle banche. Penso al magazzino, una realtà che connota assai diversamente le imprese dalle banche. Ciò comporta nei processi di aggregazione e di fusione problemi molto seri. Il tentativo che occorre realizzare nella questione dei distretti industriali è quello di porre insieme significative parti comuni delle piccole e medie imprese che possono fare dimensione e accrescere in tal modo la competitività del settore, della filiera, del sistema nel suo insieme. Questo è quanto voglio mettere in evidenza. Naturalmente non tutto è scontato. Letta in questa ottica la legge avrà probabilmente bisogno di miglioramenti ed in questo senso ha operato la Commissione con le modificazioni apportate all'articolo 53. Ma l'ottica in cui, a mio avviso, quella norma va letta e dobbiamo sforzarci di leggerla è la seguente: il tentativo di coniugare la specificità italiana con la necessità di massa e di dimensione che ormai si rivela assolutamente necessaria.

Infine, non posso non affrontare un altro dei grandi problemi – non mi soffermerò sui giochi o su altri aspetti sui quali sarà utile riflettere in sede specifica – vale a dire la questione del Mezzogiorno. Da questo punto di vista non tutti hanno notato che le norme sul credito di imposta e sul *bonus* occupazione sono state rafforzate e dispongono di un *plafond*. Tutte le risorse invece che non vengono erogate o delle quali viene richiesto il rimborso per mancata ottemperanza alla normativa vengono riassegnate alle imprese. Questo intervento assume una sua significatività ed andrebbero evidenziate in proposito le risorse che non vengono assegnate perché le imprese non ottemperano ai programmi o delle quali viene chiesto il rimborso perché le imprese non osservano le disposizioni alle quali sono tenute dalla normativa sul credito d'imposta. Lo stesso discorso vale per il *bonus* occupazione. Sono poi rifinanziati tutti i contratti di localizzazione che hanno mostrato una certa efficacia.

A questo proposito sarebbe utile cominciare a ridurre gli orpelli amministrativo-burocratici che sono fioriti in merito a tutte le misure agevolative. Mi riferisco ad esempio ai patti territoriali che dovevano rappresentare un'unione tra le istituzioni esistenti, in grado di fare il punto sulle necessità infrastrutturali o delle aziende nei territori e che invece hanno dato luogo a organi burocratici, che a loro volta diventano poi, per un effetto di trascinarsi, più un freno che un elemento di promozione dei patti, per non parlare poi dei probabili significativi costi sottesi.

In un'ottica di seria riduzione della spesa corrente, sarebbe utile fare chiarezza su tali questioni. Mi riferisco non soltanto ai patti territoriali, ma anche ad altre strutture organizzative che a mio avviso sarebbe meglio fossero direttamente non solo programmate, ma eseguite dagli enti esistenti. In Italia è invalsa una strana, stranissima abitudine. All'assegnazione di nuove funzioni non corrispondono nuove risorse, anche se intanto vengono creati nuovi organi. Non si assegnano le risorse, di cui ci sarebbe più bisogno, mentre invece si creano gli organi, di cui non c'è bisogno. Dopo di che, per gli effetti della spesa corrente in Italia, le spese per gli organi diventano insopprimibili, essenziali ed assolutamente inderogabili, quando invece si riducono gradualmente gli incentivi. Infine, rimangono soltanto gli organi e vengono meno gli incentivi e le funzioni per i quali quegli organi erano stati creati. Mi riferisco ad esempio - lo dico con molta serenità - ad alcune agenzie che fioriscono nelle Regioni, che in sostanza sono da considerare immediate riproduzioni delle funzioni di alcuni assessorati, con un effetto non di solo parallelismo; anzi, per ovvie ragioni burocratiche, invece di risolvere, accentuano i problemi che necessariamente sorgono poi nell'effettiva erogazione del servizio di nostro interesse.

Sul Mezzogiorno sarebbe utile dire quanto segue. È opportuno il rafforzamento del credito di imposta, del *bonus* occupazione e dei contratti di localizzazione. È vero, anche questo Governo ha continuato, in particolare per il Mezzogiorno, una pratica instaurata dal Governo precedente, cioè di prevedere appostazioni che si concentrano per l'80 per cento sul terzo anno. In sede tecnica abbiamo il dovere di riconoscere che è il periodo meno cogente. Non mi sembra un modo di procedere opportuno, anche se ne comprendo pure la giustificazione. Poiché i meccanismi di spesa incidono poi sulla cassa così lontano nel tempo, mi pongo sempre il seguente problema. Se si prolungano così lontano nel tempo, si produce un effetto sulla spesa che si protrae sempre più in avanti, dando così luogo ad un meccanismo che è insieme distorsivo, burocratico e a danno del sistema produttivo e delle imprese nel loro complesso. È una questione da limitare, magari con risorse minori. Bisogna avere il coraggio di dire che si indicano risorse inferiori perché va comunque considerata la capacità di spesa effettiva. Si affronta la questione in Parlamento invece di continuare a demandare al terzo anno la quantificazione maggiore delle risorse.

Comunque, penso che nell'ambito di una scelta che condivido da parte del Governo, di togliere importanza al contributo a fondo perduto per dare maggiore importanza a quello in conto interessi e dunque a movimentare capitali - che qui viene confermata - si possa comunque fare

meglio con un notevole snellimento delle procedure. In questo contesto, che condivido, di orientamento verso un'erogazione che comporta la responsabilità dell'istruttore, ma soprattutto dell'imprenditore, ritengo che le risorse per il Mezzogiorno siano eque non tanto nella loro quantità, ma nella loro effettiva spendibilità.

Allora, sarà utile che ci si soffermi su questi aspetti prima di esprimere giudizi affrettati. Naturalmente per il Mezzogiorno restano alcuni problemi che certamente bisognerà affrontare, in primo luogo con riferimento all'agricoltura, che nel Mezzogiorno d'Italia ha subito in modo molto significativo l'impatto della globalizzazione. Non è un caso, considerato che i prodotti agricoli sono i primi in cui le economie emergenti si sviluppano naturalmente, ma si tratta di una questione che secondo me introduce - ne rifletteremo molto meglio in sede di discussione degli emendamenti - il problema su cui poco si riflette, cioè che l'agricoltura è comunque un settore strategico per una economia. Non va assistita, vanno colpite truffe di ogni genere, che purtroppo sono state costanti nel passato, ma bisogna arrivare a capire che comunque la dipendenza agroalimentare non è consentita ad una nazione. È necessario fare un salto di qualità e in questo senso valutare anche il contributo che si può dare all'agricoltura. È uno sforzo che questo Governo sta facendo, anche se va assecondato e migliorato in tutti i suoi aspetti. In proposito è meritevole di sottolineatura il dibattito che si è sviluppato in Commissione sulle proposte presentate dal sottoscritto in qualità di relatore e da altri senatori in materia di disciplina dei contributi previdenziali in agricoltura, questione in ordine alla quale i profili di copertura non hanno consentito di formalizzare la soluzione normativa definitiva ma su cui il Governo ha assunto precisi impegni in vista del successivo sviluppo dell'*iter* del disegno di legge finanziaria.

Tra le altre misure degne di nota figurano poi le ulteriori disposizioni introdotte dalla Commissione in materie quali il contenimento degli oneri di spesa dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza temporanea e assistenza, la ridefinizione delle modalità di finanziamento delle Camere di commercio, le risorse per le zone colpite da calamità naturali e per la gestione del territorio, gli investimenti nel settore della difesa che consentiranno all'Italia di partecipare ad importanti programmi di cooperazione internazionale, il sostegno per la ricerca, e i servizi pubblici locali.

Queste sono le considerazioni di carattere generale che rassegno alla vostra attenzione nel riferire il giudizio favorevole della Commissione sul provvedimento in esame.

AZZOLLINI, *relatore*

PARTE SECONDA

Disegno di legge di bilancio

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge relativo al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e al bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008, predisposto sulla base della legislazione vigente, non tiene conto degli effetti delle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria, che saranno invece inseriti nel prosieguo dell'esame parlamentare attraverso la nota di variazioni.

In particolare, il bilancio a legislazione vigente evidenzia, al netto delle regolazioni contabili e debitorie per il 2006, un peggioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali del 2005 (risultando peraltro in linea rispetto alle previsioni assestate). Tale peggioramento è dovuto al duplice effetto della riduzione delle entrate, per 1,2 miliardi di euro, e dell'incremento delle spese finali, per 1,2 miliardi di euro. Il saldo netto da finanziare si attesta quindi su livelli più elevati, per 2,4 miliardi di euro, rispetto a quelli dell'anno precedente.

Con riferimento alla evoluzione della spesa, si nota un incremento molto contenuto rispetto alle previsioni iniziali dell'anno precedente, pari allo 0,3 per cento, ed un decremento rispetto alle previsioni assestate, pari all'1,55 per cento. Il dato deve essere considerato positivamente, se si considera che le previsioni relative alla spesa per interessi per il 2006 registrano un leggero incremento rispetto all'anno precedente.

Per la determinazione degli stanziamenti delle spese obbligatorie si è tenuto conto di quanto previsto dalla legge n. 246 del 2002, che non consente l'integrazione di quei capitoli che presentano una evoluzione della spesa eccedente le previsioni quantificate nelle relative norme di autorizzazione. Per le spese non obbligatorie si è considerata poi la necessità di assicurare l'operatività dei vari servizi delle Amministrazioni. Per quanto riguarda la spesa per interessi, le ipotesi assunte fanno riferimento alla struttura del debito conseguente alle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2005 e a quelle programmate per il secondo, alle ipotesi sull'evoluzione dei tassi contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2006-2009 e allo scenario tendenziale del fabbisogno del settore statale previsto dallo stesso DPEF.

Occorre rilevare che sul peggioramento relativo al versante della spesa ha inciso il mutato rapporto tra amministrazioni centrali e periferiche in attuazione della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione: l'attuazione del federalismo fiscale non è stata purtroppo accompagnata dalla introduzione di strumenti finanziari idonei alla pianificazione

ed al controllo della spesa delle amministrazioni locali. Tra gli elementi che hanno determinato una dinamica incontrollata della crescita della spesa, va sottolineato, in particolare, che la spesa corrente degli enti locali è cresciuta – nel periodo 1999-2004 – del 41 per cento, contro una crescita pari al 18 per cento per le amministrazioni centrali. Il costo del lavoro è inoltre cresciuto del 28 per cento a causa della crescita del numero dei dipendenti degli enti locali e dell'innalzamento delle loro retribuzioni medie.

Esaminando i principali dati relativi ai parametri economici alla base dell'Unione monetaria, si rileva tuttavia che la flessione delle entrate ed il contenimento della spesa per il 2006 hanno permesso di invertire la tendenza negativa dell'avanzo primario, con una stima di mezzo punto percentuale rispetto al 2005. Per quanto concerne, poi, la stima del rapporto debito-PIL, dopo l'aumento registrato nel 2005, è prevista una riduzione dal 108,2 per cento al 107,4 per cento nel 2006, nonostante un aumento dello 0,2 per cento della spesa per interessi. Le previsioni sul tasso d'inflazione indicano per l'anno a venire un valore del 2,2 per cento, leggermente al di sopra rispetto al valore segnato nel terzo trimestre di quest'anno, nonostante le tensioni sui mercati delle fonti energetiche e delle materie prime.

Si evidenzia inoltre che la riduzione degli stanziamenti per consumi intermedi ed investimenti fissi lordi opera un ulteriore ridimensionamento di due categorie di spesa tradizionalmente riferibili a componenti discrezionali del bilancio, che del resto si aggiunge alle manovre correttive degli ultimi esercizi.

Sul complesso della manovra correttiva per le amministrazioni centrali, pari a 7,3 miliardi di euro, la riduzione portata alle due categorie di spesa riguarda per 1,8 miliardi di euro i consumi intermedi e per 0,7 miliardi gli investimenti fissi lordi.

Pertanto, si è scelta la via del miglioramento del saldo primario senza il ricorso ad ulteriori incrementi della pressione fiscale, attraverso recuperi di efficienza nella pubblica amministrazione. In proposito, si segnala che, soprattutto nel settore delle amministrazioni locali, negli ultimi anni si è registrata una crescita elevata della spesa primaria corrente, che dallo 0,5 per cento del quinquennio 1993-1997, è passata al 4,1 per cento del 1998-2001. Tale dato è pari quasi al doppio di quello registrato nei restanti comparti ed è rimasto su valori tendenziali elevati anche nel triennio 2002-2004, collocandosi al 3,3 per cento di crescita a fronte del 2,2 per cento registrato complessivamente dalle amministrazioni pubbliche (come del resto confermato dallo stesso Governatore della Banca d'Italia nel corso dell'audizione svolta dinanzi alle Commissioni bilancio congiunte del Senato e della Camera dei deputati).

Nel complesso si tratta di misure che, pur facendo salvi gli aggiornamenti contrattuali relativi al biennio 2004-2005 ed il recupero dell'inflazione per il biennio 2006-2007, intervengono solo su voci di spesa riferite a grandezze comunque comprimibili, ovvero ad automatismi previsti dalla legislazione vigente, senza alcun pregiudizio per il servizio pubblico.

Per quanto concerne poi la questione dell'indebitamento netto tendenziale per il 2006, si rileva che il valore indicato nel DPEF, pari al 4,7 per cento, sconta sia entrate da dismissioni per 6 miliardi, sia una crescita dell'1,5 per cento nel nuovo anno. In proposito, pur tenendo conto delle criticità in relazione alle voci di entrata scontate nei tendenziali per il 2005, si deve considerare che esse dovrebbero essere integralmente neutralizzate dal cosiddetto decreto taglia-spese (per un ammontare pari a 2 miliardi) e dall'eventuale slittamento al 2006 di parte degli oneri connessi al rinnovo dei contratti pubblici, il cui effetto peggiorativo sul disavanzo di tale anno potrebbe essere ampiamente bilanciato dalla ripresa della congiuntura in atto. Come infatti certificato dall'ISTAT, nel secondo trimestre di quest'anno l'economia italiana ha segnato un significativo recupero congiunturale che ha posto termine alla fase di contrazione registrata nei due trimestri precedenti. Il PIL è infatti aumentato nel secondo trimestre dello 0,7 per cento in termini congiunturali.

Quanto alla crescita economica, va sottolineato che, a fronte della crescita «nulla» indicata nel DPEF per il 2005, l'economia potrebbe, invece, registrare a consuntivo un valore sensibilmente positivo (compreso fra lo 0,3 e lo 0,4 per cento, come segnalato dal Governatore della Banca d'Italia in sede di audizione). Ciò consentirebbe di proseguire un percorso di crescita economica che ha già segnato valori in netta ripresa rispetto al valore negativo registrato nel primo trimestre dell'anno. D'altronde, il peggioramento dell'indebitamento riferito al primo trimestre del 2005, rispetto allo stesso periodo del 2004, è stato significativamente influenzato dal fatto che nel secondo trimestre 2004 sono stati contabilizzati nelle poste in conto capitale gli introiti dei condoni fiscali, secondo il principio della competenza economica, mentre nel corso del trimestre 2005 nelle poste in conto capitale figurano solo i versamenti relativi al condono edilizio. Al netto dell'effetto dei condoni fiscali, che hanno inciso nel primo semestre 2004 per un punto percentuale di PIL, l'indebitamento netto in rapporto al PIL del primo semestre 2005 risulterebbe più alto di soli 0,5 punti percentuali, rispetto al corrispondente semestre 2004. Ciò rende ancor più credibile il tasso di crescita indicato per il 2006 ed il miglioramento del saldo primario, sì da far ritenere plausibile l'obiettivo del 3,8 per cento dell'indebitamento netto per tale anno.

Sul versante delle privatizzazioni, dalla relazione annuale recentemente presentata in Parlamento, emerge - da un lato - che nel 2003 e nel 2004 sono state eseguite in Italia un terzo delle operazioni mondiali e - dall'altro - un'ulteriore crescita del loro volume nel 2005. Mentre nella seconda metà degli anni Novanta l'entità delle privatizzazioni italiane sul totale mondiale è stata pari a circa il 10 per cento annuo, negli ultimi quattro anni essa è stata pari al 15 per cento annuo. Tale valore sembra peraltro destinato ad aumentare ancora nel 2005.

In proposito, va ricordato che il Governo ha annunciato denazionalizzazioni per 30 miliardi di euro a breve termine, derivanti dall'ulteriore collocamento di azioni Enel, Eni e Finmeccanica, senza contare, in una prospettiva di più lungo periodo, la privatizzazione della Rai e delle Poste.

All'obiettivo di gettito per contribuire alla riduzione dello *stock* di debito pubblico, si accompagna una misura (prevista nell'articolo 55 del disegno di legge finanziaria) diretta ad impedire le cosiddette scalate ostili, in merito alla quale occorre peraltro valutarne la compatibilità con le regole comunitarie.

Va indi osservato che il processo di privatizzazioni e liberalizzazioni in Italia negli ultimi quattro anni ha prodotto risultati finanziari più consistenti di quelli riscontrati nello stesso periodo nel resto d'Europa, nonostante le difficoltà in materia di riforme e liberalizzazioni che hanno del resto riguardato anche gli altri Paesi europei. Permane tuttavia irrisolto il nodo della privatizzazione e della liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che riguarda anche le realtà territoriali guidate dalle forze di centro-sinistra. Al riguardo, si possono richiamare le indicazioni recate in una preziosa raccolta di saggi curata dalla Banca d'Italia all'inizio della legislatura, nonché quelle di una successiva ricerca del CNR.

In merito alla questione delle eccedenze di bilancio, è necessario precisare che il fenomeno si presenta in fase decrescente, come testimoniano i dati registrati nell'ultimo triennio, con riferimento sia al primo anno, che al secondo e terzo anno del triennio della manovra. Quanto ai fattori che determinano le eccedenze, la difficoltà di elaborare compiutamente previsioni di spesa in relazione a provvedimenti legislativi che riconoscono diritti soggettivi perfetti determina problemi nella stima *ex ante* degli stanziamenti di spesa, finendo per generare scostamenti rispetto alle dotazioni dei capitoli che necessitano di regolarizzazione *ex post*. In tal senso, appare opportuno richiamarsi all'orientamento espresso dalla Corte dei conti nel corso delle procedure informative.

Relativamente alla credibilità della manovra nel suo complesso, va sottolineato come essa sia stata riconosciuta anche dalla medesima Corte. In particolare, rispetto ai 650 milioni di euro previsti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, si stimano, secondo un opportuno criterio prudenziale, riscossioni pari a 300 milioni di euro (ovvero pari al 10 per cento dei 3.000 milioni indicati quale volume di maggiori accertamenti per il 2006).

Quanto al rapporto tra i nuovi incassi stimati per il 2006 ed il condono riguardante gli anni 2003-2004, lo «svuotamento» delle voci riferite ad «accertamenti e controlli» registrate in tali esercizi, dovrebbe, anche ad avviso della Corte dei conti, aver ormai esaurito il proprio effetto, per cui le entrate da accertamento e controllo dovrebbero ritornare progressivamente nella norma. In tal senso, si segnala che la voce «accertamenti e controlli» ha registrato a consuntivo nel triennio 2000-2002 un valore compreso tra 3.000 e 3.700 milioni di euro.

Occorre infine richiamare, sia pure sinteticamente, gli esiti delle dimissioni, rilevando anzitutto che risultano incassati solo 592 milioni per il 2005 rispetto alle previsioni di gettito pari a 7.000 milioni di euro, sicché, il tendenziale 2006, risulterebbe apparentemente «viziato» di un ammontare pari a 6.400 milioni di euro. In proposito, si fa tuttavia presente che detto valore è destinato a ridursi a 5 miliardi di euro, atteso

che, come del resto affermato dalla Corte dei conti nel corso delle audizioni, entro la fine dell'anno potrà finalizarsi l'operazione di Fondo immobiliare promossa da Patrimonio S.p.A., per un valore pari ad un miliardo di euro. Inoltre, va ricordato che ulteriori 1,9 miliardi saranno portati in correzione dal cosiddetto decreto-legge taglia-spesa.

Se si confrontano i dati attuali con quelli relativi alla situazione dei conti pubblici durante i Governi Amato e Ciampi, occorre rilevare le condizioni critiche del bilancio dello Stato conseguenti alla ultima legge finanziaria varata dal Governo di centrosinistra. La finanziaria per il 2001 aveva previsto infatti svariati benefici per famiglie ed imprese senza tener conto delle necessarie coperture di bilancio, scaricando pertanto gli oneri conseguenti sul Governo di centrodestra. Va sottolineato, quindi, il forte senso di responsabilità con cui la Casa delle libertà ha varato la manovra finanziaria che il Parlamento si appresta a discutere, asseverata, tra l'altro, dall'intervento in Parlamento del Governatore della Banca d'Italia. La volontà alla base dell'azione del Governo e della maggioranza nel redigere la manovra finanziaria per l'anno 2006 è stata quindi quella di rispettare i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione monetaria senza innescare spinte recessive attraverso il cosiddetto «sentiero stretto» della politica economica. Gli interventi correttivi posti in essere devono essere però realizzati senza deprimere l'andamento dell'economia. Non si può, d'altro canto, dimenticare che con l'adozione dell'euro i fattori di debolezza strutturale del nostro sistema economico si sono manifestati con maggiore evidenza rispetto al passato. Il declino italiano ha infatti radici strutturali che affondano nel passato ed il Paese non è stato ancora in grado di adattarsi al mutato scenario mondiale. In questo senso, vanno dunque criticate le argomentazioni addotte da certo liberalismo di sinistra che, nonostante siano affascinanti dal punto vista teorico, risultano improbabili sotto il profilo pratico.

CICCANTI, *relatore*

PARERE

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(ESTENSORE: ZORZOLI)

12 ottobre 2005

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminati i disegni di legge n. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) e n. 3614, recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

richiamato il proprio parere espresso in data 12 ottobre 2004 sui disegni di legge finanziaria e di bilancio per l'anno 2005, anche per quanto concerne la convinzione che la legge finanziaria costituisca la sede per la determinazione, da parte dello Stato, dei principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, come confermano l'articolo 68, comma 2, nonché altre disposizioni puntuali del testo;

richiamato altresì il proprio parere espresso in data 20 luglio 2005 sul Documento di programmazione economico-finanziaria, nella parte in cui si soffermava sull'opportunità di disciplinare – tra le riforme strutturali necessarie all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, in tema di federalismo fiscale, analogamente a quanto a suo tempo operato per l'Alta Commissione di cui all'articolo 3 della legge finanziaria 2003 – la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali ai sensi dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, riservando ad un successivo intervento sulle fonti regolamentari le procedure di espressione dello speciale parere ivi previsto;

tutto ciò premesso, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni riferite al disegno di legge n. 3613, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006):

sia valutata l'opportunità – per quanto concerne la riduzione dei costi della politica disciplinata dall'articolo 13 – di differenziare la previsione normativa di cui al comma 3, tra gli organi regionali e quelli delle altre autonomie territoriali, alla luce della attribuzione che molti statuti regionali – coperti da tutela costituzionale – fanno della materia alla legge regionale, e potendo dunque – per gli organi regionali – la norma in questione essere interpretata come non *self-executing*, ma bisognosa di successivo intervento regionale;

sia valutata l'opportunità, per quanto concerne il Patto di stabilità, disciplinato dall'articolo 22:

al comma 1, di esentare i comuni tra i 3.000 e i 5.000 abitanti;

ai commi 2 e 3 di riformulare i limiti – fermi restando gli obiettivi finanziari di contenimento – in termini non di spesa ma di saldo;

di definire l'aggregato relativo alla «spesa sociale», esclusa dai vincoli del Patto, in termini più ampi, tali da riflettere sostanzialmente il cospicuo intervento effettuato dai comuni in materia;

al comma 11, che prevede limiti di spesa determinati in modo più favorevole per i comuni più virtuosi, e più sfavorevole se il livello di spesa comunale è eccessivo, di prevedere non il parere ma l'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

sia valutata l'opportunità, per quanto concerne l'articolo 26, che adegua le risorse finanziarie alle conseguenze del protocollo d'intesa Governo-sindacati del 27 maggio 2005, di prevedere il coinvolgimento del sistema delle Conferenze nei provvedimenti di ripartizione delle risorse aggiuntive stanziato, di cui al comma 3, anche nella mera forma del parere;

per quanto concerne la partecipazione dello Stato al Fondo sanitario nazionale sia esperito ogni ulteriore tentativo di quantificarne il concorso in relazione alle esigenze del settore in termini reali, informando ogni sforzo ai principi della responsabilità e del consenso, al fine di impostare un metodo condiviso valevole per l'anno di riferimento e per gli anni successivi, a vantaggio della certezza dei diritti dei cittadini, oltretutto degli operatori sanitari ed economici del settore;

sia valutata inoltre la compatibilità – per quanto concerne l'articolo 39, relativo al settore sanitario – delle norme di natura puntuale (come la disposizione di cui al comma 1, con cui si introduce un vincolo specifico nella utilizzazione delle risorse destinabili all'edilizia sanitaria, consistente in una riserva ad interventi relativi a presidi con numero di posti letto predeterminato), con il dettato costituzionale che limita ai principi fondamentali gli interventi statali in materie concorrenti;

sia valutata l'opportunità – per quanto concerne il Fondo a favore delle famiglie di cui all'articolo 44 – di poter utilizzare almeno parte delle relative risorse attraverso interventi regionali effettuati senza vincolo a valere sul Fondo delle politiche sociali, finalizzando eventualmente altre risorse verso interventi più chiaramente spettanti alla competenza statale quali, ad esempio, le imprese familiari;

sia valutata l'opportunità di modificare l'articolo 3 della legge finanziaria 2003, anche alla luce degli adempimenti effettuati dalla ivi istituita Alta Commissione per il federalismo fiscale, subordinando la compiuta attuazione del federalismo fiscale all'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali da effettuare contestualmente e comunque per via legislativa, fermo restando l'intervento a livello dei regolamenti parlamentari per quanto riguarda gli speciali effetti procedurali previsti dall'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e ciò anche tenuto conto dei tempi di entrata in vigore previsti dalla riforma costituzionale all'esame del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE N. 3613

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE
DEI CONTI PUBBLICI

CAPO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato)*

1. Per l'anno 2006, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta determinato in termini di competenza in 41.000 milioni di euro, al netto di 7.077 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2006, resta fissato, in termini di competenza, in 244.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2006.

2. Per gli anni 2007 e 2008 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.700 milioni di euro ed in 20.800 milioni di euro, al netto di 3.176 milioni di euro per l'anno 2007 e

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER LA CORREZIONE
DEI CONTI PUBBLICI

CAPO I

RISULTATI DIFFERENZIALI

Art. 1.

*(Risultati differenziali
del bilancio dello Stato)**Identico*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3.150 milioni di euro per l'anno 2008, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 225.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2007 e 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 48.300 milioni di euro ed in 39.700 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 237.000 milioni di euro ed in 226.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

CAPO II

LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

Art. 2.
(Fondi di riserva)

.....
.....

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO II

LIMITAZIONE AGLI INCREMENTI DI SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI

**Stralciato ai sensi dell'articolo 126,
comma 3, del Regolamento (v. Stampato
n. 3613-bis).**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 3.

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

1. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 1 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

2. Fermo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, a decorrere dall'anno 2006, non potrà essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta nell'anno 2004.

3. A decorrere dall'anno 2006 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Contenimento degli incrementi di spesa per consumi intermedi, per consulenze, per spese di rappresentanza e per auto di servizio)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

presentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004 per le medesime finalità.

4. Per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, a decorrere dall'anno 2006 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2004.

Art. 4.

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

1. A decorrere dall'anno 2006 le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi, escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso, sono rideterminate secondo gli importi indicati nell'elenco 2 allegato alla presente legge. I conseguenti adeguamenti degli stanziamenti sono operati, in maniera lineare, sulle spese non aventi natura obbligatoria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Contenimento degli incrementi di spesa per investimenti fissi lordi discrezionali)

1. *Identico.*

2. Al fine di conseguire un contenimento degli oneri di spesa per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, stabilisce annualmente, entro il mese di marzo, uno schema di capitolato di gara di appalto unico per il funzionamento e la gestione delle strutture di cui al presente comma, con lo scopo di armonizzare sul territorio nazionale il prezzo base delle relative gare di appalto.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 5.

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

1. A decorrere dall'anno 2006, nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo da ripartire, nel quale confluiscono gli importi indicati nell'elenco 3 allegato alla presente legge delle dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle imprese, con esclusione dei contributi in conto interessi, delle spese determinate con la Tabella C della presente legge e di quelle classificate spese obbligatorie.

2. I Ministri interessati presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo, nell'ambito delle autorizzazioni di spesa e delle tipologie di interventi confluiti in esso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con appositi decreti le occorrenti variazioni di bilancio tra le unità previsionali di base interessate, su proposta del Ministro competente.

Art. 6.

(Flessibilità del bilancio)

1. Per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica ed al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge sono ridotte del 10 per cento. A tal fine sono rideterminate le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2006. La disposizione non si applica alle autorizzazioni di spesa aventi natura obbligatoria, alle spese in annualità ed a paga-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 5.

(Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese)

Identico

Art. 6.

(Flessibilità del bilancio)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

mento differito, agli stanziamenti indicati nelle Tabelle C ed F della presente legge, nonché a quelli concernenti i fondi per i trasferimenti correnti alle imprese ed i fondi per gli investimenti di cui, rispettivamente, all'articolo 5 ed al comma 8 dell'articolo 67. In ciascuno stato di previsione della spesa sono istituiti un fondo di parte corrente e uno di conto capitale da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese oggetto della riduzione, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione del primo periodo del presente comma. La ripartizione del fondo è disposta con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione.

Art. 7.

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2006, di 100 milioni di euro. Con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del Fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione.

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è auto-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Esigenze finanziarie per la tutela pubblica della sicurezza)

1. *Identico*

2. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze dell'ordine, è auto-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

rizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 8.

(Limitazione dei pagamenti)

1. Per l'anno 2006 i pagamenti per spese di investimento di ANAS Spa, ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, non possono superare complessivamente l'ammontare di 1.700 milioni di euro.

2. Per l'anno 2006 le erogazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, non possono superare l'importo complessivo di 1.900 milioni di euro. Ai fini del relativo monitoraggio, il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. Per l'anno 2006, con riferimento a ciascun ministero, i pagamenti per spese relative a investimenti fissi lordi non possono superare il 95 per cento del corrispondente importo pagato nell'anno 2004.

4. Per l'anno 2006, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, i soggetti titolari di contabilità speciali aperte presso le sezioni di tesoreria statale ai sensi degli articoli 585 e seguenti del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non possono disporre

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006, iscritta in un Fondo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, da ripartire nel corso della gestione tra le unità previsionali di base **con decreti del Ministro dell'interno**, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

Art. 8.

(Limitazione dei pagamenti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

pagamenti per un importo complessivo superiore all'80 per cento di quello rilevato nell'esercizio 2005.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica alle contabilità speciali intestate agli organi periferici delle amministrazioni centrali dello Stato, alle contabilità speciali di servizio istituite per operare girofondi di entrate contributive e fiscali, alle contabilità speciali aperte per interventi di emergenza e alle contabilità speciali per interventi per le aree depresse e per l'innovazione tecnologica.

6. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 4 per effettive, motivate e documentate esigenze. L'accoglimento della richiesta, ovvero l'eventuale diniego totale o parziale, è disposto con decreto dirigenziale.

Art. 9.

(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)

1. Fermo restando il disposto del comma 5 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, per l'anno 2006 una quota pari al 60 per cento delle somme giacenti sulle contabilità speciali, di cui all'articolo 585 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, comunque costituite presso le sezioni di tesoreria, e sui conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale, alimentati anche parzialmente con fondi del bilancio dello Stato, con esclusione di quelli accesi ai sensi degli articoli 576 e seguenti del predetto regolamento di cui al regio decreto n. 827 del 1924, non movimentati da oltre un anno, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di gennaio 2006, assicurando maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Contabilità speciali e conti correnti di tesoreria non movimentati)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

netto dell'importo di cui al comma 3, per un ammontare non inferiore a 1.600 milioni di euro per l'anno 2006. A tal fine la quota del 60 per cento può essere incrementata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Qualora i titolari dei conti non adempiano entro il termine di cui al comma 1, provvedono al versamento le tesorerie dello Stato su disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Un importo pari ad un sesto delle somme versate ai sensi del comma 1 è contestualmente iscritto in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la restituzione parziale alle amministrazioni interessate su loro motivata richiesta per la riassegnazione ai pertinenti conti di tesoreria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Dal 1° gennaio 2006 sono soppressi i trasferimenti dello Stato per l'esercizio delle funzioni già esercitate dagli uffici metrici provinciali e trasferite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sono altresì sopresse le tariffe relative alla verifica degli strumenti di misura fissate in base all'articolo 16 della legge 8 dicembre 1973, n. 836.

5. Al finanziamento delle funzioni di cui al comma 4 si provvede ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera c), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed alle aziende speciali ad esse collegate non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006 la legge 29 ottobre 1984, n. 720. L'accreditamento delle giacenze depositate dalle Camere di commercio nelle contabilità speciali di te-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Riassegnazioni di entrate)

1. A decorrere dall'anno 2006, l'ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005. La limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.

2. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «degli uffici giudiziari» sono aggiunte le seguenti: «, e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».

Art. 11.

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

1. Le somme di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 2002, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, nonché le somme di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, sono versate da ciascun ente, entro il 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

soreria unica è disposto in cinque annualità entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2006 al 2010.

Art. 10.

(Riassegnazioni di entrate)

Identico

Art. 11.

(Versamento accantonamenti enti pubblici)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

giugno 2006, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 2961.

2. E' fatto divieto alle Autorità vigilanti di approvare i bilanci di enti ed organismi pubblici in cui gli amministratori non abbiano espressamente dichiarato nella relazione sulla gestione di aver ottemperato alle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 12.

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere all'estinzione dei debiti pregressi contratti dalle amministrazioni centrali dello Stato nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 170 milioni di euro per l'anno 2006 e a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Alla ripartizione del predetto Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro competente.

Art. 13.

(Riduzione dei costi della politica)

1. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 10 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento euro-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Debiti pregressi delle amministrazioni centrali dello Stato)

Identico

Art. 13.

(Riduzione dei costi della politica)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

peo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.

2. E' altresì ridotto del 10 per cento il trattamento economico spettante ai sottosegretari di Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1952, n. 212.

3. Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

a) le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

b) le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

c) le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 2 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 2.

5. Le somme riguardanti indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti per incarichi di consulenza da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, ciascuna pubblica amministrazione di cui al comma 5 non può stipulare contratti di consulenza che nel loro complesso siano di importo superiore rispetto all'ammontare totale dei contratti in essere al 30 settembre 2005, come automaticamente ridotti ai sensi del medesimo comma 5.

7. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e nelle società e negli enti da queste ultime controllate, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per un periodo di tre anni, gli emolumenti di cui al comma 7 non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, come ridotti ai sensi del medesimo comma 7.

9. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui conseguenti effetti finanziari.

10. I compensi dei componenti gli organi di autogoverno della magistratura ordinaria, amministrativa, contabile, tributaria, militare, e dei componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) sono ridotti del 10 per cento rispetto all'importo complessivo erogato nel corso del 2005. La riduzione non si applica al trattamento re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. Le pubbliche amministrazioni di cui **all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni**, trasmettono al Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 novembre 2006, una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sui conseguenti effetti finanziari.

10. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tributivo di servizio. Conseguentemente, lo stanziamento a favore del Consiglio superiore della magistratura, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana, dell'Avvocatura di Stato, del CNEL e del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria è proporzionalmente ridotto nel limite del 10 per cento dell'importo complessivamente assegnato nell'esercizio 2005.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le eventuali economie di spesa del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati **che** nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

(Autofinanziamento delle Authorities)

1. A decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti in favore della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, determinati dalla Tabella C della legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono soppressi.

2. A partire dall'anno 2006 gli organismi di cui al comma 1 sono finanziati dal mercato di competenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, da adottare entro il mese di gennaio 2006, sono fissate le quote di contribuzione a carico degli utenti in misura

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e per un periodo di tre anni, le somme derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché le eventuali economie di spesa **che il** Senato della Repubblica e **la** Camera dei deputati nella propria autonomia avranno provveduto a comunicare, affluiscono al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Art. 14.

(Autofinanziamento delle Authorities)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tale da assicurare la funzionalità degli enti medesimi.

3. In via transitoria, per l'anno 2006, nelle more dell'attivazione della modalità di finanziamento prevista dal comma 2, le risorse per il funzionamento dei predetti organismi restano determinate, a titolo di anticipazione, dalla Tabella C della presente legge.

4. Entro il mese di ottobre dell'anno 2006, gli organismi di cui al presente articolo provvedono a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme anticipate di cui al comma 3.

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è inserito il seguente:

«7-bis. L'Autorità, ai fini della copertura dei costi relativi al controllo delle operazioni di concentrazione, determina annualmente le contribuzioni dovute dalle imprese tenute all'obbligo di comunicazione ai sensi dell'articolo 16, comma 1. A tal fine, l'Autorità adotta criteri di parametrizzazione dei contributi commisurati ai costi complessivi relativi all'attività di controllo delle concentrazioni, tenuto conto della rilevanza economica dell'operazione sulla base del valore della transazione interessata e comunque in misura non superiore all'1,2 per cento del valore stesso, stabilendo soglie minime e massime della contribuzione».

6. All'articolo 32, comma 2-bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, la parola: «diecimila» è sostituita dalla seguente: «mille».

7. Gli importi dei corrispettivi dovuti alla Camera arbitrale per la decisione delle controversie di cui all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono direttamente versati all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. Il comma 2 dell'articolo 70 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

«2. I finanziamenti di cui al comma 1, lettera *a*), vengono determinati in modo da tenere conto dell'incremento dei livelli di adempimento fiscale e del recupero di gettito nella lotta all'evasione. I finanziamenti vengono accreditati a ciascuna Agenzia su apposita contabilità speciale soggetta ai vincoli del sistema di tesoreria unica».

2. Per l'anno 2006 le dotazioni da assegnare alle Agenzie fiscali, escluso l'ente pubblico economico «Agenzia del demanio», sono determinate con la legge di bilancio negli importi risultanti dalla legislazione vigente.

3. A decorrere dall'esercizio 2007 le predette dotazioni sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a*) Agenzia delle entrate 0,65 per cento;
- b*) Agenzia del territorio 0,13 per cento;
- c*) Agenzia delle dogane 0,15 per cento.

4. Le dotazioni determinate ai sensi dei commi 2 e 3, considerato l'andamento dei fattori della gestione delle Agenzie, possono essere integrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di un importo calcolato in base all'incremento percentuale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Autofinanziamento delle Agenzie fiscali)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. A decorrere dall'esercizio 2007 le dotazioni **di cui al comma 2** sono rideterminate applicando alla media delle somme incassate nell'ultimo triennio consuntivato, rilevata dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato, relativamente alle unità previsionali di base dello stato di previsione dell'entrata, indicate nell'elenco 4 allegato alla presente legge, le seguenti percentuali e comunque con una dotazione non superiore a quella dell'anno precedente incrementata del 5 per cento:

- a*) *identica*;
- b*) *identica*;
- c*) *identica*.

4. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dei versamenti relativi alle unità previsionali di base dell'ultimo esercizio consuntivato di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge, raffrontati alla media dei versamenti risultanti dal rendiconto generale delle Amministrazioni dello Stato dei tre esercizi finanziari precedenti, a normativa invariata, al netto degli effetti prodotti da fattori normativi ed al netto della variazione proporzionale del prodotto interno lordo in termini nominali, e comunque entro il limite previsto dal comma 3.

5. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

6. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al livello degli incassi risultanti dall'ultimo esercizio consuntivato sulle unità previsionali di base di cui all'elenco 4 allegato alla presente legge e alla verifica dei risultati dell'esercizio precedente conseguiti in attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, può con proprio decreto, da emanare entro il mese di luglio dell'anno precedente a quello in cui dovranno determinarsi le nuove dotazioni, modificare le percentuali di cui ai commi precedenti ed aggiornare il predetto elenco 4.

Art. 16.

(Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali)

1. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Restano invariate le disposizioni di cui all'articolo **12, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni.**

6. *Identico.*

Art. 16.

(Rifinanziamento della legge 1° agosto 2002, n. 166, e di ulteriori interventi infrastrutturali)

1. È autorizzato il contributo annuale di 200 milioni di euro per quindici anni a de-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

correre dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente articolo tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di contrasto dell'economia sommersa, delle frodi fiscali e dell'immigrazione clandestina, rafforzando il controllo economico del territorio, al fine di conseguire l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta del Corpo della guardia di finanza, nonché per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni, a decorrere dall'anno 2006, è autorizzato un contributo annuale di 30 milioni di euro per quindici anni, nonché un contributo annuale di 10 milioni di euro per quindici anni per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

correre dal 2007, per il finanziamento degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui all'articolo 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, nonché del programma nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) provvede al riparto delle risorse di cui al presente **comma** tra le diverse tipologie di interventi ivi previste.

2. *Identico.*

3. **All'articolo 43, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, dopo le parole: «residenti da almeno cinque anni in tali centri abitati,» sono inserite le seguenti: «ovvero di acquisizione di immobili ad uso residenziale purché con titolo di edificazione anteriore al 17 aprile 1999 e ricadenti anche in zona A delle curve isofoniche, di cui alla legge regionale della regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10, nei limiti di metri 400 dal perimetro del sedime aeroportuale,».**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 17.

(Interventi nel settore ferroviario)

1. All'articolo 75 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per la prosecuzione degli interventi relativi al "Sistema alta velocità/alta capacità", sono concessi a Ferrovie dello Stato Spa o a società del gruppo contributi quindicennali in conto impianti di 100 milioni di euro a decorrere dal 2006 e di ulteriori 100 milioni di euro dal 2007».

Art. 18.

(Contratto di programma Poste)

1. Ai fini dell'applicazione del contratto di programma 2003-2005 tra il Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto attiene gli aspetti finanziari, e Poste italiane Spa, in relazione agli obblighi del servizio pubblico universale per i recapiti postali, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Poste italiane Spa l'ulteriore importo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 17.

(Interventi nel settore ferroviario)

Identico

Art. 17-bis.

(Sviluppo dell'industria per la difesa)

1. Sono autorizzati contributi quindicennali di 30 milioni di euro a decorrere dal 2006, di 30 milioni di euro a decorrere dal 2007 e di ulteriori 75 milioni di euro a decorrere dal 2008 per consentire la prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative.

Art. 18.

(Contratto di programma Poste)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(Missioni di pace)

1. Per l'anno 2006 il Fondo di riserva per provvedere ad eventuali esigenze connesse con la proroga delle missioni internazionali di pace è stabilito in 1.000 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo, delle quali viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.

Art. 20.

(Protezione civile)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Missioni di pace)

Identico

Art. 20.

(Protezione civile)

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare ai soggetti competenti contributi quindicennali per gli interventi e le opere di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali **sia intervenuta negli ultimi dieci anni ovvero** intervenga la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Alla ripartizione dei contributi si provvede con ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri, adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa annua di 26 milioni di euro per quindici anni, a decorrere dall'anno 2006.

2. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

«3. Gli stralci dello schema previsionale e programmatico di cui all'articolo 3 e il piano di ricostruzione e sviluppo di cui all'articolo 5 possono essere sottoposti a revisione annuale secondo le procedure disciplinate dalla normativa della regione

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 21.

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2006, si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta lettera *d)* è stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Lombardia, nel quadro delle medesime disponibilità finanziarie. La regione Lombardia è tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'assetto del piano aggiornato».

3. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 21.

(Proroghe di agevolazioni fiscali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine, di cui al comma 6 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2. All'articolo 19, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per i sei periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i sette periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2006 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

4. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il termine del 31 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Per l'anno 2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

5. Sono prorogate per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007.

6. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: «Per gli anni 2003, 2004 e 2005» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2003, 2004, 2005 e 2006».

7. Per l'anno 2006 il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è fissato in euro 3.615,20.

8. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2002 ovvero quelle in vigore al 31 dicembre 2004, se più favorevoli.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5. Il termine del 31 dicembre 2005, di cui al comma 571 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2006.

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

9. Sono prorogate per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1° gennaio 2006.

10. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»;

2) le parole: «al 90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'85 per cento»;

b) al comma 5, le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

11. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006.

12. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006».

13. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. Identico.

11. Identico.

12. Identico.

13. Identico.

14. Identico.

15. All'articolo 11, comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e successive modificazioni, le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «sette anni».

16. Per la valorizzazione delle attività di ricerca avanzata, alta formazione, inter-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

scambio culturale e scientifico tra istituzioni universitarie di alta formazione europea ed internazionale e applicazione dei risultati acquisiti dai consorzi interuniversitari di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 agosto 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2003, e al decreto del medesimo Ministro del 30 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2003, per ciascuna delle due destinazioni sopra indicate è autorizzata l'ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, impregiudicata l'attuazione di quanto previsto negli accordi di programma in data 23 giugno 2004 e 25 giugno 2004 con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

17. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui all'articolo 52, comma 21, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

18. Per garantire il completamento delle opere infrastrutturali di accessibilità al Polo esterno della fiera di Milano, ricomprese nell'ambito «Accessibilità Fiera di Milano» previsto dalla deliberazione del CIPE n. 121 del 21 dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 21 marzo 2002, sono autorizzate le seguenti spese: a favore dell'ANAS, per le opere di viabilità per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008; a favore del comune di Milano, per la realizzazione dei collegamenti pubblici e delle opere di interscambio a servizio del Polo esterno per l'importo di 2,5 milioni di euro per l'anno 2006, di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 22.

(Patto di stabilità interno)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e a modifica di quanto stabilito per il patto di stabilità interno dall'articolo 1, commi da 21 a 41, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2006-2008 con il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti commi, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 21-bis.

(Limite minimo al versamento del debito e al rimborso del credito d'imposta)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, in sede di dichiarazione dei redditi e riferito alla singola imposta o addizionale, non si esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di imposta se l'importo risultante della dichiarazione non supera il limite di 12 euro. La disposizione si applica anche alle dichiarazioni eseguite con il modello 730. Se la dichiarazione con il modello 730 viene comunque presentata, non è dovuto, ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d'imposta, alcun compenso a carico del bilancio dello Stato.

CAPO III

PATTO DI STABILITÀ INTERNO

Art. 22.

(Patto di stabilità interno)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 3,8 per cento e, per gli anni 2007 e 2008, non può essere superiore al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno precedente aumentato, rispettivamente, dello 0,4 per cento e del 2,5 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 6,9 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

3. Il complesso delle spese correnti, con esclusione di quelle di carattere sociale, per ciascuna provincia, per ciascun comune con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per ciascuna comunità montana con popolazione superiore a 50.000 abitanti, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese correnti dell'anno 2004 diminuito del 6,7 per cento; per l'anno 2007, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2006 diminuito dello 0,3 per cento e, per l'anno 2008, al complesso delle corrispondenti spese correnti dell'anno 2007 aumentato dell'1,9 per cento. Per gli stessi enti il complesso delle spese in conto capitale, determinato ai sensi del comma 5, non può essere superiore, per l'anno 2006, al corrispondente ammontare di spese in conto capitale dell'anno 2004 aumentato del 10 per cento e, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, al complesso delle corrispondenti spese in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

conto capitale dell'anno precedente aumentato del 4 per cento.

4. Il complesso delle spese correnti di cui al commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa, al netto delle:

a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la sanità per le sole regioni, cui si applica la specifica disciplina di settore;

c) spese per trasferimenti correnti destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

d) spese di carattere sociale quali risultano dalla classificazione per funzioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194.

5. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 2 e 3 deve essere calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, al netto delle:

a) spese per trasferimenti in conto capitale destinati alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato e individuate dall'ISTAT nell'elenco annualmente pubblicato in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

b) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e altre attività finanziarie, da conferimenti di capitale e da concessioni di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 1 possono eccedere i limiti di spesa stabiliti dai commi 2 e 3 per le spese in conto capitale nei limiti derivanti da corrispondenti riduzioni di spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

corrente aggiuntive rispetto a quelle stabilite dagli stessi commi 2 e 3.

7. Per gli anni 2006, 2007 e 2008, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministero dell'economia e delle finanze il livello delle spese correnti e in conto capitale, nonché dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2006-2008, anche con riferimento, per quanto riguarda le spese di personale, a quanto previsto ai punti 7 e 12 dell'accordo sottoscritto tra Governo, Regioni e autonomie locali in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005; in caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono, alle finalità di cui al presente articolo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti degli enti ed organismi strumentali.

8. Gli enti di nuova istituzione nell'anno 2006, o negli anni successivi, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno in cui è disponibile la base annua di calcolo su cui applicare dette regole.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, al fine di realizzare le riduzioni di spesa corrente di misura non inferiore a quelle ivi indicate, costituiscono obiettivi prioritari di contenimento della spesa pubblica nell'ambito dell'obiettivo generale in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dividuato dal patto di stabilità interno per le regioni e gli enti locali.

10. Continuano ad applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 37, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua *pro capite*, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media *pro capite* del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. I limiti di spesa per gli enti locali sono determinati in misura più favorevole o sfavorevole rispetto a quelli previsti dal comma 3 a seconda che l'ente presenti un livello di spesa annua *pro capite*, rispettivamente inferiore o superiore alla spesa media *pro capite* del triennio 2002-2004 della fascia demografica di appartenenza quale individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 22, lettera *a*), della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I limiti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, **di concerto con il Ministro dell'interno** e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura tale che venga comunque conseguito l'obiettivo complessivo di finanza pubblica stabilito per gli enti locali dal presente articolo.

12. All'articolo 113 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fatta salva l'applicazione dei commi 2 e 13 in materia di proprietà delle reti»;

b) al comma 13, primo periodo, le parole: «che è incredibile» sono sostituite dalle seguenti: «o a società a capitale pubblico necessariamente maggioritario i cui soci privati portatori del capitale di minoranza siano scelti con procedure di gara ad evidenza pubblica»;

c) al comma 13, terzo periodo, la parola: «suddetta» è sostituita dalle seguenti: «a capitale interamente pubblico».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 23.

(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)

1. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale e comunale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, già confermate, per l'anno 2004, dall'articolo 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, per l'anno 2005, dall'articolo 1, comma 65, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per l'anno 2006.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. I contributi e le altre provvidenze in favore degli enti locali di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono confermati nello stesso importo per l'anno 2006.

Art. 24.

(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)

1. Sono tenute alla codificazione uniforme di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 23.

(Compartecipazione locale all'IRPEF e trasferimenti per gli enti locali)

Identico

Art. 24.

(Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici - SIOPE)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 25.

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per i proventi dei titoli obbligazionari emessi dagli enti territoriali ai sensi degli articoli 35 e 37 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, si applica il regime tributario di cui all'articolo 2. Tale imposta spetta agli enti territoriali emittenti ed è agli stessi versata con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

CAPO IV

ONERI DI PERSONALE

Art. 26.

(Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2004-2005 dall'articolo 3, comma 46, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 88, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno 2006, di 390 milioni di euro da destinare anche all'incentivazione della produttività.

2. Le risorse previste dall'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e dall'articolo 1, comma 89, della legge 30

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 25.

(Regolamento finanziario sulle emissioni obbligazionarie dei comuni)

Identico

CAPO IV

ONERI DI PERSONALE

Art. 26.

(Adeguamento delle risorse contrattuali per il biennio 2004-2005 a seguito del protocollo d'intesa del 27 maggio 2005)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dicembre 2004, n. 311, per i miglioramenti economici e per l'incentivazione della produttività al rimanente personale statale in regime di diritto pubblico riferite al biennio 2004-2005 sono incrementate di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 con specifica destinazione di 136 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2004-2005 derivanti dall'attuazione del protocollo di intesa sottoscritto dal Governo e delle organizzazioni sindacali il 27 maggio 2005, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, sono posti a carico del bilancio dello Stato per un importo complessivo di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. La presente disposizione non si applica alle regioni a statuto speciale, alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché agli enti locali ricadenti nel territorio delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale si applica il comma 7.

4. Al riparto delle risorse indicate al comma 3 tra le amministrazioni dei comparti interessati si provvede, dopo la sottoscrizione dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle modalità e dei criteri che saranno definiti, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

6. Le somme indicate ai commi 1, 2 e 3, comprensive degli oneri contributivi e del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

7. Per le finalità indicate al comma 3 del presente articolo, in deroga a quanto stabilito dall'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 213 milioni di euro a decorrere dal 2006.

Art. 27.

*(Risorse rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007)*

1. Per il biennio 2006-2007, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 230 milioni di euro per l'anno 2006 e in 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

2. Per il biennio 2006-2007, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2006 e in 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007 con specifica destinazione, rispettivamente, di 70 e 105 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

3. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 27.

*(Risorse rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11, comma 3, lettera *h*), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 1.

Art. 28.

*(Limiti all'utilizzo di personale
a tempo determinato)*

1. A decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 28.

*(Limiti all'utilizzo di personale
a tempo determinato)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

plicazione le specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

2. Per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), l'Agenzia per i servizi sanitari regionali (ASSR), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), nonché per le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.

Art. 29.

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

1. A decorrere dall'anno 2006 l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle uni-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 29.

(Interventi in materia di risorse destinate alla contrattazione integrativa e di lavoro straordinario)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

versità, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. È fatto divieto di costituire i fondi in assenza di certificazione, da parte degli organi di controllo di cui al comma 1, della compatibilità economico-finanziaria dei fondi relativi al biennio precedente.

3. L'ammontare complessivo dei fondi può essere incrementato degli importi fissi previsti dai contratti collettivi nazionali, che non risultino già confluiti nei fondi dell'anno 2004.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, al fine di uniformare i criteri di costituzione dei fondi, le eventuali risorse aggiuntive ad essi destinate devono coprire tutti gli oneri accessori, ivi compresi quelli a carico delle amministrazioni, anche se di pertinenza di altri capitoli di spesa.

5. Gli importi relativi alle spese per le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria continuano ad essere a carico dei pertinenti fondi e sono portati, in ragione d'anno, in detrazione dai fondi stessi per essere assegnati ai capitoli stipendiali fino alla data del passaggio di area o di categoria dei dipendenti che ne hanno usufruito, o di cessazione dal servizio a qualsiasi titolo avvenuta. A decorrere da tale data i predetti importi sono riassegnati, in base alla vigente normativa contrattuale, ai fondi medesimi.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2006, le amministrazioni pubbliche, ai fini del finanziamento della contrattazione integrativa, tengono conto dei processi di rideterminazione delle dotazioni organiche e degli effetti delle limitazioni in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

7. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono, per gli enti diversi dalle amministrazioni statali, al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi negli anni successivi.

8. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza l'organo di controllo interno equivalente, vigila sulla corretta applicazione della normativa del presente articolo anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 40, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in ordine alla nullità ed inapplicabilità delle clausole contrattuali difformi.

9. Per il triennio 2006-2008, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del Dipartimento della protezione civile, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'amministrazione della giustizia per i servizi istituzionali a turno di custodia e sorveglianza dei detenuti e degli internati e per i servizi di traduzione dei medesimi nonché per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 30.

(*Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale*)

1. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui all'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, le spese di personale sono considerate al netto:

a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente all'anno 2004 e delle spese per assunzioni di personale a tempo indeterminato consentite ai sensi dell'articolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

3. Gli enti destinatari del presente articolo, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 1, alle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 30.

(*Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonché alle altre specifiche misure in materia di personale.

4. Gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono altresì concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dell'articolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigenti.

5. Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili all'anno 2005 come individuate dall'articolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

6. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni del presente articolo costituiscono strumento di rafforzamento della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Gli effetti di tali disposizioni sono valutati nell'ambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della medesima Intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

7. Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal presente articolo si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma, at-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

traverso apposita certificazione, sottoscritta dall'organo di revisione contabile, da inviarsi al Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario di riferimento.

8. Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dall'attuazione del presente articolo restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldi.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Art. 31.

(*Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale*)

1. L'articolo 18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che prevede la possibilità di ripartire una quota percentuale dell'importo posto a base di gara tra il responsabile unico del progetto e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori si interpreta nel senso che tale quota percentuale è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

2. Le somme finalizzate alla corresponsione di compensi professionali comunque dovuti al personale dell'avvocatura interna delle amministrazioni pubbliche sulla base di specifiche disposizioni contrattuali sono da considerare comprensive degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro.

3. L'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che ai fini del mutamento di sede la domanda o la disponibilità o il consenso co-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 31.

(*Disposizioni per il contenimento degli oneri di personale*)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

munque manifestato dai magistrati per il cambiamento della località sede di servizio è da considerare, ai fini del riconoscimento del beneficio economico previsto dalla citata disposizione, come domanda di trasferimento di sede.

4. Nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la determinazione dell'equo indennizzo spettante per la perdita dell'integrità fisica riconosciuta dipendente da causa di servizio si considera l'importo dello stipendio tabellare in godimento alla data di presentazione della domanda, con esclusione di tutte le altre voci retributive anche aventi carattere fisso e continuativo.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai dipendenti che abbiano presentato domanda antecedentemente alla data del 1° gennaio 2006.

6. L'articolo 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, così come interpretato dall'articolo 3, comma 73, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, continua ad applicarsi anche nel triennio 2006-2008.

7. L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978, n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in quelli di recepimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, non riguardate direttamente dal comma 7 del presente articolo, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

9. Tutte le indennità collegate a specifiche posizioni d'impiego o servizio o comunque rapportate all'indennità di trasferta, comprese quelle di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 86, all'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, e successive modificazioni, e all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, restano stabilite nelle misure spettanti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

10. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

«Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».

11. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse.

12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, **per i quali non trova diretta applicazione il** comma 7 del presente articolo, adottano, anche in deroga alle specifiche disposizioni di legge e contrattuali, le conseguenti determinazioni sulla base dei rispettivi ordinamenti nel rispetto della propria autonomia organizzativa.

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. Sono contestualmente soppresse tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'Amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate.

13. Le disposizioni del presente articolo, escluso il comma 3, costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi.

Art. 32.

(Vicedirigenza)

1. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per il personale del comparto Ministeri è stanziata la somma di 15 milioni di euro per l'anno 2006 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatiche nonché alle forze **di polizia** ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. **Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale.**

13. Alla legge 22 luglio 1961, n. 628, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) ispettorati regionali, con sede in ogni capoluogo di regione od in comune sede di Corte di appello»;

b) all'articolo 11, primo comma, il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, con sede in ogni capoluogo di regione od in comune sede di Corte di appello».

14. Identico.

Art. 32.

(Vicedirigenza)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 33.
(*Mobilità*)

1. Al fine di potenziare l'attuazione della mobilità, è costituito un fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze con uno stanziamento annuale pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006. Tale fondo è destinato alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, alle agenzie, incluse le agenzie fiscali, agli enti pubblici non economici, agli enti di ricerca e agli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che attivino mobilità di personale di livello non dirigenziale attraverso bandi e avvisi o per mobilità collettiva con il vincolo della destinazione a sedi che presentano vacanze di organico superiori al 40 per cento.

2. I criteri per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le risorse possono essere assegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, solo subordinatamente all'effettivo perfezionamento dei trasferimenti per mobilità.

3. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 33.
(*Mobilità*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 34.

(Proroga contratti a tempo determinato)

1. I Ministeri per i beni e le attività culturali, della giustizia, della salute e l'Agenzia del territorio sono autorizzati ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio con contratti di lavoro a tempo determinato, prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 117, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministero dell'economia e delle finanze può continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2006 del personale utilizzato ai sensi dell'articolo 47, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

2. Il Ministero della giustizia, per le esigenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 66, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, entro il limite di spesa di 6 milioni di euro.

3. Possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2006 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dagli organi della magistratura amministrativa nonché i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'INAIL già prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 118, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, i cui oneri continuano ad essere posti a carico dei bilanci degli enti predetti.

4. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto a tempo determinato o con convenzione o con altra forma di flessibilità e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 34.

(Proroga contratti a tempo determinato)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di collaborazione nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata per lo stesso personale nell'anno 2005 dalla predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio dell'Agenzia. Il CNIPA è autorizzato a prorogare, fino al 31 dicembre 2006, i rapporti di lavoro del personale con contratto a tempo determinato in servizio nell'anno 2005. I relativi oneri continuano a fare carico sul bilancio del Centro.

5. L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (EN-PALS) può continuare ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale in servizio nell'anno 2005 con contratto di lavoro a tempo determinato, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziato per lo stesso personale nell'anno 2005. I relativi oneri continuano ad essere posti a carico del bilancio dell'Ente.

6. Il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo determinato assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, nei limiti della spesa sostenuta per lo stesso personale nell'anno 2005.

7. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate unicamente nel rispetto delle limitazioni e delle modalità previste dalla normativa vigente per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. I rapporti in essere instaurati con il personale interessato alla predetta conversione sono comunque prorogati al 31 dicembre 2006.

8. I comandi del personale della società Poste italiane Spa e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogati al 31 dicembre 2006.

9. Per la proroga delle attività di cui all'articolo 78, comma 31, della legge 23 di-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cembre 2000, n. 388, è autorizzata per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 la spesa di 370 milioni di euro.

Art. 35.

(Assunzioni di personale)

1. Per l'anno 2006, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assicurata l'assunzione di 2.500 unità di personale da impiegare direttamente in compiti di ordine e sicurezza pubblica, di cui 1.500 per la Polizia di Stato. Alla ripartizione di tali unità si provvede con le procedure di cui allo stesso comma 96, ultimo periodo, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'articolo 34, commi 1 e 6, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni inte-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 35.

(Assunzioni di personale)

1. *Identico.*

2. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dal personale di cui all'articolo 34, commi **da 1 a 6 della presente legge**, le amministrazioni ivi richiamate possono avviare, in deroga all'articolo 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore a 7.000 unità di personale a tempo indeterminato. Nella valutazione dei titoli vengono considerati prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Alla ripartizione del predetto contingente fra le varie amministrazioni si provvede con le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ressate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Le amministrazioni di cui al comma 2 sono tenute a trasmettere previamente al Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze copia del bando dei concorsi autorizzati.

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5 del presente articolo. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 1 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 1. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata dall'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale, da inoltrare entro il 31 gennaio 2006 alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. *Identico.*

4. Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte per gli anni 2007 e 2008 in deroga al divieto di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e secondo le modalità previste dal comma 5 del presente articolo. Per i medesimi anni 2007 e 2008, le amministrazioni di cui al comma 2 possono continuare ad avvalersi del personale ivi indicato, fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

5. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, le amministrazioni predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al comma 2. I predetti piani, corredati da una relazione tecnica dimostrativa delle implicazioni finanziarie, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

6. Per consentire le assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 4, nonché la temporanea prosecuzione dei rapporti di lavoro diretti ad assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali nelle more della conclusione delle procedure di reclutamento

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

previste dai commi da 1 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

previste dai commi da 2 a 5, a decorrere dall'anno 2007 è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per un importo pari a 180 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede, sulla base dei piani di cui al comma 5, al trasferimento alle amministrazioni interessate alle procedure di reclutamento previste dal presente articolo delle occorrenti risorse finanziarie. Gli enti con autonomia di bilancio provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nell'ambito delle risorse dei relativi bilanci.

7. A decorrere dall'avvio delle procedure di assunzione dei vincitori dei concorsi di cui al comma 2, le relative amministrazioni non possono avvalersi di personale a tempo determinato per le funzioni di cui al comma 2.

8. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 del presente articolo.

9. All'articolo 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 36.

(Gestioni previdenziali)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2006:

a) in 440,84 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'ENPALS;

b) in 108,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad in-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nel solo caso di cui al comma 1, lettera c-bis), le commissioni di certificazione istituite presso le direzioni provinciali del lavoro e le province limitano la loro funzione alla ratifica di quanto certificato dalla commissione di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

10. A valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerate prioritarie le assunzioni del personale della Polizia penitenziaria, con le modalità previste dal comma 97 dello stesso articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA
PREVIDENZIALE E SOCIALE

Art. 36.

(Gestioni previdenziali)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tegrazione dei trasferimenti di cui alla lettera *a*), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2006 in 16.181,23 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *a*), e in 3.998,46 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera *b*).

3. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera *a*), della somma di 1.006,21 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,43 milioni di euro e di 56,31 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 369 milioni di euro per l'esercizio 2004 ed in 300 milioni di euro per l'anno 2005:

a) per l'anno 2004, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2004, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 228,69 milioni di euro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico:*

a) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 140,31 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

b) per l'anno 2005, sono utilizzate le seguenti risorse:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la sopra citata gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) le somme trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali risultate, nel loro complesso, eccedenti sulla base dei bilanci consuntivi per le esigenze delle predette gestioni, evidenziate nella contabilità del predetto Istituto ai sensi dell'articolo 35, comma 6, della predetta legge n. 448 del 1998, per un ammontare complessivo pari a 182,05 milioni di euro.

5. Il contributo a carico dello Stato a favore dell'ENPALS previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*:

1) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la **gestione di cui al numero 1) della lettera a)**, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2004 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 117,95 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

2) *identico*.

5. *Identico*.

6. Per i lavoratori dell'industria mineraria siciliana e degli annessi stabilimenti, ammessi ai benefici di cui alla legge della Regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e successive modificazioni, la base di calcolo per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è determinata dall'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, ai sensi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 37.

*(Risorse finanziarie
per il Servizio sanitario nazionale)*

1. Nell'ambito del settore sanitario, al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, restano fermi:

a) gli obblighi posti a carico delle regioni, nel settore sanitario, con la citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, finalizzati a garantire l'equilibrio economico finanziario, a mantenere i livelli essenziali di assistenza, a rispettare gli ulteriori adempimenti di carattere sanitario previsti dalla medesima intesa e a prevedere, ove si prospettassero situazioni di squilibrio nelle singole aziende sanitarie, la contestuale presentazione di piani di rientro pena la dichiarazione di decadenza dei rispettivi direttori generali;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della citata legge della Regione siciliana n. 42 del 1975, come previsto dalle leggi 26 aprile 1982, n. 214, e 28 marzo 1991, n. 105. La disposizione del presente comma ha valore di interpretazione autentica quanto ai destinatari del primo comma dell'articolo 1 della legge 26 aprile 1982, n. 214, e del comma 1 all'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 105.

7. A favore degli eredi delle vittime dell'evento occorso ad Ustica il 27 giugno 1980 è riconosciuta una indennità nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2006. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

CAPO VI

INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO

Art. 37.

*(Risorse finanziarie
per il Servizio sanitario nazionale)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) l'obbligo di adottare i provvedimenti necessari di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Al fine di agevolare la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1, il livello complessivo della spesa del Servizio sanitario nazionale, al cui finanziamento concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è incrementato di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. L'incremento di cui al primo periodo è da ripartire tra le regioni, secondo criteri e modalità concessive definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che prevedano comunque, per le regioni interessate, la stipula di specifici accordi diretti all'individuazione di obiettivi di contenimento della dinamica della spesa al fine della riduzione strutturale del disavanzo.

Art. 38.

*(Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi **finanziari** regionali)*

1. Lo Stato, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, concorre al ripiano dei disavanzi del Servizio sanitario nazionale per gli anni 2002, 2003 e 2004. A tal fine è autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2006.

2. L'accesso al concorso di cui al comma 1, da ripartire tra le regioni con decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 38.

(Concorso dello Stato al ripiano dei disavanzi regionali e norme sui tempi di attesa. Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni)

1. *Identico.*

2. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è subordinato all'espressione, entro il termine del 31 marzo 2006, da parte della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'intesa sullo schema di Piano sanitario nazionale 2006-2008, nonché, entro il medesimo termine, alla stipula di una intesa tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che preveda la realizzazione da parte delle regioni degli interventi previsti dal Piano nazionale di contenimento dei tempi di attesa, da allegare alla medesima intesa e che contempli:

a) l'elenco di prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, per le quali sono fissati nel termine di novanta giorni dalla stipula dell'intesa, nel rispetto della normativa regionale in materia, i tempi massimi di attesa da parte delle singole regioni;

b) la previsione che, in caso di mancata fissazione da parte delle regioni dei tempi di attesa di cui alla lettera a), nelle regioni interessate si applicano direttamente i parametri temporali determinati, entro novanta giorni dalla stipula dell'intesa, in sede di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) *identica*;

c) fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle unità sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, nonché in coerenza con i parametri temporali determinati in sede

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a*), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti;

d) la determinazione della quota minima delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, da vincolare alla realizzazione di specifici progetti regionali ai sensi dell'articolo 1, comma 34-*bis*, della medesima legge, per il perseguimento dell'obiettivo del Piano sanitario nazionale di riduzione delle liste di attesa, ivi compresa la realizzazione da parte delle regioni del Centro unico di prenotazione (CUP), che opera in collegamento con gli ambulatori dei medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le altre strutture del territorio, utilizzando in via prioritaria i medici di medicina generale ed i pediatri di libera scelta;

e) l'attivazione nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) di uno specifico flusso informativo per il monitoraggio delle liste di attesa, che costituisca obbligo informativo ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

f) la previsione che, a certificare la realizzazione degli interventi in attuazione del Piano nazionale in materia di liste di attesa, provveda il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'articolo 9 della citata intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.

3. Alle aziende sanitarie ed ospedaliere è vietato sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni di cui al citato decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

di fissazione degli *standard* di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le prestazioni di cui all'elenco previsto dalla lettera *a*), con l'indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, **senza oneri a carico degli assistiti se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa in base alla normativa vigente;**

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Le regioni e le province autonome adottano, sentite le associazioni a difesa dei consumatori e degli utenti, operanti sul proprio territorio e presenti nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, disposizioni per regolare i casi in cui la sospensione dell'erogazione delle prestazioni è legata a motivi tecnici, informando successivamente, con cadenza semestrale, il Ministero della salute secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2002.

4. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle prescrizioni medesime, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Con decreto del Ministro della salute, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni, cui sono affidati compiti di promozione di iniziative formative e di informazione per il personale medico e per i soggetti utenti del Servizio sanitario, di monitoraggio, studio e predisposizione di linee-guida per la fissazione di criteri di priorità di appropriatezza delle prestazioni, di forme idonee di controllo dell'appropriatezza delle **prescrizioni delle medesime prestazioni**, nonché di promozione di analoghi organismi a livello regionale e aziendale. Con detto decreto del Ministro della salute è fissata la composizione della Commissione, che comprende la partecipazione di esperti in medicina generale, assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, di rappresentanti del Ministero della salute, di rappresentanti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di un rappresentante del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. Le linee-guida sono adottate con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

5. Ai soggetti responsabili delle violazioni al divieto di cui al comma 3 è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di mille euro ad un massimo di seimila euro. Ai soggetti responsabili delle violazioni all'obbligo di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è applicata la sanzione amministrativa da un minimo di cinquemila euro ad un massimo di ventimila euro. Spetta alle regioni e alle province autonome l'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma, secondo i criteri fissati dalla Commissione prevista dal comma 4 del presente articolo.

Art. 39.

(Completamento degli interventi sanitari e miglioramento dell'offerta sanitaria)

1. Nel completamento del proprio programma di investimenti in attuazione dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, le regioni destinano le risorse residue finalizzate alla costruzione, ristrutturazione e adeguamento di presidi ospedalieri ad interventi relativi a presidi comprensivi di degenze per acuti con numero di posti letto non inferiore a 250 ovvero a presidi per lungodegenza e riabilitazione con numero di posti letto non inferiore a 120.

2. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla costituzione della Commissione. Alla Commissione è altresì affidato il compito di fissare i criteri per la determinazione delle sanzioni amministrative previste dal comma 5. Ai componenti della Commissione spetta il solo trattamento di missione. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2006.

5. *Identico.*

Art. 39.

(Completamento degli interventi sanitari e miglioramento dell'offerta sanitaria)

1. *Identico.*

2. La cessione a titolo di donazione di apparecchiature e altri materiali dismessi da

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

3. L'Alleanza provvede, sulla base delle informazioni acquisite, a promuovere i necessari contatti per facilitare le donazioni nonché a tenere un inventario aggiornato delle attrezzature disponibili. L'Alleanza provvede, altresì, alla produzione di un rapporto biennale sulle attività svolte indirizzato al Ministero della salute e alla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, del-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico **di diritto pubblico** e altre organizzazioni similari nazionali a beneficio delle strutture sanitarie nei Paesi in via di sviluppo o in transizione è promossa e coordinata dall'Alleanza degli ospedali italiani nel mondo, di seguito denominata «Alleanza». Gli enti del Servizio sanitario nazionale comunicano all'Alleanza, secondo modalità con essa preventivamente definite, le informazioni relative alla disponibilità delle attrezzature sanitarie in questione allegando il parere favorevole della regione interessata.

3. *Identico.*

4. Presso il Ministero della salute, al fine di verificare che i finanziamenti siano effettivamente tradotti in servizi per i cittadini, secondo criteri di efficienza ed appropriatezza, è realizzato un Sistema nazionale di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria (SiVeAS), che si avvale delle funzioni svolte dal Nucleo di supporto per l'analisi delle disfunzioni e la revisione organizzativa (SAR), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 1984, n. 733, e all'articolo 4 della legge 1° febbraio 1989, n. 37, ed a cui sono ricondotte le attività di cui all'articolo 1, comma 172, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, del sistema di monitoraggio configurato dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, del-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, operanti nel campo della valutazione degli interventi sanitari, nonché di esperti nel numero massimo di 20 unità. Per la copertura dei relativi oneri è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

6. La Commissione unica sui dispositivi medici, istituita dall'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, oltre a svolgere i compiti previsti dal predetto articolo, esercita, su richiesta del Ministro della salute o della Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, funzioni consultive su qualsiasi questione concernente i dispositivi medici.

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, nonché del Comitato di cui all'articolo 9 della citata Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da **emanare** entro il 31 marzo 2006, sono definite le modalità di attuazione del SiVeAS.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da **emanare** entro il 31 marzo 2006, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico **di diritto pubblico**, degli istituti zooprofilattici sperimentali e delle aziende ospedaliere universitarie.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. Fermo restando il principio della libera scelta da parte dei cittadini per l'accesso alle strutture sanitarie anche appartenenti a regioni diverse da quelle di appartenenza, in applicazione degli articoli 8-*sexies* e 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, al fine del rispetto da parte delle regioni dell'equilibrio economico finanziario e dell'estensione dei criteri di appropriatezza anche alle prestazioni erogate in regime di mobilità sanitaria interregionale, viene stabilito un tetto massimo regionale di rimborsabilità e di compensabilità entro il quale le singole regioni regolano l'attività erogata dalle proprie strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Dal tetto sono escluse le prestazioni erogate ai pazienti oncologici e quelle di ricovero relative alle discipline di alta specialità.

9. In coerenza con le risorse programmate per il Servizio sanitario nazionale:

a) il Ministero della salute promuove, attraverso le procedure di cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, una rimodulazione delle prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, finalizzata ad incrementare qualitativamente e quantitativamente l'offerta di prestazioni in regime ambulatoriale e, corrispondentemente, decrementare l'offerta di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero;

b) in materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, si provvede alla modifica di quanto già previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, in modo da prevedere che la fornitura di prodotti monouso per stomizzati e incontinenti e per la prevenzione e cura delle lesioni da decubito venga inserita nel livello essenziale di assi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

stenza integrativa e che sia istituito il repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale.

10. Per le finalità di cui al comma 9, lettera *a*), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie di assistenza ed i servizi relativi alle aree di offerta del Piano sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

11. I fondi destinati, mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero della salute, a servizi e finalità di sanità pubblica nonché al pagamento di emolumenti di qualsiasi tipo comunque dovuti al personale amministrato o di spese per servizi e forniture prestati agli uffici medesimi, non sono soggetti ad esecuzione forzata.

12. All'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le risorse di cui al comma 8, lettere *b*) e *c*), affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia»;

b) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-bis. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-ter. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico:*

a) identica;

b) identica;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.»;

c) dopo il comma 11 è inserito il seguente:

«11-bis. Dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».

13. Con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di versamento riferite all'attuazione di quanto previsto al comma 12.

14. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 2, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), numero iii), del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

15. Al comma 18 dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «al netto» sono sostituite dalla seguente: «decurtate».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) *identica*:

«11-bis. **Con effetto** dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data del 31 dicembre 2004».

13. *Identico*.

14. Al fine di consentire all'Agenzia italiana del farmaco lo svolgimento delle funzioni istituzionali alla stessa affidate, con particolare riguardo all'obbligo del mantenimento della spesa farmaceutica, stabilito dall'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la dotazione organica complessiva della medesima Agenzia è determinata dal 1° gennaio 2006 nel numero di 190 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia. La ripartizione della dotazione organica sarà determinata con successivo provvedimento ai sensi degli articoli 6, comma 3, lettera c), e 10, comma 2, lettera a), **capoverso iii)**, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245.

15. *Identico*.

16. Per consentire all'Agenzia per i servizi sanitari regionali di far fronte, tempestivamente e compiutamente, ai compiti previsti dall'articolo 38 in materia di liste di attesa, e in particolare per l'attività di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 40.

*(Modificazioni al decreto legislativo
18 febbraio 2000, n. 56)*

1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2. **A tale scopo entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è avviato un tavolo tecnico per la predisposizione di un piano che preveda, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

supporto al Ministero della salute nel monitoraggio dei tempi di attesa, nonché ai compiti fissati dall'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, il Ministro della salute può disporre presso l'Agenzia medesima, su richiesta della stessa, il distacco fino a dieci unità di personale di ruolo del Ministero della salute, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il programma annuale di attività dell'Agenzia prevede, negli anni 2006, 2007 e 2008, uno specifico piano di lavoro per la realizzazione dei compiti di cui al presente comma, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

17. Considerato che i farmaci di automedicazione già dispongono di confezioni di dimensioni appropriate ai fini terapeutici, al comma 1 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad esclusione dei farmaci di automedicazione».

Art. 40.

(Modificazioni alla disciplina recata dal decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56)

1. Per gli anni dal 2002 al 2005 il decreto di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, può apportare le modifiche alle specifiche tecniche di cui all'allegato A) del medesimo decreto, al fine di rispettare le quote annuali come determinate ai sensi del comma 2 **del presente articolo.**

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

province autonome di Trento e di Bolzano, la progressiva erogazione alle regioni che ne hanno titolo delle rispettive spettanze.

2. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

3. Al decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, commi 1 e 2, le parole: «1° gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2007»;

b) all'articolo 13, comma 3, le parole: «Per il periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2001-2005»;

c) all'articolo 13 comma 3, è aggiunto il seguente periodo: «Per gli anni 2004 e 2005 l'aliquota dell'addizionale è commisurata allo 0,9 per cento.»;

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF» sono inserite le seguenti: «**commisurata all'aliquota dello**

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Per l'anno 2002 la quota di cui all'articolo 7, comma 3, del citato decreto legislativo n. 56 del 2000 è ridotta del 5 per cento e, per gli anni 2003-2005, è ridotta di un ulteriore 1,5 per cento per ogni anno. Le risorse rivenienti dalle predette riduzioni annuali sono ripartite in base ai parametri di cui al predetto allegato A). A decorrere dall'anno 2003 la somma delle differenze positive fra gli importi attribuiti ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000 e l'ammontare dei trasferimenti soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto, **al netto del gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF e dell'accisa sulle benzine di cui agli articoli 3 e 4 del richiamato decreto**, non può essere superiore a quella riscontrata nel 2002, incrementata per ciascun anno di un importo pari alla suddetta somma.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) all'articolo 13, comma 4, le parole: «relativi al periodo 2001-2004» sono sostituite dalle seguenti: «relativi al periodo di cui al comma 3» e dopo le parole: «addizionale regionale all'IRPEF **commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento**» sono inserite

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

0,5 per cento per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) all'articolo 13, comma 7, dopo le parole: «commisurata all'aliquota dello 0,5 per cento» sono inserite le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005».

4. Le risorse finanziarie dovute alle regioni a statuto ordinario in applicazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 sono corrisposte secondo un piano graduale definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 marzo 2006.

5. La determinazione delle aliquote e compartecipazioni definitive di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è effettuata con riferimento all'anno 2006 con le modalità previste dall'articolo 5, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000.

6. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «**ai fini** dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «**ai fini** dell'aliquota provvisoria».

CAPO VII

ENTRATE

Art. 41.

(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)

1. All'articolo 109 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

le seguenti: «per il periodo 2001-2003 e dello 0,9 per cento per gli anni 2004 e 2005»;

e) *identica*.

4. *Identico*.

5. *Identico*.

6. All'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «dell'aliquota definitiva» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota provvisoria».

CAPO VII

ENTRATE

Art. 41.

(Indeducibilità di minusvalenze su dividendi non tassati)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Le minusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all'articolo 85, comma 1, lettere *c*) e *d*), e i relativi costi.

3-ter. Con riferimento alle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni che soddisfino i requisiti per l'esenzione di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 87, le disposizioni del comma 3-bis si applicano limitatamente a quelli acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti il realizzo.

3-quater. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, anche con riferimento ai differenziali negativi di natura finanziaria derivanti da operazioni iniziate nel periodo d'imposta o in quello precedente sulle azioni, quote e strumenti finanziari simili alle azioni di cui al comma 3-bis».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Art. 42.

(Grandi reti di trasmissione di energia)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per la tutela ambientale e per la salvaguardia dell'ecosistema, è istituita l'addizionale erariale

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 42.

(Grandi reti di trasmissione di energia)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

al canone e alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con grandi reti di trasmissione dell'energia.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono determinati l'importo dell'addizionale, commisurato anche all'estensione della rete, dovuto dai proprietari delle condotte di cui al comma 1, le modalità di versamento della predetta addizionale e le altre disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

3. L'addizionale è a carico dei proprietari delle condotte di cui al presente articolo e ne sono vietate la rivalsa e la traslazione sugli utenti nonché la deduzione ai fini delle imposte sui redditi.

4. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare maggiori entrate per il bilancio dello Stato non inferiori a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Art. 43.

(*Aggiornamento sanzioni*)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 28 febbraio 2006 sono aggiornati gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali. L'attuazione del presente articolo assicura entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2006 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 43.

(*Aggiornamento sanzioni*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

TITOLO II

CAPO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, ALLA SOLIDARIETÀ, ALLA RICERCA E ALLO SVILUPPO

Art. 44.

(Fondo famiglia e solidarietà)

1. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi volti al sostegno delle famiglie e della solidarietà per lo sviluppo socio-economico, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione finanziaria di 1.140 milioni di euro per l'anno 2006.

Art. 45.

(5 per mille per volontariato e ricerca)

1. Per l'anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO II

DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO

CAPO I

SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE, ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA RICERCA

Art. 44.

(Fondo famiglia e solidarietà)

Identico

Art. 45.

(5 per mille per volontariato e ricerca)

1. *Identico:*

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4,

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

b) finanziamento della ricerca, scientifica e sanitaria, e dell'università;

c) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.

2. Resta fermo il meccanismo dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. Le somme corrispondenti alla quota di cui al comma 1 sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle scelte espresse dai contribuenti, risultanti dal rendiconto generale dello Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Art. 46.

(Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie)

1. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) *identica*;

c) *identica*.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse, **sentite le Commissioni parlamentari competenti relativamente alla finalità di cui al comma 1, lettera a)**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare un apposito fondo.

Art. 46.

(Indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie)

1. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito, è costituito, a decorrere dall'anno 2006, un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo è alimentato con le risorse di cui al comma 3, previo loro versamento al bilancio dello Stato.

2. Ai benefici di cui al comma 1 sono ammessi anche i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in conseguenza del *default* dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina.

3. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso regolamento sono altresì definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cessioni degli stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti di cui al presente testo unico hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purché recante data certa. Nel caso delle pensioni e degli altri trattamenti previsti nel quarto comma è fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.»;

b) all'articolo 5, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Le operazioni di prestito concesse ai sensi del presente testo unico devono essere

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

conformi a quanto previsto dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 4 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2003, e dalla vigente disciplina in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali per i servizi bancari, finanziari ed assicurativi.»;

c) all'articolo 5, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Qualora il debitore ceduto sia una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, trova applicazione il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per gli atti relativi ai prestiti e alle operazioni di cessione degli stipendi, salari pensioni e altri emolumenti, secondo le modalità individuate dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, da emanare entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge n. 80 del 2005.»;

d) all'articolo 28, secondo comma, le parole: «a decorrere dal primo del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «nei termini di cui all'articolo 1, sesto comma»;

e) all'articolo 52, secondo comma, le parole: «di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al precedente e al presente comma»;

f) all'articolo 55, primo comma, sono soppresse le parole: «38, primo e secondo comma,».

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 47.

(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)

1. A favore del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di dieci milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Con decreto di natura non regolamentare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'entità e i criteri del rimborso, nonché le modalità di presentazione delle istanze. In ogni caso, i rimborsi non possono superare l'ammontare massimo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

2. Per il finanziamento annuale delle spese relative al coordinamento delle attività di contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori di cui all'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, come rideterminato dall'articolo 80, comma 36, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008.

CAPO II

SVILUPPO E RICERCA

Art. 48.

(Eliminazione della tassa sui brevetti)

1. Gli articoli 9 e 10 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al de-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 47.

(Fondo per le adozioni internazionali e contrasto dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale dei minori)

Identico

CAPO II

SVILUPPO E RICERCA

Art. 48.

(Eliminazione della tassa sui brevetti)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

creto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, sono abrogati.

2. Nella tabella di cui all'allegato B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, relativa agli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo il numero 27-ter è aggiunto il seguente:

«27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di brevetti per modelli e disegni ornamentali».

Art. 49.

(*Detassazione della ricerca*)

1. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante i fondi trasferiti per il finanziamento della ricerca, a titolo di contributo o liberalità, dalle società e dagli altri soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES) in favore di università, fondazioni universitarie di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di istituzioni universitarie pubbliche, degli enti di ricerca pubblici, delle fondazioni e delle associazioni regolarmente riconosciute a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 49.

(*Detassazione della ricerca*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

compresi l'ISS e l'ISPESL, nonché degli enti parco regionali e nazionali.

2. Gli atti relativi ai trasferimenti a titolo gratuito di cui al comma 1 sono esenti da tasse e imposte indirette diverse da quella sul valore aggiunto e da diritti dovuti a qualunque titolo e gli onorari notarili relativi agli atti di donazione effettuati ai sensi del comma 1 sono ridotti del 90 per cento.

3. Al comma 2 dell'articolo 100 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera *c*) è abrogata. All'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il comma 8 è abrogato.

Art. 50.

(*Fondo innovazione*)

1. A decorrere dall'anno 2006 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il fondo per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, di seguito denominato «fondo», destinato a finanziare i progetti individuati dal Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione, elaborato nel quadro del rilancio della Strategia di Lisbona deciso dal Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno 2005, nonché interventi di adeguamento tecnologico nel settore sanitario.

2. Le erogazioni operate dal fondo sono effettuate esclusivamente sul presupposto dei maggiori proventi rispetto alle previsioni di bilancio per l'anno 2006 derivanti da operazioni di dismissione o alienazione di beni dello Stato nel limite massimo di 3.000 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Il fondo è ripartito esclusivamente tra gli interventi individuati dal Piano di cui al comma 1, con apposite delibere del Comitato

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 50.

(*Fondo innovazione*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

interministeriale per la programmazione economica (CIPE), il quale stabilisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi in base alle risorse affluite al fondo.

4. Le risorse finanziarie assegnate dal CIPE costituiscono limiti massimi di spesa ai sensi del comma 6-*bis* dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Art. 51.

(Riduzione del costo del lavoro)

1. Nell'ambito del processo di armonizzazione delle forme di contribuzione e della disciplina relativa alle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché di riduzione del costo del lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 2006 è riconosciuto ai datori di lavoro un esonero dal versamento dei contributi sociali alla predetta gestione nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.

2. L'esonero di cui al comma 1 opera prioritariamente a valere sull'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare e, nei confronti dei datori di lavoro operanti nei settori per i quali l'aliquota contributiva per assegni per il nucleo familiare è dovuta, tenuto conto dell'esonero stabilito dall'articolo 120 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in misura inferiore a un punto percentuale, a valere anche sui versamenti di altri contributi sociali dovuti dai medesimi datori di lavoro alla gestione di cui al comma 1, prioritariamente considerando i contributi per maternità e per disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nonché il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 51.

(Riduzione del costo del lavoro)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 52.

*(Rideterminazione dei premi assicurativi
INAIL)*

1. La misura dei premi assicurativi dovuti all'INAIL è rideterminata, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenuto conto dell'andamento infortunistico e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi di premio, in maniera da garantire comunque l'equilibrio finanziario complessivo delle gestioni senza effetti sui saldi di finanza pubblica.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è disposta in presenza di variazioni dei parametri di riferimento rilevate entro il 30 giugno di ciascun anno. In sede di prima applicazione, si provvede ai sensi del comma 1 con delibera dell'Istituto, approvata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2006.

Art. 53.

(Distretti)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano territoriale e sul piano

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 52.

*(Rideterminazione dei premi assicurativi
INAIL)*

Identico

Art. 53.

(Distretti)

1. Ai fini dell'applicazione **del presente articolo**, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione dei distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese articolate sul piano

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale.

2. L'adesione da parte di imprese industriali, dei servizi, turistiche ed agricole è libera.

3. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti disposizioni:

a) fiscali:

1) le imprese appartenenti a distretti possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;

2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;

3) tra i soggetti passivi dell'IRES, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui al presente articolo;

4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;

5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonché dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, in base alle disposizioni dei numeri seguenti;

6) fermo il disposto dei commi precedenti, ed anche indipendentemente dal-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

territoriale e sul piano funzionale, con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale **anche individuando modalità di collaborazione con le associazioni imprenditoriali.**

2. *Identico.*

3. *Identico:*

a) *identica:*

1) *identico;*

2) *identico;*

3) *identico;*

4) *identico;*

5) *identico;*

6) fermo il disposto dei **numeri** precedenti, ed anche indipendentemente dal-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;

9) gli elementi obiettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) resta fermo da parte delle imprese appartenenti al distretto l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie. In caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);

11) i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti per la durata di almeno un triennio il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;

12) la determinazione di quanto dovuto è operata tenendo conto della attitudine

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

l'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate per la durata di almeno un triennio il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entità delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;

7) *identico*;

8) *identico*;

9) **i parametri oggettivi** per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

10) *identico*;

11) *identico*;

12) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto è determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;

13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;

14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate è rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento, sulla base di principi di mutualità;

15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato;

b) contabili e amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a questi ultimi, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiarerà altresì di avere

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

13) *identico*;

14) *identico*;

15) *identico*;

b) amministrative:

1) al fine di favorire la massima semplificazione ed economicità per le imprese che aderiscono ai distretti, le imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste, istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo, ivi incluse, relativamente a **quest'ultimo**, le fasi partecipative del procedimento, qualora espressamente formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle medesime imprese; qualora il distretto dichiarerà altresì di

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente comma;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti, per l'avvio del procedimento amministrativo e per la partecipazione allo stesso, nonché per la sua conclusione con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attività previste dal presente numero, i distretti comunicano anche in modalità telematica con le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli effetti, con tale modalità. I distretti possono accedere, sulla base di apposita convenzione, alle banche dati formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabilite le modalità applicative delle disposizioni del presente **numero**;

2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali, nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che aderiscono ai distretti possono presentare le relative istanze ed avviare i relativi procedimenti amministrativi, anche mediante un unico procedimento collettivo, per il tramite dei distretti medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi, certificarne il diritto. I distretti possono altresì provvedere, ove necessario, a stipulare apposite convenzioni, anche di tipo collettivo, con gli istituti di credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

c) finanziarie:

1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti e delle relative imprese, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle attività produttive e la CONSOB, sono individuate le semplificazioni, con le relative condizioni, alle disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130, applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti concessi da una pluralità di banche o intermediari finanziari alle imprese facenti parte del distretto e ceduti ad un'unica società cessionaria;

2) con il decreto di cui al comma 1 vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

4) le banche e gli altri intermediari che hanno concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte dei distretti e che non procedono alla relativa cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli accantonamenti previsti dalle norme vigenti,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità applicative della presente disposizione;

c) *identica*:

1) *identico*;

2) con il decreto di cui al **numero 1)** vengono individuate le condizioni e le garanzie a favore dei soggetti cedenti i crediti di cui al comma 1 in presenza delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei titoli possa essere destinato al finanziamento delle iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;

3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei distretti, alle condizioni stabilite con il decreto di cui al **numero 1)**;

4) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

effettuare accantonamenti alle condizioni stabilite con il decreto di cui al comma 1;

5) al fine di favorire l'accesso al credito e il finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze adotta o propone le misure occorrenti per:

a) assicurare il riconoscimento della garanzia prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

b) favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi e la loro operatività;

c) agevolare la costituzione di idonee agenzie esterne di valutazione del merito di credito dei distretti e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo di Basilea;

d) favorire la costituzione, da parte delle piattaforme, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto.

4. Al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e delle piattaforme produttive, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative piattaforme produttive, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia».

5. L'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema della ricerca ed il sistema produttivo attraverso l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove conoscenze,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) *identico*:

5.1) identico;

5.2) identico;

5.3) identico;

5.4) favorire la costituzione, da parte **dei distretti**, con apporti di soggetti pubblici e privati, di fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese che fanno parte del distretto;

d) per la ricerca e lo sviluppo:

1) al fine di accrescere la capacità competitiva delle piccole e medie imprese e **dei distretti industriali**, attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle relative **applicazioni industriali**, è costituita l'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di seguito denominata «Agenzia»;

2) identico;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

tecnologie, brevetti ed applicazioni industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale.

6. L'Agenzia stipula convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati che ne condividono le finalità.

7. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri che, con propri decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle attività produttive, nonché il Ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalità per lo svolgimento delle attività istituzionali. Lo statuto dell'Agenzia è soggetto all'approvazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

8. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui al comma 1 si applicano anche ai distretti rurali e agroalimentari di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi, ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, nonché ai consorzi per il commercio estero di cui alla legge 21 febbraio 1989, n. 83.

9. Fatta salva la compatibilità comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

10. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3) *identico*;

4) *identico*.

5. *Identico*.

6. Fatta salva la compatibilità **con la normativa** comunitaria, le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di uno o più distretti individuati con il decreto di cui al comma 1. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione delle predette disposizioni è in ogni caso realizzata progressivamente.

7. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 54.

(Banca del Sud)

1. Con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico del Mezzogiorno è costituita, in forma di società per azioni, la Banca del Mezzogiorno, di seguito denominata «Banca».

2. In armonia con la normativa comunitaria e con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati:

a) lo statuto della Banca, ispirato ai principi già contenuti negli statuti dei banchi meridionali e insulari;

b) il capitale della Banca, in maggioranza privato e aperto, secondo le ordinarie procedure e con criteri di trasparenza, all'azionariato popolare diffuso, con previsione di un privilegio patrimoniale per i vecchi soci dei banchi meridionali. Stato, regioni, province, comuni, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, altri enti e organismi hanno la funzione di soci fondatori;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazione, entro i limiti delle necessità operative della stessa Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, in particolare con riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

3. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 54.

(Banca del Sud)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 55.

*(Categorie di azioni
e strumenti finanziari partecipativi)*

1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, sentita la CONSOB.

2. I diritti amministrativi relativi agli strumenti finanziari e alle azioni di cui al presente articolo si estinguono in caso di trasferimento degli stessi, di perdita della qualità di azionista, ovvero di adesione ad un'offerta pubblica di acquisto. In tal caso vengono meno le limitazioni al godimento dei diritti patrimoniali.

3. La deliberazione dell'assemblea che crea la categoria di azioni o di strumenti finanziari di cui al presente articolo e quella di cui al comma 5, non danno diritto al recesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 55.

*(Categorie di azioni
e strumenti finanziari partecipativi)*

1. Ai fini del completamento del processo di privatizzazione, le società di interesse nazionale che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio nelle quali lo Stato abbia ancora una qualificata partecipazione azionaria possono emettere strumenti finanziari partecipativi, ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma, del codice civile, ovvero creare categorie di azioni, ai sensi dell'articolo 2348 del codice civile, anche a seguito di conversione di parte delle azioni esistenti, che attribuiscono all'assemblea speciale dei relativi titolari il diritto di sottoscrivere aumenti di capitale riservati. Gli strumenti finanziari e le azioni di cui al presente articolo possono godere di un diritto limitato di partecipazione agli utili o alla suddivisione dell'attivo residuo in sede di liquidazione e possono essere emessi a titolo gratuito a favore di tutti gli azionisti ovvero, a pagamento, a favore di uno o più azionisti, individuati in base alla percentuale di azioni detenute; i criteri per la determinazione del corrispettivo sono determinati in via generale con decreto del Ministro della giustizia, **di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze**, sentita la CONSOB.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. Le clausole statutarie introdotte ai sensi del presente articolo sono modificabili con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie e sono inefficaci in mancanza di approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo.

5. Lo statuto delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere, con le maggioranze previste per l'approvazione delle modificazioni statutarie, che l'efficacia delle deliberazioni di modifica delle clausole introdotte ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, dopo il triennio previsto dal comma 3 del citato articolo, sia subordinata all'approvazione da parte dell'assemblea speciale dei titolari delle azioni o degli strumenti finanziari di cui al presente articolo. In tal caso non si applica il secondo periodo del citato comma 3.

6. Sono fatte salve le diverse disposizioni in materia di offerte pubbliche conseguenti al recepimento della relativa normativa comunitaria.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

Art. 55-bis.

(Convenzioni per la gestione di interventi a favore delle imprese artigiane)

1. Le convenzioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni, ed all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono essere prorogate, con atti integrativi delle convenzioni stesse, per una sola volta e per un periodo di tempo non superiore alla metà dell'originaria durata, con una riduzione di almeno il 5 per cento delle relative commissioni.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56.

(Trasferimento di autoveicoli)

1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sugli autoveicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudiziari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari incaricati dell'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle medesime disposizioni.

3. All'articolo 3 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, i commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono abrogati.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE

Art. 56.

(Trasferimento di autoveicoli)

1. *Identico.*

2. Con decreto di natura non regolamentare adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero della giustizia e con il Ministero dell'interno, sono disciplinate le concrete modalità applicative dell'attività di cui al comma 1 da parte dei soggetti ivi elencati anche ai fini della progressiva attuazione delle disposizioni **di cui al comma 1.**

3. *Identico.*

4. Al comma 55 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: «fino

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a non oltre tre anni dalla stessa data» sono sostituite dalle seguenti: «fino a non oltre cinque anni dalla stessa data».

5. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, all'articolo 22, comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «delle piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «nonché le attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di incrementare i flussi turistici verso l'Italia».

6. Al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, all'articolo 2, primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia».

7. Al testo unico di cui al regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 95, primo comma, aliena, dopo le parole: «da cooperative» sono inserite le seguenti: «, oltre quelli prescritti dall'articolo 31»;

b) all'articolo 95, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) la residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel comune o in uno dei comuni nell'ambito territoriale ove è localizzato l'alloggio, ove per ambito territoriale si prende a riferimento quello individuato dalle delibere regionali di programmazione».

8. L'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 39. - 1. Il compenso di cui all'articolo 71-septies della legge 22 aprile 1941, n. 633, è fissato fino al 31 dicembre 2008 nelle seguenti misure:

a) supporti digitali ed analogici idonei alla registrazione di fonogrammi e video-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

grammi (audiocassette, videocassette, CD, DVD e altri supporti audio e video): 10 per cento dei relativi prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

b) memorie digitali non dedicate, idonee per audio o video, fisse o trasferibili, quali *flash memory*, *USB Flash* e analoghe, ad eccezione di quelle residenti in apparecchi polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore;

c) apparecchi in grado di effettuare registrazione analogica o digitale, audio o video, ad eccezione di quelli polifunzionali in grado di ricevere e decodificare segnali televisivi criptati: 3 per cento dei prezzi di cessione al distributore o rivenditore».

9. La limitazione di cui al comma 1 dell'articolo 28 della presente legge non si applica al personale impiegato per far fronte alle emergenze sanitarie ed, in particolare, a quello previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1996, n. 532, e all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202.

10. Per garantire lo svolgimento dei compiti connessi alla prevenzione e alla lotta contro l'influenza aviaria e le emergenze connesse alle malattie degli animali, il Ministero della salute è autorizzato a convertire in rapporti di lavoro a tempo determinato di durata triennale gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti, ai sensi del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 1996, n. 532, ai veterinari, chimici e farmacisti attualmente impegnati nei posti di ispezione frontaliere (PIF), negli uffici veterinari per gli adempimenti degli obblighi comunitari (UVAC) e presso gli uffici centrali

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 57.

(Credito di imposta per il Sud)

1. Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo degli strumenti di incentivazione per gli investimenti e le assunzioni, alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«I-bis. Le risorse derivanti da rinunce o da revoche di contributi di cui al comma 1, lettera c), sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione, non accolte per insufficienza di disponibilità»;

b) all'articolo 63, comma 3, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ove il datore di lavoro presenti l'istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni, le stesse sono effettuate entro trenta giorni dalla comunicazione dell'accoglimento dell'istanza da parte dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, l'istanza è completata, a pena di decadenza, con la comunicazione dell'identificativo del lavoratore, entro i successivi trenta giorni».

Art. 58.

(Interventi in materia di agricoltura)

1. All'articolo 1, comma 3-ter, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e successive modificazioni, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A valere sulle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

del Ministero della salute, previo superamento di un'apposita prova per l'accertamento di idoneità.

Art. 57.

(Credito di imposta per il Sud)

Identico

Art. 58.

(Interventi in materia di agricoltura)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

risorse del fondo di cui agli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, sono individuati dal CIPE interventi per la ristrutturazione di imprese della filiera agroalimentare».

2. All'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

3. È autorizzata la spesa di 5,6 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71.

Art. 59.

(Fondazione per la responsabilità sociale d'impresa)

1. Per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione di cui all'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è assegnato un contributo di tre milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. A tal fine, è conseguentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.

Art. 60.

(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)

1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. All'articolo **21, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni**, dopo le parole: «un contingente annuo di 200.000 tonnellate» sono inserite le seguenti: «; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere individuate percentuali del predetto contingente relative a produzioni oggetto di appositi contratti di coltivazione o accordi di filiera».

3. È autorizzata la spesa di 5,6 milioni di euro per l'anno 2006 per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa ai sensi dell'articolo **18, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99**.

Art. 59.

*(Fondazione per la **diffusione della** responsabilità sociale **delle imprese**)*

Identico

Art. 60.

(Disposizioni per la tutela dell'ambiente)

Stralciati ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 3613-ter).

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2.

 3.

4. Il Fondo da ripartire per esigenze di tutela ambientale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è iscritto a decorrere dall'anno 2006 nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

5. Per l'attuazione delle misure previste dal Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, ratificato ai sensi della legge 1° giugno 2002, n. 120, e ricomprese nella delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2006.

6. Al fine di consentire nei siti di bonifica di interesse nazionale la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale delle aree inquinate per le quali sono in atto procedure fallimentari, sono sottoscritti accordi di programma tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la regione, le province ed i comuni interessati con i quali sono individuati la destinazione d'uso delle suddette aree, anche in variante allo strumento urbanistico, gli interventi da effettuare, il progetto di valorizzazione dell'area da bonificare, incluso il piano di sviluppo e di riconversione delle aree, e il piano economico e finanziario degli interventi, nonché le risorse finanziarie necessarie per ogni area, gli impegni di ciascun soggetto sottoscrittore e le modalità per individuare il soggetto incaricato di sviluppare l'iniziativa.

7. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma 6, concorre il Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1. Identico.

2. Identico.

3. Identico.

4. Al finanziamento dell'accordo di programma di cui al comma **3** concorre il Mi-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

8. L'accordo di programma di cui al comma 6 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

9. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 6.

10. Fermo quanto previsto dall'articolo 10, le somme versate in favore dello Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a seguito della sottoscrizione di accordi transattivi, contenenti condizioni specifiche relative al loro reimpiego, sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

11. Le sanzioni amministrative provenienti da illeciti ambientali sono elevate di dieci volte nel minimo e di cinquanta volte nel massimo.

12. Con ordinanza immediatamente esecutiva il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, accertato in via amministrativa un fatto che abbia provocato un danno ambientale, irroga nei confronti dell'autore le sanzioni amministrative di sua competenza ed ingiunge il ripristino della situazione ambientale antecedente a titolo di risarcimento

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nistero dell'ambiente e della tutela del territorio nei limiti delle risorse assegnate in materia di bonifiche, ivi comprese quelle dei programmi nazionali delle bonifiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, nonché con le risorse di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 14 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 28 aprile 2004.

5. L'accordo di programma di cui al comma 3 individua il soggetto pubblico al quale deve essere trasferita la proprietà dell'area. Il trasferimento della proprietà avviene trascorsi centottanta giorni dalla dichiarazione di fallimento qualora non sia stato avviato l'intervento di messa in sicurezza d'emergenza, caratterizzazione e bonifica.

6. Ai fini di cui al presente articolo, è in ogni caso fatta salva la vigente disciplina normativa in materia di responsabilità del soggetto che ha causato l'inquinamento nelle aree e nei siti di cui al comma 3.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

in forma specifica entro un termine fissato. Quando il danno ambientale non risulti eliminabile mediante risarcimento in forma specifica, con la medesima o con successiva ordinanza è ingiunto il pagamento entro il termine di dieci giorni di una somma pari al valore economico del danno accertato. L'ordinanza è emessa nei confronti dell'autore materiale del fatto dannoso nonché, in solido, del soggetto nel cui effettivo interesse il fatto è stato commesso o che ne abbia obiettivamente tratto vantaggio.

13. La quantificazione del danno di cui al comma 12 deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

14. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

15. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano anche ai danni ambientali presi in considerazione in procedure transattive non ancora definite alla data del 30 settembre 2005.

16. Avverso l'ordinanza di cui ai commi 12 e 13 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

17. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti di cui al presente articolo, ivi comprese quelle derivanti dall'escussione di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. La quantificazione del danno di cui al comma **9** deve comprendere il pregiudizio arrecato alla situazione ambientale con particolare riferimento al costo necessario per il suo ripristino ed è eseguita nel rispetto delle norme di cui alla direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004. Ove non sia motivatamente possibile l'esatta quantificazione del danno non risarcibile in forma specifica, l'ordinanza ne determina l'ammontare, in tutto o in parte, in via equitativa, anche con riguardo al profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dell'ambiente.

11. Per la riscossione delle somme di cui è ingiunto il pagamento con l'ordinanza di cui ai commi **9** e **10**, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

12. *Identico.*

13. Avverso l'ordinanza di cui ai commi **9** e **10** è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o al Presidente della Repubblica.

14. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione, interventi urgenti di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale, con particolare riferimento alle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale, nonché altri interventi per la protezione dell'ambiente e la tutela del territorio.

18. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 17, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Art. 61.

(Disposizioni in materia di carta di identità elettronica)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al fondo di cui al comma 14, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione.

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 3613-quater).

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 62.

(Sistema nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca scientifica)

.....

Art. 63.

(Contributi per l'editoria)

1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, sono erogati nei limiti dello stanziamento di bilancio disponibile. Conseguentemente, qualora le risorse finanziarie iscritte in bilancio non siano sufficienti all'erogazione integrale, i contributi spettanti sono proporzionalmente ridotti fra tutti gli aventi diritto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2005, ai fini del calcolo dei contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, i costi sostenuti per collaborazioni, ivi comprese quelle giornalistiche, sono ammessi fino ad un ammontare pari al 10 per cento dei costi complessivamente ammissibili.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2002, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Stralciato ai sensi dell'articolo 126, comma 3, del Regolamento (v. Stampato n. 3613-quinquies).

Art. 63.

(Contributi per l'editoria)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2-*ter*, dopo le parole: «I contributi previsti dalla presente legge» sono inserite le seguenti: «, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,»;

b) al comma 2-*quater*, dopo le parole: «della legge 5 agosto 1981, n. 416» sono aggiunte le seguenti: «, con il limite di 310.000 euro e di 207.000 euro rispettivamente per il contributo fisso e per il contributo variabile di cui al comma 10; a tali periodici non si applica l'aumento previsto dal comma 11».

4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2005, il requisito temporale previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), della legge 7 agosto 1990, n. 250, è elevato a cinque anni per le imprese editrici costituite dopo il 31 dicembre 2004. In caso di cambiamento della periodicità della testata successivo al 31 dicembre 2004, il requisito deve essere maturato con riferimento alla nuova periodicità.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2006, per l'accesso alle provvidenze di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-*quater*, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le cooperative editrici devono essere composte esclusivamente da giornalisti professionisti, pubblicisti, o poligrafici.

6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai predetti contributi.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2006, i contributi previsti dai commi 2, 8, 10 e 11 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si applicano soltanto alle imprese editrici che abbiano già maturato, entro il 31 dicembre 2005, il diritto ai contributi **di cui al medesimo comma 2-*bis*.**

7. *Identico:*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 250, e successive modificazioni, sono percepiti a condizione che:

a) l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In tal caso tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

8. Le imprese richiedenti i contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, nonché all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112, decadono dal diritto alla percezione delle provvidenze qualora non trasmettano l'intera documentazione entro un anno dalla richiesta.

9. L'entità del contributo riservato all'editoria speciale periodica per non vedenti, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649, è fissata in 1.000.000 di euro annui.

10. Per le finalità di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono destinati 20 milioni di euro per l'anno 2006, 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per l'anno 2008.

11. Il limite degli oneri finanziari previsto per gli anni 2003, 2004 e 2005, ai fini del riconoscimento del credito di imposta di cui all'articolo 8 della citata legge n. 62 del 2001, per investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2004, è aumentato di 20 milioni di euro.

12. Al comma 3 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, le parole: «L. 200» sono sostituite dalle seguenti: «0,2 euro».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica*;

b) l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. **In caso contrario** tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Art. 64.

*(Rivalutazione di beni d'impresa
e di aree edificabili)*

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive modificazioni, ad esclusione delle aree fabbricabili di cui al comma 4, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2004, nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il maggiore valore attribuito in sede di rivalutazione si considera fiscalmente riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita.

3. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 6 per cento per i beni non ammortizzabili, è versata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita.

4. Le disposizioni degli articoli da 10 a 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano, in quanto compatibili, limitatamente alle aree fabbricabili non ancora edificate, o risultanti tali a seguito della demolizione degli edifici esistenti, incluse quelle alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa. I predetti beni devono risultare dal bilancio relativo all'esercizio in

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA
DI ENTRATA

Art. 64.

*(Rivalutazione di beni d'impresa
e di aree edificabili)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

corso alla data del 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione deve riguardare tutte le aree fabbricabili appartenenti alla stessa categoria omogenea; a tal fine si considerano comprese in distinte categorie le aree edificabili aventi diversa destinazione urbanistica.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica a condizione che l'utilizzazione edificatoria dell'area, ancorché previa demolizione del fabbricato esistente, avvenga entro i cinque anni successivi all'effettuazione della rivalutazione; trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I termini di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, decorrono dalla data di utilizzazione edificatoria dell'area.

6. L'imposta sostitutiva dovuta, nella misura del 19 per cento, deve essere obbligatoriamente versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi:

- a) 40 per cento nel 2006;
- b) 35 per cento nel 2007;
- c) 25 per cento nel 2008.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si fa riferimento, per quanto compatibili, alle modalità stabilite dai regolamenti di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, e del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 65.
(*Demanio*)

1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono prorogati, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

2. Al fine di ottimizzare le attività istituzionali dell'Agenzia del demanio di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è operante, nell'ambito dell'Agenzia medesima, la Commissione per la verifica di congruità delle valutazioni tecnico-economico-estimative con riferimento a vendite, permuta, locazioni e concessioni di immobili di proprietà dello Stato e ad acquisti di immobili per soddisfare le esigenze di amministrazioni pubbliche nonché ai fini del rilascio del nulla osta per locazioni passive riguardanti pubbliche amministrazioni nel rispetto della normativa vigente.

Art. 66.
(*Giochi*)

1. Il comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 65.
(*Demanio*)

1. A fini di contenimento della spesa pubblica, i contratti di locazione stipulati dalle Amministrazioni dello Stato per proprie esigenze allocative con proprietari privati sono **rinnovabili**, alla scadenza contrattuale, per la durata di sei anni a fronte di una riduzione, a far data dal 1° gennaio 2006, del 10 per cento del canone annuo corrisposto. In caso contrario le medesime Amministrazioni procederanno, alla scadenza contrattuale, alla valutazione di ipotesi allocative meno onerose.

2. *Identico.*

Art. 66.
(*Giochi*)

1. *Identico:*

«6. *Identico:*

a) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera un euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete metalliche. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del *poker* o comunque le sue regole fondamentali;

b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:

- 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
- 2) la percentuale minima della raccolta da destinarsi a vincite;
- 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
- 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi; le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

2. Agli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *b*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si applica un prelievo erariale unico, fissato con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'aliquota del prelievo non può essere inferiore all'8 per cento né superiore al 12 per cento delle somme giocate.

3. All'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, il comma 13-*bis* è sostituito dal seguente:

«13-*bis*. Con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono definiti i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico relativo agli apparecchi da intrattenimento previsti dall'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

4. All'articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 6, lettera *a*), e 7».

5. All'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai fini del rilascio dei nulla osta di cui ai precedenti commi, è necessario il possesso

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottarsi sugli apparecchi;

6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera».

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

delle licenze previste dall'articolo 86, terzo comma, lettere *a)* o *b)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni».

6. Entro il 1° luglio 2006 e secondo modalità definite con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato:

a) gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a)*, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono installati esclusivamente in esercizi pubblici, commerciali o punti di raccolta di altri giochi autorizzati dotati di apparati per la connessione alla rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che garantiscano la sicurezza e l'immodificabilità della registrazione e della trasmissione dei dati di funzionamento e di gioco. I requisiti dei suddetti apparati sono definiti entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) il canone di concessione previsto dalla convenzione di concessione per la conduzione operativa della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, è fissato nella misura dello 0,8 per cento delle somme giocate;

c) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato riconosce ai concessionari della rete telematica un compenso, fino ad un importo massimo dello 0,5 per cento delle somme giocate, definito in relazione:

1) agli investimenti effettuati in ragione di quanto previsto dalla lettera *a)*;

2) ai livelli di servizio conseguiti nella raccolta dei dati di funzionamento degli apparecchi di gioco.

7. A partire dal 1° luglio 2006, il prelievo erariale unico sulle somme giocate con ap-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

parecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera *a*), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissato nella misura del 12 per cento delle somme giocate.

8. In relazione agli interventi previsti dal comma 6, necessari ad adeguare la rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni, il termine della concessione per la conduzione operativa della rete telematica è prorogato al 31 ottobre 2010.

9. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, entro il 31 gennaio 2006, i requisiti che devono possedere i terzi eventualmente incaricati della raccolta delle giocate dai concessionari della rete telematica di cui all'articolo 14-*bis*, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972, e successive modificazioni. Entro il 31 marzo 2006, i concessionari presentano all'Amministrazione l'elenco dei soggetti incaricati.

10. Il terzo comma dell'articolo 86 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:

a) per l'attività di produzione o di importazione;

b) per l'attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;

c) per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all'articolo 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. *Identico.*

10. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

11. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell'autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall'Amministrazione stessa.

12. I destinatari delle comunicazioni hanno l'obbligo di inibire l'utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici di cui al comma 11, adottando a tal fine misure tecniche idonee in conformità a quanto stabilito con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

13. In caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 12, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata. L'autorità competente è l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

14. La Polizia postale e delle telecomunicazioni ed il Corpo della Guardia di finanza, avvalendosi dei poteri ad esso riconosciuti dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, cooperano con il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 13, secondo i criteri e le modalità individuati dall'Amministrazione stessa d'intesa con il Mi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

14. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nistero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

15. All'articolo 4, comma 4-ter, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «apposita autorizzazione», sono inserite le seguenti: «del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato».

16. Il comma 1 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«1. In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, è esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorità competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresì, esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario».

17. Il comma 3 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 è consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 od 88, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti».

18. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro e con la

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

15. *Identico.*

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni è punito chiunque, gestendo apparecchi di cui al comma 6, ne consente l'uso in violazione del divieto posto dal comma 8».

19. Il comma 9 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«9. Ferme restando le sanzioni previste per il gioco d'azzardo dal codice penale:

a) chiunque produce od importa, per destinare all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio;

b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

c) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

19. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi, in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi;

d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio;

e) nei casi di accertamento di una delle violazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* è preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilità di rilasciare all'autore della violazione titoli autorizzatori concernenti la distribuzione o l'installazione di apparecchi da intrattenimento, per un periodo di cinque anni;

f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio».

20. All'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-bis. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, è disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca è disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalità stabilite dal provvedimento stesso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

9-ter. Per la violazione del divieto di cui al comma 8 il rapporto è presentato al prefetto territorialmente competente in relazione al luogo in cui è stata commessa la violazione. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto è presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio.

9-quater. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168».

21. Il comma 10 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di licenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Analoghi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

22. Il comma 11 dell'articolo 110 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

«11. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravità in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

21. *Identico:*

«10. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 è titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di **autorizzazione** ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze **o autorizzazioni** sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. **I medesimi** provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all'articolo 88».

22. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

non superiore a quindici giorni, informandone l'autorità competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria».

23. Per le violazioni di cui all'articolo 110, comma 9, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, commesse in data antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni vigenti al tempo delle violazioni stesse.

24. Dopo l'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«Art. 14-*ter*. - (*Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito*). - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

23. *Identico.*

24. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 14-*quater*. - (*Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici*). - 1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-*ter*, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 3 settembre 1999, n. 321.

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta.

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto od in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-*ter*, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Art. 14-*quinquies*. - (*Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti*). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-*ter* e 14-*quater* possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA».

25. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, la parola «2005» è sostituita dalla seguente: «2007». Dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La presente disposizione non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione.».

26. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

«*b*) per le scommesse:

1) per la scommessa TRIS e per le scommesse ad essa assimilabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169: 22,50 per cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

2) per ogni tipo di scommessa ippica a totalizzatore ed a quota fissa, salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311: 15,70 per

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

25. All'articolo 8, comma 14, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, **sono apportate le seguenti modifiche:**

a) **nel primo periodo, le parole: «31 dicembre 2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2007»;**

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La disposizione **di cui al primo periodo** non si applica nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la scadenza della convenzione di concessione»;

c) **al quarto periodo le parole: «di cui al secondo e terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al terzo e quarto periodo».**

26. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cento della quota di prelievo stabilita per ciascuna scommessa;

3) per le scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli: dal 1° gennaio 2006, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 9,5 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2007, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2006 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 1.850 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura dell'8 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi; dal 1° gennaio 2008, nel caso in cui la raccolta dell'intero anno 2007 afferente alle scommesse a quota fissa su eventi diversi dalle corse dei cavalli sia superiore a 2.150 milioni di euro, nella misura del 3 per cento per ciascuna scommessa composta fino a tre eventi e nella misura del 6,6 per cento per ciascuna scommessa composta da più di tre eventi;

4) per le scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli: 20 per cento di ciascuna scommessa».

27. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, è sostituito dal seguente:

«Per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo più richiesta, determinate ogni tre mesi, secondo i dati rilevati al primo giorno di ciascun trimestre solare.».

28. Con provvedimento direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze -

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

27. *Identico.*

28. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, tenuto anche conto dei provvedimenti di variazione delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati, eventualmente intervenuti ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, può essere aumentata l'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, al fine di assicurare il mantenimento del gettito per l'anno 2006 e per gli anni successivi.

29. Ferme restando le previsioni dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, entro il 31 gennaio 2006 il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la diffusione del gioco a distanza attraverso Internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile. I provvedimenti, nel quadro di modalità di gioco atte a garantire la sicurezza del giocatore, la tutela dell'ordine pubblico e la possibilità di connessione a tutti gli altri operatori, prevedono in particolare:

a) la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per tale attività è riconosciuto un aggio pari all'8 per cento della raccolta effettuata;

b) la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l'esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

29. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali della sede autorizzata, l'effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all'esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse e tenendo conto delle specifiche discipline relative alla raccolta a distanza delle scommesse previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174;

c) le modalità di estrazione centralizzata, di gestione gioco e di raccolta a distanza, affidata agli attuali concessionari, del gioco previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29.

TITOLO III NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2006-2008, restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2006 e triennio

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TITOLO III NORME FINALI

Art. 67.

(Fondi speciali e tabelle)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2006-2008, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f*) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera *e*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella F, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2006, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

7. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

8. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

autorizzazioni di spesa e i relativi stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati nell'allegato 2 alla presente legge.

Art. 68.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel Fondo speciale di parte corrente viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

3. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2006.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 68.

(*Copertura finanziaria ed entrata in vigore*)

1. *Identico.*

2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

3. *Identico.*

4. *Identico.*

ELENCHI E ALLEGATI

ELENCO 1 (*)

(articolo 3)

**RIDUZIONE CONSUMI INTERMEDI DISCREZIONALI
DOTAZIONE DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE CONCERNENTI SPESE PER
CONSUMI INTERMEDI**

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici di diretta collaborazione	1.941	1.993	2.059
1.1.1.3 - Servizio consultivo ed ispettivo tributario	9.757	9.961	10.174
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	19.642	19.777	20.042
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	99.944	102.269	105.330
2.1.5.2 - Servizi del Poligrafico dello Stato	27.131	27.865	28.792
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	81.790	82.079	82.423
3.1.2.16 - Oneri per le privatizzazioni	1.923	1.975	2.041
3.1.5.6 - Altri servizi di tesoreria	52.618	53.677	54.743
3.1.5.17 - Servizi del Poligrafico dello Stato	87.153	89.509	92.487
3.1.7.5 - Oneri accessori	640.532	653.343	666.154
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	41.875	40.931	42.248
4.1.5.7 - Altri servizi di tesoreria	615	632	653
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.765	6.529	6.721
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	759.312	610.322	614.078
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	8.162	8.340	8.532
12.1.1.1 - Commissariati di governo	194	200	206

Ministero delle attività produttive

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.597	1.638	1.667
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.678	2.704	2.737
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	497	510	527
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.833	5.916	6.016
3.1.2.7 - Cooperative e loro consorzi	960	986	1.019
3.1.2.9 - Promozione turistica	88	90	93
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.722	1.026	1.049
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.468	1.499	1.531

(*) Il presente Elenco non è stato modificato dalla Commissione.

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	673	691	713
1.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	788	810	837
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	91	93	96
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	178	183	188
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	755	771	788
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	246	252	260
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	101	104	107
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	447	452	459
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	224	230	237
9.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	538	552	570
9.1.2.1 - Pari opportunità	6.150	6.192	6.275
9.1.2.2 - Occupazione	10	10	11
10.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	265	272	281
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.280	1.289	1.299
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.931	2.991	3.052
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	20.994	21.581	22.296
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.744	3.753	3.764
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.328	1.331	1.334

Ministero della giustizia

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.492	4.650	4.803
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.346	7.418	7.633
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	191.824	201.580	206.087
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	4.227	4.341	4.486
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.836	9.986	10.115

Ministero degli affari esteri

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	322	322	322
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	5.736	4.821	4.830
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.091	1.250	1.265
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	567	571	578
5.1.1.1 - Uffici centrali	522	524	526
5.1.1.2 - Uffici all'estero	1.196	1.205	1.221

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
6.1.1.1 - Uffici centrali.	4.260	4.289	4.336
6.1.1.2 - Uffici all'estero	60.527	63.487	63.713
6.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi.	234	2.500	8.505
6.1.5.5 - Fondo per il rafforzamento delle misure di sicurezza	5.954	5.995	6.075
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	526	529	536
8.1.1.1 - Uffici centrali.	8.787	8.835	8.930
8.1.1.2 - Uffici all'estero	1.012	1.019	1.033
10.1.1.1 - Uffici centrali.	1.773	1.796	1.883
10.1.1.2 - Istituzioni scolastiche e culturali all'estero	2.251	3.086	4.278
10.1.2.1 - Promozione e relazioni culturali	928	948	1.350
11.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.150	2.183	2.209
12.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	461	515	517
13.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.142	1.149	1.162
14.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	957	963	976
15.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	250	252	256
16.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	146	147	173
17.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	377	385	389
18.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	99	100	101
19.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	108	108	109
20.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	115	115	115

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.242	2.297	2.363
2.1.1.1 - Uffici centrali.	25.760	26.453	27.331
2.1.5.6 - Fondi da ripartire per l'operatività scola- stica	12.079	12.405	12.818
2.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi.	10.597	10.884	11.246
3.1.1.1 - Uffici centrali.	50.791	51.634	37.729
3.1.2.5 - Interventi diversi.	732	752	777
4.1.1.1 - Uffici centrali.	9.387	9.610	9.852
4.1.1.2 - Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche	12.945	19.317	19.518
7.1.1.1 - Uffici regionali.	2.140	2.198	2.271
7.1.1.2 - Strutture scolastiche	38.111	38.983	39.967
8.1.1.1 - Uffici regionali.	1.161	1.192	1.232

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
8.1.1.2 - Strutture scolastiche	43.830	44.785	45.820
9.1.1.1 - Uffici regionali	494	508	525
9.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.006	8.192	8.404
10.1.1.1 - Uffici regionali	973	999	1.032
10.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.196	28.819	29.500
11.1.1.1 - Uffici regionali	951	977	1.009
11.1.1.2 - Strutture scolastiche	28.767	29.390	30.062
12.1.1.1 - Uffici regionali	507	437	450
12.1.1.2 - Strutture scolastiche	6.392	6.535	6.695
13.1.1.1 - Uffici regionali	957	983	1.016
13.1.1.2 - Strutture scolastiche	27.138	27.723	28.352
14.1.1.1 - Uffici regionali	295	303	313
14.1.1.3 - Strutture scolastiche	7.502	7.665	7.841
15.1.1.1 - Uffici regionali	1.253	1.287	1.330
15.1.1.2 - Strutture scolastiche	59.835	61.108	62.457
16.1.1.1 - Uffici regionali	445	458	473
16.1.1.2 - Strutture scolastiche	9.023	9.227	9.456
17.1.1.1 - Uffici regionali	269	276	285
17.1.1.2 - Strutture scolastiche	1.828	1.870	1.920
18.1.1.1 - Uffici regionali	493	506	523
18.1.1.2 - Strutture scolastiche	8.109	8.293	8.499
19.1.1.1 - Uffici regionali	1.239	1.273	1.315
19.1.1.2 - Strutture scolastiche	36.121	36.918	37.792
20.1.1.1 - Uffici regionali	1.865	1.915	1.979
20.1.1.2 - Strutture scolastiche	31.655	32.398	33.251
21.1.1.1 - Uffici regionali	260	267	276
21.1.1.2 - Strutture scolastiche	2.854	2.925	3.008
22.1.1.1 - Uffici regionali	826	849	877
22.1.1.2 - Strutture scolastiche	11.111	11.379	11.694
23.1.1.1 - Uffici regionali	535	550	568
23.1.1.2 - Strutture scolastiche	7.704	7.894	8.122
24.1.1.1 - Uffici regionali	2.603	2.661	2.723
24.1.1.2 - Strutture scolastiche	33.016	33.690	34.377

Ministero dell'interno

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.225	1.257	1.297
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	84.788	87.486	89.775

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
2.1.2.7 - Spese elettorali	85	87	90
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	32.732	37.599	38.771
2.1.5.5 - Funzionamento servizi delle amministrazioni	100.288	100.661	103.822
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.669	4.795	4.955
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.485	4.534	4.596
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.035	6.076	6.121
2.1.2.1 - Parchi nazionali e aree protette	11	11	11
2.1.2.5 - Difesa del mare	49.415	50.262	50.262
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.277	4.310	4.348
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.730	1.749	1.773
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	14.118	14.271	14.466
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.926	2.017	2.064
6.1.2.1 - Manutenzione opere idrauliche	346	361	364
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.051	4.141	4.232
7.1.2.2 - Comando dei Carabinieri per la tutela dell'ambiente	2.114	2.171	2.243
7.1.5.3 - Fondo di riserva consumi intermedi	217	223	231
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti			
1.1.1.1 - Gabinetto e altri uffici	892	916	947
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.613	6.777	6.730
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	2.404	2.469	2.551
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.091	1.121	1.158
3.1.5.1 - Manutenzione sedi uffici statali	1.553	1.595	1.648
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	858	881	910
4.1.2.11 - Manutenzione opere marittime	3.430	3.523	3.640
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	54.149	55.338	53.658
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	530	544	563
Ministero delle comunicazioni			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.040	1.069	1.104
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	142	146	151

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	849	868	890
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	170	174	180
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	104	106	110
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	357	367	379
5.1.2.1 - Controllo emissioni radioelettriche	534	548	566
6.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	112	115	119
7.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	617	633	654
8.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	2.485	2.551	2.633
Ministero della difesa			
1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	860	883	913
2.1.1.1 - Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari	735	755	780
2.1.1.2 - Spese generali di funzionamento di onoranze ai caduti in guerra	1.596	1.639	1.693
2.1.5.2 - Fondo di riserva consumi intermedi	120.396	123.650	127.764
3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	112.300	115.330	119.154
3.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	154	158	163
3.1.1.3 - Leva, formazione e addestramento	16.954	17.412	17.991
3.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	282.549	290.187	299.840
3.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	55.815	57.306	59.176
3.1.2.6 - Interventi diversi	28.648	29.422	30.401
4.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	43.416	44.590	46.073
4.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	2.186	2.245	2.320
4.1.1.3 - Formazione e addestramento	28.928	29.710	30.698
4.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	116.195	119.336	123.306
4.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	1.191	1.223	1.264
4.1.1.6 - Istituto Geografico Militare	1.961	2.014	2.081
5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	27.448	28.190	29.128
5.1.1.2 - Mezzi operativi e strumentali	83.655	85.917	88.775
5.1.1.3 - Formazione e addestramento	14.467	14.858	15.353
5.1.1.4 - Rifornimento idrico isole minori	216	222	229
5.1.1.5 - Assistenza e benessere del personale	566	581	600
5.1.1.6 - Istituto idrografico della Marina	476	489	505
5.1.1.7 - Ammodernamento e rinnovamento	2.441	2.507	2.590
6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento	31.999	32.864	33.957
6.1.1.2 - Assistenza e benessere del personale	250	257	265

Segue: ELENCO 1

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

6.1.1.3 - Formazione e addestramento	33.900	34.816	35.974
6.1.1.4 - Mezzi operativi e strumentali	163.933	168.365	173.965
6.1.1.5 - Ammodernamento e rinnovamento	595	611	632
6.1.2.1 - Assistenza al volo civile	10.306	10.584	10.936

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.415	1.444	1.475
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.287	3.463	3.474
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	6.424	6.566	6.514
3.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	11.493	11.804	12.197
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	4.666	4.779	4.882

Ministero per i beni e le attività culturali

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	3.177	3.245	3.319
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.182	1.208	1.241
2.1.5.4 - Fondo di riserva consumi intermedi	2.205	2.265	2.340
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	47.620	48.570	49.483
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	19.744	20.244	20.870
5.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	1.397	1.430	1.477
5.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi	154	158	163

Ministero della salute

1.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	675	692	713
2.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	31.726	32.351	32.982
3.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	9.233	9.357	9.496
3.1.2.13 - Informazione e prevenzione	408	419	433
3.1.5.7 - Fondo di riserva consumi intermedi	659	677	699
4.1.1.0 - FUNZIONAMENTO	12.369	11.233	11.482
4.1.2.3 - Programma anti AIDS	1.375	1.412	1.459

ELENCO 2 (*)

(articolo 4)

**RIDUZIONE INVESTIMENTI FISSI LORDI DISCREZIONALI
DOTAZIONI DELLE UNITÀ PREVISIONALI DI BASE
CONCERNENTI SPESE PER INVESTIMENTI FISSI**

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero dell'economia e delle finanze

1.2.3.1 - Informatica di servizio	2.080,0	2.138,6	2.198,8
1.2.3.2 - Beni mobili	311,8	320,6	329,6
2.2.3.1 - Informatica di servizio	41.347,4	42.513,9	43.709,5
2.2.3.2 - Beni mobili	1.851,4	1.903,6	1.957,2
3.2.3.40 - Beni mobili.	45,7	47,0	48,3
3.2.3.5 - Informatica di servizio	5.337,2	5.485,8	5.568,1
4.2.3.18 - Beni mobili.	1.283,1	1.319,3	1.356,4
4.2.3.2 - Informatica di servizio	32.779,0	33.703,8	34.651,6
5.2.3.14 - Informatica di servizio	1.071,6	1.083,2	1.113,6
5.2.3.15 - Beni mobili.	158,0	162,5	167,0
6.2.3.13 - Scuola superiore dell'economia e delle fi- nanze	1.238,4	1.273,3	1.309,1
6.2.3.2 - Informatica di servizio	20.463,0	21.040,3	21.632,0
6.2.3.3 - Beni mobili	304,9	313,5	322,3
9.2.10.2 - Informatica di servizio	1.316,8	1.353,9	1.392,0
9.2.3.1 - Beni mobili	526,7	541,6	556,8
12.2.3.1 - Beni mobili.	0,8	0,8	0,9

Ministero delle attività produttive

1.2.3.1 - Informatica di servizio	423,9	432,0	440,3
1.2.3.2 - Beni mobili	81,3	83,6	85,9
2.2.3.1 - Informatica di servizio	743,1	755,5	768,4
2.2.3.2 - Beni mobili	215,3	221,3	227,6
3.2.3.1 - Ricerca scientifica	502,2	516,3	530,9

(*) Il presente Elenco non è stato modificato dalla Commissione.

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
3.2.3.12 - Proprietà industriale	10.873,4	10.961,0	11.052,5
3.2.3.2 - Informatica di servizio	671,1	682,7	694,7
3.2.3.9 - Beni mobili	117,6	120,9	124,3
4.2.3.1 - Informatica di servizio	96,8	98,6	100,4
4.2.3.6 - Beni mobili	47,9	49,2	50,6
5.2.3.1 - Informatica di servizio	404,4	412,2	420,2
5.2.3.4 - Beni mobili	73,1	74,6	76,1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1.2.3.1 - Informatica di servizio	50,7	52,1	53,6
1.2.3.2 - Beni mobili.	65,4	67,3	69,2
2.2.3.1 - Beni mobili.	2,8	2,9	3,0
3.2.3.3 - Beni mobili.	9,7	9,9	10,2
4.2.3.1 - Beni mobili.	3,4	3,5	3,6
5.2.3.1 - Beni mobili.	2,3	2,3	2,4
6.2.3.2 - Beni mobili.	2,8	2,9	3,0
7.2.3.1 - Beni mobili.	8,6	8,8	9,0
8.2.3.1 - Beni mobili.	3,4	3,5	3,6
9.2.3.1 - Beni mobili.	18,2	18,7	19,2
10.2.3.3 - Beni mobili.	16,8	17,2	17,7
11.2.3.2 - Beni mobili.	21,6	22,2	22,8
12.2.3.1 - Informatica di servizio	5.678,4	5.838,5	6.002,7
12.2.3.2 - Beni mobili.	10,8	11,1	11,4
13.2.3.1 - Beni mobili.	1.282,0	1.318,2	1.355,2
14.2.3.1 - Beni mobili.	18,8	19,3	19,8
15.2.3.1 - Beni mobili.	5,7	5,9	6,0

Ministero della giustizia

1.2.3.2 - Beni mobili	223,3	229,6	236,0
2.2.3.3 - Beni mobili	267,0	274,5	282,2
3.2.3.2 - Attrezzature e impianti.	40.102,1	40.272,5	40.445,6
3.2.3.3 - Informatica di servizio	26.942,9	27.638,5	28.347,6
3.2.3.4 - Beni mobili	462,9	476,0	489,4
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti.	1.393,9	1.433,2	1.473,5
5.2.3.3 - Beni mobili	27,2	28,0	28,7

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero degli affari esteri

1.2.3.1 - Beni mobili.	36,9	37,2	37,5
2.2.3.3 - Beni mobili.	24,5	24,7	24,9
3.2.3.1 - Beni mobili.	14,1	14,2	14,3
4.2.3.2 - Beni mobili.	9,6	9,7	9,8
5.2.3.1 - Beni mobili.	39,4	39,7	40,1
6.2.3.2 - Beni mobili.	44,0	44,3	44,7
7.2.3.1 - Beni mobili.	10,9	11,0	11,1
8.2.3.1 - Beni mobili.	941,4	949,0	956,9
8.2.3.2 - Informatica di servizio	4.530,6	4.567,1	4.605,2
10.2.3.1 - Beni mobili.	488,7	492,6	496,7
11.2.3.1 - Beni mobili.	29,9	30,1	30,4
12.2.3.1 - Beni mobili.	15,4	15,5	15,6
13.2.3.1 - Beni mobili.	15,4	15,5	15,6
14.2.3.1 - Beni mobili.	3,3	3,3	3,4
15.2.3.1 - Beni mobili.	11,2	11,3	11,4
16.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
17.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
18.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
19.2.3.1 - Beni mobili.	5,4	5,5	5,5
20.2.3.1 - Beni mobili.	11,0	11,1	11,2

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1.2.3.1 - Beni mobili.	211,4	217,4	223,5
2.2.3.1 - Beni mobili.	278,1	285,9	293,9
2.2.3.3 - Strutture scolastiche	61,6	63,4	65,1
2.2.3.4 - Fondi da ripartire per l'operatività scolastica	2.495,8	2.566,3	2.638,4
3.2.3.3 - Beni mobili.	821,8	845,0	868,8
4.2.3.1 - Beni mobili.	195,7	201,3	206,9
7.2.3.3 - Beni mobili.	69,3	71,2	73,3
8.2.3.3 - Beni mobili.	48,4	49,8	51,2
9.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
10.2.3.3 - Beni mobili.	43,8	45,0	46,3

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
11.2.3.3 - Beni mobili.	53,4	54,9	56,4
12.2.3.3 - Beni mobili.	24,3	25,0	25,7
13.2.3.3 - Beni mobili.	58,4	60,0	61,7
14.2.3.3 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
15.2.3.2 - Beni mobili.	58,1	59,8	61,5
16.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
17.2.3.3 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
18.2.3.3 - Beni mobili.	25,5	26,2	27,0
19.2.3.3 - Beni mobili.	37,2	38,3	39,3
20.2.3.3 - Beni mobili.	60,7	62,4	64,1
21.2.3.4 - Beni mobili.	15,9	16,4	16,8
22.2.3.4 - Beni mobili.	34,1	35,1	36,1
23.2.3.4 - Beni mobili.	26,9	27,6	28,4
24.2.3.4 - Beni mobili.	57,0	58,6	60,3

Ministero dell'interno

1.2.3.1 - Beni mobili	126,9	130,4	134,1
2.2.3.1 - Informatica di servizio	7.929,7	8.153,4	8.382,7
2.2.3.3 - Beni mobili	2.911,4	2.993,5	3.077,7

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

1.2.3.3 - Beni mobili	49,1	50,5	52,0
2.2.3.14 - Beni mobili.	126,8	130,4	134,0
3.2.3.6 - Beni mobili	101,6	104,4	107,4
4.2.3.17 - Beni mobili.	48,2	49,6	51,0
5.2.3.10 - Beni mobili.	99,0	101,8	104,7
6.2.3.7 - Beni mobili	266,1	273,6	281,3
7.2.3.1 - Informatica di servizio	268,8	276,4	284,2
7.2.3.4 - Informazione, monitoraggio e progetti in materia ambientale	198,9	204,5	210,2
7.2.3.5 - Beni mobili	73,7	75,8	77,9

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1.2.3.1 - Informatica di servizio	30,2	31,1	31,9
1.2.3.2 - Beni mobili.	67,3	69,2	71,1
2.2.3.1 - Ricerca scientifica	81,7	84,0	86,3
2.2.3.10 - Beni mobili.	745,9	767,0	788,5
2.2.3.2 - Informatica di servizio	41.245,2	41.268,1	38.952,5
3.2.3.1 - Edilizia di servizio.	211.322,3	216.322,0	221.439,2
3.2.3.10 - Calamità naturali e danni bellici.	4.017,9	4.091,7	4.167,3
3.2.3.19 - Patrimonio culturale non statale	459,3	472,3	485,6
3.2.3.24 - Beni mobili.	128,7	132,3	136,0
3.2.3.25 - Informatica di servizio	33,8	34,8	35,8
4.2.3.11 - Beni mobili.	41,0	42,2	43,4
4.2.3.3 - Opere marittime e portuali	253.050,6	258.136,7	263.224,9
4.2.3.4 - Informatica di servizio	42,0	43,2	44,4
5.2.3.1 - Edilizia di servizio.	5.246,8	5.394,8	5.546,5
5.2.3.13 - Beni mobili.	333,4	342,8	352,5
5.2.3.14 - Opere varie.	6.082,9	6.198,1	4.316,2
5.2.3.2 - Attrezzature e impianti	208,2	214,1	220,1
5.2.3.3 - Informatica di servizio	1.051,8	1.081,5	1.111,9
7.2.3.1 - Beni mobili.	41,8	41,7	42,5
7.2.3.2 - Informatica di servizio	40,1	41,2	42,4

Ministero delle comunicazioni

1.2.3.1 - Beni mobili	42,7	43,9	45,2
2.2.3.2 - Beni mobili	17,0	17,5	18,0
3.2.3.1 - Beni mobili	8,6	8,8	9,1
4.2.3.2 - Beni mobili	8,6	8,8	9,1
5.2.3.1 - Controllo emissioni radioelettriche	2.174,7	2.236,0	2.298,9
5.2.3.2 - Beni mobili	12,4	12,8	13,2
6.2.3.1 - Beni mobili	9,1	9,3	9,6
7.2.3.2 - Beni mobili	8,8	9,0	9,3
7.2.3.3 - Ricerca scientifica	2.159,8	2.220,7	2.283,1
8.2.3.1 - Informatica di servizio	2.387,3	869,6	894,0
8.2.3.2 - Beni mobili	286,9	295,0	303,3

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

(migliaia di euro)

Ministero della difesa

1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca	69.469,2	70.028,5	70.613,2
1.2.3.2 - Informatica di servizio	43,5	44,7	46,0
2.2.3.1 - Informatica di servizio	27,2	28,0	28,7
3.2.3.3 - Informatica di servizio	4.675,6	4.807,5	4.942,7
3.2.3.4 - Attrezzature e impianti	1.322.332,8	1.345.428,0	1.369.179,2
3.2.3.5 - Ammodernamento e rinnovamento	95.348,0	98.037,9	100.794,9
3.2.3.7 - Edilizia di servizio	6,0	6,2	6,4
4.2.3.1 - Informatica di servizio	12.719,8	13.078,6	13.446,4
5.2.3.1 - Informatica di servizio	1.208,2	1.242,2	1.277,2
6.2.3.1 - Informatica di servizio	6.087,3	6.259,0	6.435,1

Ministero delle politiche agricole e forestali

1.2.3.1 - Beni mobili	30,5	31,3	32,1
2.2.3.8 - Beni mobili	34,7	35,7	36,7
3.2.3.6 - Beni mobili	86,2	88,6	91,1
3.2.3.8 - Informatica di servizio	3,5	3,6	3,7
4.2.3.3 - Beni mobili	89,3	91,8	94,4
4.2.3.5 - Informatica di servizio	10,0	10,3	10,6

Ministero per i beni e le attività culturali

1.2.3.1 - Informatica di servizio	121,2	124,6	128,1
1.2.3.4 - Beni mobili	49,8	51,2	52,6
2.2.3.1 - Informatica di servizio	536,8	552,0	567,5
2.2.3.8 - Beni mobili	116,8	120,1	123,5
3.2.3.11 - Beni mobili	105,1	108,0	111,1
4.2.3.2 - Informatica di servizio	488,7	502,5	516,6
4.2.3.4 - Patrimonio culturale statale	13.984,3	789,0	693,8
4.2.3.8 - Beni mobili	274,4	282,1	290,1
5.2.3.2 - Informatica di servizio	22,3	22,9	23,6
5.2.3.8 - Beni mobili	30,5	31,3	32,2

Segue: ELENCO 2

	2006	2007	2008
--	------	------	------

*(migliaia di euro)***Ministero della salute**

1.2.3.2 - Beni mobili	40,1	41,2	42,3
2.2.3.1 - Beni mobili	129,4	133,0	136,8
2.2.3.4 - Informatica di servizio	631,4	649,2	667,5
3.2.3.1 - Beni mobili	195,2	200,7	206,3
4.2.3.1 - Beni mobili	129,4	133,0	136,8
	2.284.609	2.312.607	2.351.880

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)ELENCO 3
(articolo 5)RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO
DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
ECONOMIA E FINANZE.	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - <i>Poste italiane</i>	182.604	189.654	219.646
Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	22.574	22.574	22.760
Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici	8.107	8.107	8.173
Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	10.923	10.923	11.013
Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa.	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - <i>Ferrovie dello Stato</i>	1.326.025	1.326.025	1.336.935
Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA	1.324.002	1.324.002	1.334.896
Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzazione del porto franco di Trieste	202	202	203
Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali	1.821	1.821	1.836

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ELENCO 3

*(articolo 5)*RIDETERMINAZIONE DELLE DOTAZIONI DI BILANCIO
DELLE SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI ALLE IMPRESE

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
ECONOMIA E FINANZE.	1.984.151	1.997.546	2.070.845
3.1.2.4 - <i>Poste italiane</i>	182.604	189.654	219.646
Legge n. 416 del 1981, art. 2: disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria	22.574	22.574	22.760
Legge n. 778 del 1985, art. 2: contributo straordinario all'istituto postelegrafonici	8.107	8.107	8.173
Legge n. 515 del 1993, art. 1: disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica	10.923	10.923	11.013
Legge n. 449 del 1997, art. 30: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica - esclusione di beni dal patrimonio d'impresa.	141.000	148.050	177.700
3.1.2.8 - <i>Ferrovie dello Stato</i>	1.326.025	1.326.025	1.336.935
Legge n. 740 del 1969, art. 1: delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della CEE e della CEEA	1.324.002	1.324.002	1.334.896
Legge n. 440 del 1989, art. 3, comma 1: utilizzazione del porto franco di Trieste	202	202	203
Legge n. 166 del 2002, art. 11, comma 4: ferrovie e trasporti pubblici locali	1.821	1.821	1.836

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
3.1.2.17 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i> . . .	4.935	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse	4.230	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: sostegno all'attività dei distretti in- dustriali della nautica da diporto	705	-	-
3.1.2.43 - <i>Contratti di programma</i>	188.587	188.587	190.139
Legge n. 449 del 1997, art. 30, comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica	118.087	118.087	119.059
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto B : misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa	70.500	70.500	71.080
3.1.2.45 - ANAS.	282.000	289.050	319.860
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 178 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa	282.000	289.050	319.860
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - <i>Istituto di promozione industriale</i>	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale	17.625	17.625	17.770

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
3.1.2.17 - <i>Contributi ad enti ed altri organismi</i> . . .	4.935	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 194: concessionari per la gestione del servizio di raccolta delle scommesse	4.230	4.230	4.265
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 215: sostegno all'attività dei distretti in- dustriali della nautica da diporto	705	-	-
3.1.2.43 - <i>Contratti di programma</i>	188.587	188.587	190.139
Legge n. 449 del 1997, art. 53 , comma 3: misure per la stabilizzazione della finanza pubblica	118.087	118.087	119.059
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566: misure correttive degli effetti fi- nanziari di leggi di spesa	70.500	70.500	71.080
3.1.2.45 - ANAS.	282.000	289.050	319.860
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 178 del 2002, art. 7, comma 1: trasformazione ente ANAS in ANAS spa	282.000	289.050	319.860
ATTIVITÀ PRODUTTIVE	17.625	17.625	17.770
3.1.2.11 - <i>Istituto di promozione industriale</i>	17.625	17.625	17.770
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 234: programmi pluriennali Istituto per la promozione industriale	17.625	17.625	17.770

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
3.1.2.1 - <i>Occupazione</i>	23.667	23.667	23.861
Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: perequazione automatica delle pensioni previdenziali e assistenziali.	23.667	23.667	23.861
9.1.2.2 - <i>Occupazione</i>	3.495	3.495	3.524
Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.	3.495	3.495	3.524
14.1.2.1 - <i>Pari opportunità</i>	3.277	3.277	3.304
Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro .	3.277	3.277	3.304
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	385.850	378.047	383.953
2.1.5.5 - <i>Scuole non statali</i>	200.676	200.676	202.327
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	200.676	200.676	202.327
3.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	711	725	745
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	711	725	745
4.1.2.10 - <i>Università ed istituti non statali</i>	10.575	—	—
Decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino . . .	10.575	—	—

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	30.439	30.439	30.689
3.1.2.1 - <i>Occupazione</i>	23.667	23.667	23.861
Legge n. 537 del 1993, art. 11, comma 31: fondo da destinare ad interventi di sostegno dell'occupazione.	23.667	23.667	23.861
9.1.2.2 - <i>Occupazione</i>	3.495	3.495	3.524
Legge n. 266 del 1997, art. 20: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa.	3.495	3.495	3.524
14.1.2.1 - <i>Pari opportunità</i>	3.277	3.277	3.304
Legge n. 125 del 1991, art. 2: azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro	3.277	3.277	3.304
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA	385.850	378.047	383.953
2.1.5.5 - <i>Scuole non statali</i>	200.676	200.676	202.327
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	200.676	200.676	202.327
3.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	711	725	745
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	711	725	745
4.1.2.10 - <i>Università ed istituti non statali</i>	10.575	—	—
Decreto-legge n. 115 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168 del 2005, art. 1, comma 1: contributo all'Università di Urbino	10.575	—	—

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
7.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	36.022	36.022	36.318
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	36.022	36.022	36.318
8.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	10.286	10.492	10.786
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.286	10.492	10.786
9.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	4.678	4.772	4.906
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.678	4.772	4.906
10.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	20.559	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	20.559	20.971	21.558
11.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	13.582	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	13.582	13.854	14.242
12.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	3.125	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.125	3.187	3.277
13.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	8.640	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.640	8.813	9.060
14.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	1.368	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.368	1.395	1.434

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
7.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	36.022	36.022	36.318
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	36.022	36.022	36.318
8.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	10.286	10.492	10.786
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.286	10.492	10.786
9.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	4.678	4.772	4.906
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.678	4.772	4.906
10.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	20.559	20.971	21.558
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	20.559	20.971	21.558
11.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	13.582	13.854	14.242
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	13.582	13.854	14.242
12.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	3.125	3.187	3.277
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.125	3.187	3.277
13.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	8.640	8.813	9.060
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.640	8.813	9.060
14.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	1.368	1.395	1.434
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	1.368	1.395	1.434

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
15.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	17.696	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	17.696	18.050	18.555
16.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	2.370	2.417	2.485
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.370	2.417	2.485
17.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	514	524	539
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	514	524	539
18.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	2.420	2.468	2.537
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.420	2.468	2.537
19.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	10.639	10.852	11.155
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.639	10.852	11.155
20.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	24.540	25.031	25.732
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	24.540	25.031	25.732
21.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	897	915	941
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	897	915	941
22.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	8.088	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.088	8.250	8.481

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
15.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	17.696	18.050	18.555
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	17.696	18.050	18.555
16.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	2.370	2.417	2.485
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.370	2.417	2.485
17.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	514	524	539
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	514	524	539
18.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	2.420	2.468	2.537
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	2.420	2.468	2.537
19.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	10.639	10.852	11.155
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	10.639	10.852	11.155
20.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	24.540	25.031	25.732
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	24.540	25.031	25.732
21.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	897	915	941
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	897	915	941
22.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	8.088	8.250	8.481
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	8.088	8.250	8.481

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
23.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	3.481	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.481	3.550	3.650
24.1.2.1 - <i>Scuole non statali</i>	4.983	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.983	5.083	5.225
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
4.1.2.2 - <i>Società di servizi marittimi</i>	128.239	128.239	129.294
Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.	109.275	109.275	110.174
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566, punto 16 : misure correttive degli effetti finanziari delle leggi.	18.964	18.964	19.120
4.1.2.5 - <i>Trasporti in gestione diretta ed in concessione</i>	18.751	18.751	18.905
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	18.751	18.751	18.905
5.1.2.1 - <i>Trasporti in gestione diretta ed in concessione</i>	84.516	84.567	85.313
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	69.314	69.314	69.884

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
23.1.2.1 - Scuole non statali	3.481	3.550	3.650
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	3.481	3.550	3.650
24.1.2.1 - Scuole non statali	4.983	5.083	5.225
Legge n. 62 del 2000: contributi alle scuole non statali	4.983	5.083	5.225
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	231.506	231.557	233.512
4.1.2.2 - Società di servizi marittimi	128.239	128.239	129.294
Legge n. 169 del 1975, art. 2: sovvenzioni per l'esercizio di linee regolate da leggi e convenzioni stipulate dal Ministro per la marina mercantile e le società di navigazione a carattere regionale.	109.275	109.275	110.174
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 566: misure correttive degli effetti finanziari delle leggi	18.964	18.964	19.120
4.1.2.5 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione	18.751	18.751	18.905
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	18.751	18.751	18.905
5.1.2.1 - Trasporti in gestione diretta ed in concessione	84.516	84.567	85.313
Regio decreto n. 1447 del 1912: testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili	69.314	69.314	69.884

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito dalla legge n. 58 del 1939, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata.	2.543	2.594	2.666
Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione.	12.659	12.659	12.763
COMUNICAZIONI	69.568	69.568	70.141
4.1.2.5 - <i>Radiodiffusione televisiva locale</i>	69.568	69.568	70.141
Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.564	14.564	14.684
Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	2.347	2.347	2.366
Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	15.292	15.292	15.418
Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.100	14.100	14.216

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Regio decreto-legge n. 1121 del 1938, convertito dalla legge n. 58 del 1939, art. 27: sussidi integrativi di esercizio di carattere temporaneo per le ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione all'industria privata.	2.543	2.594	2.666
Legge n. 1221 del 1952, art. 2: sovvenzioni per l'adeguamento alle mutate condizioni economiche dell'esercizio delle ferrovie, tramvie e filovie extraurbane, funivie e funicolari in regime di concessione.	12.659	12.659	12.763
COMUNICAZIONI	69.568	69.568	70.141
4.1.2.5 - <i>Radiodiffusione televisiva locale</i>	69.568	69.568	70.141
Legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000), art. 27, comma 10: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.564	14.564	14.684
Legge n. 28 del 2000, art. 12: disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica.	2.347	2.347	2.366
Legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), art. 145, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	15.292	15.292	15.418
Legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), art. 52, comma 18: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	14.100	14.100	14.216

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	3.525	3.525	3.554
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	19.035	19.035	19.192
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia	705	705	711
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
2.1.2.7 - Pesca	9.870	3.525	-
Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche	6.345	-	-
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.	3.525	3.525	-
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo.	17.854	18.211	18.721
Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	17.854	18.211	18.721

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
Legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), art. 80, comma 35: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	3.525	3.525	3.554
Legge n. 350 del 2003 (legge finanziaria 2004), art. 4, comma 5: misure di sostegno all'emittenza in ambito locale	19.035	19.035	19.192
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 213: potenziamento della strumentazione tecnologica e aggiornamento della tecnologia impiegata nel settore della radiofonia	705	705	711
POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI	27.724	21.736	18.721
2.1.2.7 - Pesca	9.870	3.525	-
Decreto-legge n. 16 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2004, art. 3, comma 2: misure di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche	6.345	-	-
Legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005), art. 1, comma 245: contributi alle piccole e medie imprese per l'interruzione obbligatoria dell'attività di pesca.	3.525	3.525	-
3.1.2.1 - Enti e istituti di ricerca, informazione, sperimentazione e controllo.	17.854	18.211	18.721
Legge n. 499 del 1999, art. 4, comma 1: finanziamento delle attività di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali	17.854	18.211	18.721

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.402	2.403	2.423
3.1.2.2 - <i>Editoria libraria</i>	2.402	2.403	2.423
Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero	182	182	183
Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente. . .	36	37	38
Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di ele- vato valore culturale	1.456	1.456	1.468
Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale	728	728	734
TOTALE . . .	2.749.265	2.748.921	2.828.054

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ELENCO 3

AMMINISTRAZIONE/U.P.B. AUTORIZZAZIONE	2006	2007	2008
	(migliaia di euro)		
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI	2.402	2.403	2.423
3.1.2.2 - <i>Editoria libraria</i>	2.402	2.403	2.423
Legge n. 1010 del 1969, art. 1: provvidenze per la diffusione della cultura italiana all'estero	182	182	183
Decreto-legge n. 657 del 1974, convertito, con modi- ficazioni, dalla legge n. 5 del 1975: istituzione del Ministero per i beni culturali e per l'ambiente. . .	36	37	38
Legge n. 67 del 1987, art. 18: pubblicazioni di ele- vato valore culturale	1.456	1.456	1.468
Legge n. 62 del 2001, art. 9, comma 6: fondo per la promozione del libro e dei prodotti editoriali di elevato valore culturale	728	728	734
TOTALE . . .	2.749.265	2.748.921	2.828.054

ELENCO 4 (*)

(articolo 15)

ENTRATE TRIBUTARIE

- 1.1.1 - *IRE*
 - 1.1.1.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.1.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.2 - *IRES*
 - 1.1.2.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.2.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.3 - *ILOR*
 - 1.1.3.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.3.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.4 - *Imposte sostitutive*
 - 1.1.4.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.4.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.5 - *Ritenute a titolo di imposta definitiva*
 - 1.1.5.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.5.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.7 - *Altri introiti diretti*
 - 1.1.7.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.7.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.8 - *IVA su scambi interni e intracomunitari*
 - 1.1.8.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.8.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.10 - *Lotto, lotterie ed altre attività di gioco*
 - 1.1.10.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.10.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.11 - *IVA su importazioni*
 - 1.1.11.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.11.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.12 - *Accisa e imposta erariale di consumo sugli oli minerali, loro derivati, prodotti analoghi e relative sovrimposte di confine*
 - 1.1.12.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.12.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.13 - *Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti*
 - 1.1.13.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione

(*) Il presente Elenco non è stato modificato dalla Commissione.

- 1.1.13.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.14 - *Imposte sui generi di monopolio*
 - 1.1.14.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.14.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.15 - *Tasse e imposte sugli affari, su atti concernenti il demanio ed il patrimonio dello Stato*
 - 1.1.15.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.15.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo
- 1.1.20 - *Altri tributi indiretti*
 - 1.1.20.1 - Entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione
 - 1.1.20.2 - Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo

ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE

- 1.2.5 - *Entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti*

Limitatamente ai capitoli:

- 3210
- 3312
- 3313
- 3314
- 3315
- 3316

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)ALLEGATO 1
(Articolo 67, comma 7)MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
-----------------	----------------------------	--------------------------------------	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1. Legge 3 giugno 1999, n. 157, e legge 26 luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici. . .	-	40.000	40.000	40.000	P
2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra - eccedenze 2004 . .	-	65.000	65.000	65.000	P
3. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare - eccedenze	-	120.000	120.000	120.000	P
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste italiane spa.	22.500	22.500	-	-	2006
5. Legge 31 dicembre 1991, n. 416 (3.1.2.5 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97-'99.	18.069	18.069	-	-	2006
6. Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - Somma da rimborsare all'IPOST per trattamento di quiescenza	10.000	10.000	-	60.000	P
7. Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè.	12.000	112.000	-	-	2006
8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - Agevolazioni tariffarie postali.	10.700	10.700	-	-	2006
9. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA.	767.829	767.829	-	-	2006
10. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo .	116.611	116.611	100.000	100.000	2008

P onere permanente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)ALLEGATO 1
(Articolo 67, comma 7)MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI
(articolo 11, comma 3, lettera *i*-quater), della legge n. 468 del 1978)

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
-----------------	----------------------------	--------------------------------------	------	------	-------------------

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE		1.282.709	325.000	385.000	
1. Legge 3 giugno 1999, n. 157, e legge 26 luglio 2002, n. 156 (3.1.2.23 - cap. 1638) - Fondo spese elettorali partiti politici. . .	-	40.000	40.000	40.000	P
2. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (2.1.2.3 - cap. 1316) - Pensioni di guerra.	-	65.000	65.000	65.000	P
3. Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 (3.1.6.1 - cap. 2198) - Assegni e medaglie al valor militare	-	120.000	120.000	120.000	P
4. Legge 10 dicembre 1993, n. 515 (3.1.2.4 - cap. 1496) - Agevolazioni tariffarie elettorali Poste italiane spa.	22.500	22.500	-	-	2006
5. Legge 5 agosto 1981 , n. 416 (3.1.2.4 - cap. 1501) - Telecom agevolazioni editoria anni '97-'99.	18.069	18.069	-	-	2006
6. Decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, art. 6, comma 5 (3.1.2.19 - cap. 1620) - Somma da rimborsare all'IPOST per trattamento di quiescenza	10.000	10.000	-	60.000	P
7. Legge 15 marzo 1986, n. 81 (3.1.2.24 - cap. 1647) - Accordo Lomè.	12.000	112.000	-	-	2006
8. Legge 11 marzo 1988, n. 67 (3.1.2.43 - cap. 1850) - Fondo editoria - Agevolazioni tariffarie postali.	10.700	10.700	-	-	2006
9. Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (4.1.2.18 - cap. 2862) - Federalismo fiscale - Compartecipazione IVA.	767.829	767.829	-	-	2006
10. Legge 15 marzo 1997, n. 59 (4.1.2.17 - cap. 2856) - Federalismo amministrativo .	116.611	116.611	100.000	100.000	2008

P onere permanente

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1. Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 19 e 20 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Oneri per agevolazioni a familiari di persone con <i>handicap</i> .	37.829	37.829	-	-	2006
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1, e legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensionamenti anticipati	9.004	9.004	-	-	2006
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	-	2006
4. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi.	266.032	266.032	-	-	2006
5. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione generale obbligatoria dei periodi di lavoro effettuati in Libia	3.355	3.355	-	-	2006
6. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma capitaria per imprese operanti in particolari territori	19.590	19.590	-	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . .		603.000	200.000	200.000	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	200.000	2008

P onere permanente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI		337.900	-	-	
1. Legge 8 marzo 2000, n. 53, artt. 19 e 20, e legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33 (7.1.2.3 - cap. 3525) - Oneri per agevolazioni a familiari di persone con <i>handicap</i> .	37.829	37.829	-	-	2006
2. Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 20 di- cembre 1996, n. 640, art. 1, e legge 28 di- cembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 (11.1.2.7 - cap. 4354) - Oneri per pensiona- menti anticipati	9.004	9.004	-	-	2006
3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23- <i>bis</i> (11.1.2.7 - cap. 4356) - Rivalutazione delle pensioni ri- guardanti i cittadini italiani rimpatriati dalla Libia	2.090	2.090	-	-	2006
4. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 (11.1.2.9 - cap. 4363) - Sgravi contributivi.	266.032	266.032	-	-	2006
5. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 1° giu- gno 1991, n. 166, art. 4 (11.1.2.10 - cap. 4367) - Ricostituzione dell'assicurazione ge- nerale obbligatoria dei periodi di lavoro effet- tuati in Libia	3.355	3.355	-	-	2006
6. Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 4, commi 17 e 21, e legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 (11.2.3.1 - cap. 7762) - Oneri per contributi sotto forma ca- pitaria per imprese operanti in particolari ter- ritori	19.590	19.590	-	-	2006
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA . . .		603.000	200.000	200.000	
1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, art. 64 (2.1.2.1 - capp. 1360 e 1364 n.i.) - Spese di giustizia	403.000	603.000	200.000	200.000	2008

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)*Segue: ALLEGATO 1*

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI).	286.870	377.808	90.939	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	
1. Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza con- tinua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2. Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monega- sco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUT- TURE E DEI TRASPORTI		29.900	-	-	2006
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione.	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE		80.000	80.000	80.000	
1. Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.		80.000	80.000	80.000	P
TOTALE.		2.711.644	696.101	756.101	

P onere permanente

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Segue: ALLEGATO 1

AMMINISTRAZIONE	Esigenze anni pregressi	2006 (compresi anni pregressi)	2007	2008	Anno terminale
<i>(importi in migliaia di euro)</i>					
MINISTERO DELL'INTERNO		377.808	90.939	90.939	
1. Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 64 (2.1.2.6 - cap. 1316) - Fondo ordinario enti locali (ristoro minori entrate ICI).	286.870	377.808	90.939	90.939	P
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		327	162	162	
1. Legge 27 ottobre 1988, n. 488 (4.1.2.2 - cap. 2225) - Convenzione sulla sorveglianza con- tinua e la valutazione del trasporto a lunga distanza di inquinanti atmosferici in Europa (EMEP)	147	294	147	147	P
2. Legge 24 ottobre 1980, n. 743 (4.1.2.2 - cap. 2226) - Accordo italo-franco-monega- sco RA.MO.GE.	18	33	15	15	P
MINISTERO DELLE INFRASTRUT- TURE E DEI TRASPORTI		29.900	-	-	2006
1. Legge 19 maggio 1975, n. 169, art. 2 (4.1.2.2 - cap. 2041) - Sovvenzioni società di navigazione.	29.900	29.900	-	-	2006
MINISTERO DELLA SALUTE		80.000	80.000	80.000	
1. Legge 25 febbraio 1992, n. 210 (2.1.2.12 - cap. 2400) - Indennizzo vittime trasfusioni e somministrazione emoderivati.		80.000	80.000	80.000	P
TOTALE.		2.711.644	696.101	756.101	

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)ALLEGATO 2
(Articolo 67, comma 8)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
Incentivi alle imprese.	18.523.000	18.523.000	15.523.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2.	15.523.000	15.523.000	15.523.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono.	3.000.000	3.000.000	–
TOTALE . . .	18.523.000	18.523.000	15.523.000
<i>Ministero della giustizia</i>			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259.	12.458.000	–	–
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . .	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE . . .	82.566.931	70.108.931	70.108.931

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)ALLEGATO 2
(Articolo 67, comma 8)

FONDI PER GLI INVESTIMENTI

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'economia e delle finanze</i>			
Incentivi alle imprese.	18.523.000	18.523.000	15.523.000
Legge 7 agosto 1997, n. 266, art. 12, comma 2.	15.523.000	15.523.000	15.523.000
Legge 27 dicembre 1983, n. 730, art. 18, commi ottavo e nono.	3.000.000	3.000.000	–
TOTALE . . .	18.523.000	18.523.000	15.523.000
<i>Ministero della giustizia</i>			
Edilizia penitenziaria e giudiziaria.	82.566.931	70.108.931	70.108.931
Decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2002, n. 259.	12.458.000	–	–
Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787 . .	70.108.931	70.108.931	70.108.931
TOTALE . . .	82.566.931	70.108.931	70.108.931

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>			
Università e ricerca	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria	90.000.000	–	–
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8.	90.000.000	–	–
TOTALE . . .	184.175.915	94.175.915	94.175.915

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca</i>			
Università e ricerca	94.175.915	94.175.915	94.175.915
Legge 10 gennaio 2000, n. 6	10.329.138	10.329.138	10.329.138
Legge 21 febbraio 1980, n. 28	34.783.372	34.783.372	34.783.372
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	49.063.405	49.063.405	49.063.405
Edilizia universitaria	90.000.000	–	–
Legge 22 dicembre 1986, n. 910, art. 7, comma 8.	90.000.000	–	–
TOTALE . . .	184.175.915	94.175.915	94.175.915

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>			
Difesa del suolo e tutela ambientale	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93.	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366.	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n. 311	30.000.000	—	—
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 . . .	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e legge 24 dicembre 2003, n. 350	120.000.000	—	—
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.	20.000.000	—	—
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311	8.607.000	—	—
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4. .	11.000.000	—	—
Legge 31 luglio 2002, n. 179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80	4.500.000	—	—
TOTALE . . .	271.438.772	77.331.772	77.331.772

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio</i>			
Difesa del suolo e tutela ambientale	271.438.772	77.331.772	77.331.772
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 2, commi 1 e 7	2.065.827	2.065.827	2.065.827
Legge 8 ottobre 1997, n. 344	13.118.005	13.118.005	13.118.005
Legge 22 febbraio 2001, n. 36	1.032.914	1.032.914	1.032.914
Legge 23 marzo 2001, n. 93.	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 5 marzo 1963, n. 366.	11.568.634	11.568.634	11.568.634
Decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, art. 1, comma 2, e legge 30 dicembre 2004, n. 311	30.000.000	—	—
Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523	41.316.552	41.316.552	41.316.552
Decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010	2.006.705	2.006.705	2.006.705
Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534.	2.220.764	2.220.764	2.220.764
Legge 18 maggio 1989, n. 183, e decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12; e legge 24 dicembre 2003, n. 350	120.000.000	—	—
Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.	20.000.000	—	—
Legge 9 dicembre 1998, n. 426, art. 1, legge 24 dicembre 2003, n. 350, e legge 30 dicembre 2004, n. 311	8.607.000	—	—
Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4.	11.000.000	—	—
Legge 31 luglio 2002, n. 179	2.453.000	2.453.000	2.453.000
Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.	4.500.000	—	—
TOTALE	271.438.772	77.331.772	77.331.772

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero della difesa</i>			
Ricerca scientifica	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	69.000.000	69.000.000	69.000.000
TOTALE . . .	69.000.000	69.000.000	69.000.000
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>			
Agricoltura, foresta e pesca	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46.	123.208.000	15.600.000	—
TOTALE . . .	136.310.995	28.702.995	13.102.995

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero della difesa</i>			
Ricerca scientifica	69.000.000	69.000.000	69.000.000
Decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264	69.000.000	69.000.000	69.000.000
TOTALE . . .	69.000.000	69.000.000	69.000.000
<i>Ministero delle politiche agricole e forestali</i>			
Agricoltura, foresta e pesca	136.310.995	28.702.995	13.102.995
Legge 15 dicembre 1998, n. 441	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 27 luglio 1999, n. 268	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Legge 2 dicembre 1998, n. 423	2.582.285	2.582.285	2.582.285
Decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, art. 2	6.870.908	6.870.908	6.870.908
Legge 30 aprile 1976, n. 386, art. 18, quarto comma	551.060	551.060	551.060
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 4	123.208.000	15.600.000	–
TOTALE . . .	136.310.995	28.702.995	13.102.995

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
Patrimonio culturale.	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1.	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1.	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1.	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83.	46.568.535	46.568.535	46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE . . .	188.742.376	188.742.376	188.742.376

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)*Segue: ALLEGATO 2*

AMMINISTRAZIONE	STANZIAMENTI		
	2006	2007	2008
	<i>(in euro)</i>		
<i>Ministero per i beni e le attività culturali</i>			
Patrimonio culturale.	188.742.376	188.742.376	188.742.376
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 46, comma 1.	138.486.232	138.486.232	138.486.232
Legge 23 febbraio 2001, n. 29, art. 3, comma 1.	3.164.569	3.164.569	3.164.569
Legge 29 dicembre 2000, n. 400, art. 3, comma 1.	206.583	206.583	206.583
Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83.	46.568.535	46.568.535	46.568.535
Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127	316.457	316.457	316.457
TOTALE . . .	188.742.376	188.742.376	188.742.376

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) *Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.*

PROSPETTO DI COPERTURA
(Articolo 68, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE
PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
(Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

	2006	2007	2008
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
1) ONERI DI NATURA CORRENTE			
Nuove o maggiori spese correnti			
Articolato:	10.162	6.424	6.312
Pubblico impiego	1.200	1.198	1.198
Eccedenze di spesa.	2.309	696	756
Missioni di pace.	1.000	0	0
Sanità.	1.482	1.027	1.030
Riduzione costo lavoro	1.996	2.429	2.518
Fondo famiglia.	1.140	0	0
Altri interventi.	1.033	1.072	809
Effetti indotti.	2	2	2
Tabella «A».	315	305	325
Tabella «C».	45	0	0
Minori entrate correnti			
Articolato:	872	510	248
Sgravi fiscali	872	510	248
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Totale oneri da coprire . . . 11.394 7.239 6.885 </div>			

Segue: PROSPETTO DI COPERTURA

	2006	2007	2008
<i>(importi in milioni di euro)</i>			
2) MEZZI DI COPERTURA			
Nuove o maggiori entrate			
Articolato:	4.927	3.302	3.123
Interventi vari	2.450	550	400
Giochi	690	970	1.023
Rivalutazioni	912	34	37
Tassa sulle reti	800	800	900
Effetti indotti	75	948	764
Riduzione spese correnti			
Articolato:	4.672	4.707	4.707
Pubblico impiego	7	7	7
Spese PA	3.265	3.265	3.265
Disposizioni per enti locali	0	35	35
Trasferimenti imprese	1.150	1.150	1.150
Altri interventi	105	105	105
Effetti indotti (effetto netto)	145	145	145
Tabella «C»	0	239	244
Decreto-legge fiscale	4.702	5.885	5.603
<hr/>			
Totale mezzi di copertura . . .	14.301	14.133	13.677
Differenza	2.907	6.894	6.792
Miglioramento risparmio pubblico a LV . . .	1.030	7.590	17.225
<hr/>			
Margine	3.937	14.484	24.017

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(in milioni di euro)

	ASSESTATO 2005		INIZIALI 2006		2007	2008
	Competenza	Cassa	Competenza	Cassa	Competenza	Competenza
ENTRATE	24.349	24.349	24.364	24.364	24.364	24.364
Rimborsi IVA	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Tit. III-F.Amm.ti titoli di Stato	0	0	0	0	0	0
SPESA CORRENTE	33.250	33.250	27.835	27.835	27.514	27.514
Rimborsi IVA (compresi i pregressi)	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900	19.900
Personale Forze armate e di polizia	40	40	0	0	0	0
Spese di giustizia	365	365	0	0	0	0
Regolazione concessionari riscossione	4	4	0	0	0	0
Anticipo concessionari	4.449	4.449	4.464	4.464	4.464	4.464
Rimborso INAIL	35	35	0	0	0	0
Ammassi agricoli	7	7	0	0	0	0
FSN-saldo IRAP	473	473	0	0	0	0
Fitto locali Polizia di Stato	171	171	171	171	0	0
Rimborso imposte dirette pregresse	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Fondo debiti pregressi ex finanze	150	150	150	150	0	0
Entrate erariali Sicilia e Sardegna	1.528	1.528	0	0	0	0
Comm.liq. indennità buonuscita Poste	52	52	0	0	0	0
INPS invalidi civili	546	546	0	0	0	0
CONI servizi spa	68	68	0	0	0	0
Vincite e commissioni lotto	2.312	2.312	0	0	0	0
SPESA IN CONTO CAPITALE	2.101	2.196	101	101	26	0
Disavanzi USL	2.000	2.000	0	0	0	0
Profughi istriani e dalmati	26	26	26	26	26	0
Disavanzi pregressi università	75	75	75	75	0	0
Chiusura sospeso difesa	0	95	0	0	0	0
TOTALE SPESA	35.351	35.446	27.936	27.936	27.540	27.514
Tab. C-FSN - IRAP 2004 (2701/Mef.)			1.102	1.102		
Disavanzi sanità			2.000	2.000		
<i>Eccedenza di spesa</i>						
Spese di giustizia			403	403		
TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA	35.351	35.446	31.441	31.441	27.540	27.514

**TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
PER LE TABELLE A, B, C, E ed F (*)**

(*) Si riportano, con i criteri di seguito precisati, le sole parti che la Commissione propone di emendare ad eccezione delle tabelle A e B, che sono riportate per intero:

– per le voci, le cifre, le note e le relative lettere di richiamo che la Commissione propone di introdurre, il testo proposto è stampato in **neretto**;

– per le voci, le cifre e le note che la Commissione propone di modificare, il testo proposto, per la parte modificata, è stampato in **neretto**;

– per le voci e le cifre che la Commissione propone di sopprimere, la soppressione è specificata in **neretto**, recandosi in corsivo le denominazioni di ciascuna voce ed omettendosi la relativa cifra;

– per **le rimanenti parti**, che restano identiche, si veda il testo del disegno di legge d’iniziativa del Governo che viene integralmente riportato nelle pagine 205 e seguenti.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze.	13.437	36.847	23.247
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9.570	31.950	31.950
Ministero degli affari esteri	31.228	39.859	39.859
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.859	9.859	9.859
Ministero dell'interno	40.000	15.000	15.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio .	710	986	2.482
Ministero della difesa	417	417	417
Ministero delle politiche agricole e forestali	10.568	11.600	9.600
Ministero per i beni e le attività culturali	783	45	45
Ministero della salute	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A . . .	452.535	489.526	475.422

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	-	-	-

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze.	489.059	377.144	243.144
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	7.000	-	-
Ministero per i beni e le attività culturali	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B . . .	503.959	385.044	251.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	-	-	-

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

... *Omissis* ...

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

... *Omissis* ...

Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)

345.400 321.200 305.500

... *Omissis* ...

TABELLA E**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
---------------------------	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

... *Omissis* ...

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

– ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).

– 1.200.000 – 1.200.000 – 1.200.000 1

... *Omissis* ...

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

– ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372).

– 400.000 – – 0

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzamento
---------------------------	------	------	------	----------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

... *Omissis* ...

– ART. 8-bis, comma 1: **Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies** del decreto-legge n. 7 del 2005 (Settore n. 24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

– 4.000 – 12.000 – 0

... *Omissis* ...

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE

... *Omissis* ...

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

... *Omissis* ...

– ART. 1, comma **268**: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

– 20.800 – 28.800 – 0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
---------------------------	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

– ART. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (Settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485).

– 100.000 – 170.000 – 0

... *Omissis* ...

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

... *Omissis* ...

Decreto-legge n. 201 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 259 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia:

– ART. 9: **Piano di interventi per il potenziamento delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria** (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p).

– 8.200 – – 0

... *Omissis* ...

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

TABELLA F

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECATE DA LEGGI PLURIENNALI

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

... *Omissis* ...

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

... *Omissis* ...

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

... *Omissis* ...

– ART. 1, comma **268**: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

31.200 43.200 – –

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

– ART. 6-*bis*, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (3.2.3.16 – Sviluppo industria Difesa – cap. 7485).

– – 105.000 – 3

... *Omissis* ...

3. Interventi per calamità naturali.

ECONOMIA E FINANZE

... *Omissis* ...

Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile:

... *Omissis* ...

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p).	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
... <i>Omissis</i> ...						
11. Interventi nel settore dei trasporti.						
ECONOMIA E FINANZE						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122).	300.000	300.000	300.000	18.757.596	2009	3
... <i>Omissis</i> ...						
16. Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:						
- ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372).	100.000	-	-	-		
... <i>Omissis</i> ...						
24. Impiantistica sportiva.						
ECONOMIA E FINANZE						
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:						
- ART. 8-bis, comma 1: Giochi olimpici invernali Torino 2006, rifinanziamento dell'articolo 7-septies del decreto-legge n. 7 del 2005 (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)	6.000	18.000	-	-		3
... <i>Omissis</i> ...						

TABELLE

Testo del Governo

- TABELLA A. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
- TABELLA B. - INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE
- TABELLA C. - STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
- TABELLA D. - RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
- TABELLA E. - VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
- TABELLA F. - IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE

MINISTERI	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
Ministero dell'economia e delle finanze.	13.437	36.847	53.247
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	9.570	31.950	31.950
Ministero degli affari esteri	31.228	39.859	39.859
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	3.859	9.859	9.859
Ministero dell'interno	40.000	15.000	15.000
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio	710	986	2.482
Ministero della difesa	417	417	417
Ministero delle politiche agricole e forestali	10.568	11.600	9.600
Ministero per i beni e le attività culturali	783	45	45
Ministero della salute	341.963	342.963	342.963
TOTALE TABELLA A	452.535	489.526	505.422

Segue: TABELLA A

MINISTERI	2006	2007	2008
	<i>(migliaia di euro)</i>		
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	-	-	-
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	-	-	-

TABELLA B

**INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE**

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE

MINISTERI	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Ministero dell'economia e delle finanze.	459.059	377.144	348.144
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	7.000	—	—
Ministero per i beni e le attività culturali	7.900	7.900	7.900
TOTALE TABELLA B . . .	473.959	385.044	356.044
DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA . . .	—	—	—
DI CUI LIMITE D'IMPEGNO . . .	—	—	—

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA
ALLA LEGGE FINANZIARIA

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 216 del 1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (3.1.2.11 - CONSOB - cap. 1560)	7.410	-	-
Decreto del Presidente della Repubblica n. 701 del 1977: Approvazione del regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, sul riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione (12.1.2.15 - Scuola superiore della pubblica amministrazione - cap. 5217)	15.000	15.000	15.000
Legge n. 385 del 1978: Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (4.1.5.4 - Fondi da ripartire per oneri di personale - cap. 3026)	43.500	43.500	43.500
Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio:			
- ART. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003)	94.400	-	-

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 16 del 1980 e legge n. 137 del 2001: Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero (3.2.3.29 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 7256)	26.000	26.000	26.000
Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980): - ART. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (3.1.2.27 - Istituto nazionale di statistica - cap. 1680)	160.000	160.000	160.000
Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (3.1.5.14 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 2183; 3.2.10.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria - cap. 7442)	426.000	426.000	426.000
Legge n. 440 del 1989: Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese sulla utilizzazione del porto franco di Trieste, firmato a Trieste il 19 aprile 1988 (3.1.2.8 - Ferrovie dello Stato - cap. 1539)	286	286	286
Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: - ART. 6, comma 1: Reintegro fondo protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	203.000	203.000	203.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
- ART. 6, comma 1: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446/p)	80.405	80.405	80.405
Legge n. 225 del 1992: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile:			
- ART. 1: Servizio nazionale della protezione civile (3.1.5.15 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 2184)	41.000	41.000	41.000
- ART. 3: Attività e compiti di protezione civile (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7447)	550.000	550.000	550.000
Decreto legislativo n. 39 del 1993: Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche:			
- ART. 4: Istituzione Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (3.1.2.33 - Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - cap. 1707/p)	17.000	17.000	17.000
Legge n. 109 del 1994: Legge quadro in materia di lavori pubblici:			
- ART. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (3.1.2.32 - Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - cap. 1702)	5.700	-	-
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.17 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1613)	1.900	1.900	1.900

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 675 del 1996: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (3.1.2.42 - Ufficio del garante per la tutela della <i>privacy</i> - cap. 1733)	20.000	20.000	20.000
Legge n. 94 del 1997: Modifiche alla legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato: - ART. 7, comma 6: Contributo in favore dell'Istituto di studi e analisi economica (ISAE) (2.1.2.4 - Istituti di ricerche e studi economici e congiunturali - cap. 1321)	10.000	10.000	10.000
Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (3.1.2.14 - Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - cap. 1575)	6.600	-	-
Decreto legislativo n. 446 del 1997: Imposta regionale sulle attività produttive: - ART. 39, comma 3: Integrazione FSN, minori entrate IRAP, eccetera (Regolazione debitoria) (4.1.2.1 - Fondo sanitario nazionale - cap. 2701) .	1.102.000	-	-
Legge n. 128 del 1998: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee: - ART. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (3.1.2.37 - Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - cap. 1723)	3.920	3.920	3.920

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 230 del 1998: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza:			
– ART. 19: Fondo nazionale per il servizio civile (3.1.5.16 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio civile nazionale - cap. 2185).	212.000	212.000	212.000
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:			
– ART. 51: Contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) (3.2.3.38 - SVIMEZ - cap. 7330)	1.735	1.735	1.735
Decreto legislativo n. 165 del 1999 e decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (3.1.2.7 - Agenzia per le erogazioni in agricoltura - cap. 1525).	216.000	216.000	216.000
Decreto legislativo n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazione studi (FORMEZ), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (12.1.2.12 - FORMEZ - cap. 5200)	22.000	22.000	22.000
Decreto legislativo n. 287 del 1999: Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (6.1.2.13 - Scuola superiore dell'economia e delle finanze - cap. 3935)	15.100	15.100	15.100
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia del demanio) (6.1.2.9 - Agenzia del demanio - cap. 3901)	113.000	113.000	113.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) .	315.000	315.000	315.000
Legge n. 353 del 2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (4.1.2.14 - Interventi diversi - cap. 2820)	9.000	9.000	9.000
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):			
– ART. 74, comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (3.1.5.9 - Previdenza complementare - cap. 2156)	136.000	139.000	139.000
Legge n. 38 del 2001: Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia:			
– ART. 16, comma 2: Contributo alla regione Friuli-Venezia Giulia (4.2.3.12 - Sviluppo economico delle regioni a statuto speciale e province autonome - cap. 7513/p)	4.950	4.950	4.950
Decreto legislativo n. 165 del 2001: Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche:			
– ART. 46: Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (12.1.2.16 - Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni - cap. 5223)	3.500	3.500	3.500
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):			
– ART. 14, comma 1: Accise gas metano (6.1.2.2 - Restituzione e rimborsi di imposte - cap. 3823) . .	100.000	100.000	100.000
	3.962.406	2.749.296	2.749.296

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE			
Legge n. 287 del 1990: Norme per la tutela della concorrenza e del mercato:			
– ART. 10, comma 7: Somme da erogare per il finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (3.1.2.3 - Autorità garante della concorrenza e del mercato - cap. 2275) . . .	22.000	22.000	22.000
Legge n. 292 del 1990: Ordinamento dell’Ente nazionale italiano per il turismo (3.1.2.2 - Ente nazionale italiano per il turismo - cap. 2270)			
	21.700	21.700	21.700
Legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995: Riforma dell’ENEA (4.2.3.4 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7630)			
	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2280)	28.400	28.400	28.400
Legge n. 68 del 1997: Riforma dell’Istituto nazionale per il commercio estero:			
– ART. 8, comma 1, lettera a): Spese di funzionamento ICE (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5101)	98.000	98.000	98.000
– ART. 8, comma 1, lettera b): Attività promozionale delle esportazioni italiane (5.1.2.2 - Istituto commercio estero - cap. 5102)	62.200	62.200	62.200
	432.300	432.300	432.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Legge n. 335 del 1995: Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare:

- ART. 13: Vigilanza sui fondi pensione (11.1.2.2 - Vigilanza sui fondi pensione - cap. 4332) 600 - -

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 80, comma 4: Formazione professionale (10.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4161) 2.000 2.000 2.000

Legge n. 328 del 2000: Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali:

- ART. 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (7.1.5.2 - Fondo per le politiche sociali - cap. 3671) 1.157.000 1.161.000 1.161.000

1.159.600 1.163.000 1.163.000

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:

- ART. 135: Programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti (4.1.2.1 - Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti - cap. 1768). 5.000 5.000 5.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
– ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1160)	120	120	120
	5.120	5.120	5.120

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 1612 del 1962: Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare, con sede in Firenze:

– ART. 12: Mezzi finanziari per il funzionamento dell'Istituto (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2201)	2.800	2.800	2.800
---	-------	-------	-------

Legge n. 794 del 1966: Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione dell'Istituto italo-latino-americano, firmata a Roma il 1° giugno 1966 (16.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 4131).

2.500	2.500	2.500
-------	-------	-------

Decreto del Presidente della Repubblica n. 200 del 1967: Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari (11.1.2.3 - Contributi ad enti e altri organismi - cap. 3105).

2.400	2.400	2.400
-------	-------	-------

Legge n. 883 del 1977: Approvazione ed esecuzione dell'accordo relativo ad un programma internazionale per l'energia, firmato a Parigi il 18 novembre 1974 (13.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 3749).

1.000	1.000	1.000
-------	-------	-------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (15.1.2.5 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4052)	280	280	280
Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (9.1.1.0 - Funzionamento - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170; 9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - capp. 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195)	400.000	390.000	380.000
Legge n. 960 del 1982: Rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli accordi di Osimo tra l'Italia e la Jugoslavia (15.1.2.2 - Collettività italiana all'estero - capp. 4061, 4063)	2.800	2.800	2.800
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1163)	6.200	6.200	6.200
Legge n. 299 del 1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea) relativo all'applicazione dell'articolo J. 11, comma 2, del Trattato sull'Unione europea (20.1.2.1 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 4534)	5.000	5.000	5.000
Legge n. 58 del 2001: Istituzione del fondo per lo sminamento umanitario (9.1.2.2 - Paesi in via di sviluppo - cap. 2210)	2.300	2.300	2.300

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 91 del 2005: Concessione di un contributo volontario al Fondo di cooperazione tecnica dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA):			
- ART. 1, comma 1: Contributo volontario al fondo di cooperazione tecnica dell'Agencia internazionale per l'energia atomica (AIEA) (12.1.2.2 - Solidarietà internazionale - cap. 3421)	-	-	3.600
	425.280	415.280	408.880

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 407 del 1974: Ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Bruxelles il 23 novembre 1971 nell'ambito del programma europeo di cooperazione scientifica e tecnologica, ed autorizzazione alle spese connesse alla partecipazione italiana ad iniziative da attuarsi in esecuzione del programma medesimo (4.2.3.7 - Accordi internazionali per la ricerca scientifica - cap. 7291)	4.700	4.700	4.700
Legge n. 394 del 1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (4.1.2.14 - Altri interventi per le università statali - cap. 1709).	8.000	8.000	8.000
Legge n. 181 del 1990: Ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il Governo italiano ed il Consiglio superiore delle Scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di Ispra (Varese), avvenuto a Bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988 (7.1.2.3 - Interventi diversi - cap. 2193)	370	370	370

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 245 del 1990: Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (4.1.2.9 - Piani e programmi di sviluppo dell'università - cap. 1690)	122.000	122.000	122.000
Legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute (4.1.2.10 - Università ed istituti non statali - cap. 1692)	133.000	133.000	133.000
Legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (4.1.2.12 - Diritto allo studio - cap. 1695)	147.000	147.000	147.000
Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica:			
- ART. 5, comma 1, lettera <i>a</i>): Spese per il funzionamento delle università (4.1.2.11 - Finanziamento ordinario delle università statali - cap. 1694). . . .	6.920.500	6.950.000	6.950.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.7 - Ricerca scientifica - cap. 1679)	18.500	18.500	18.500
Legge n. 440 del 1997 e legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera <i>b</i>): Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (2.1.5.2 - Fondo per il funzionamento della scuola - cap. 1270/p)	181.000	181.000	181.000
Decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4.2.3.4 - Ricerca scientifica - cap. 7236)	1.630.000	1.630.000	1.630.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari:			
– ART. 1, comma 1: Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (4.2.3.6 - Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica - cap. 7273/p)	32.000	32.000	32.000
	9.197.070	9.226.570	9.226.570

MINISTERO DELL'INTERNO

Legge n. 451 del 1959: Istituzione del capitolo «Fondo scorta» per il personale della Polizia di Stato (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2674)	22.600	22.600	22.600
Legge n. 968 del 1969 e decreto-legge n. 361 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 437 del 1995 (articolo 4): «Fondo scorta» del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1916) . . .	18.100	18.100	18.100
Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990: Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:			
– ART. 101: Potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (5.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2668; 5.1.1.4 - Potenziamento - cap. 2815)	3.000	3.000	3.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.1 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1286)

110 110 110

43.810 43.810 43.810

MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (2.1.2.5 - Difesa del mare - capp. 1644, 1646/p)

41.500 41.500 41.500

Decreto-legge n. 2 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 59 del 1993: Modifiche e integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1388, 1389)

220 220 220

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1551)

51.000 51.000 51.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

- ART. 38: Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (7.1.2.1 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 3621; 7.2.3.2 - Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - cap. 8831)

85.000	85.000	85.000
177.720	177.720	177.720

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Legge n. 721 del 1954: Istituzione del fondo scorta per le Capitanerie di porto (6.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 2661).

4.510	4.510	4.510
-------	-------	-------

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

- ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (6.1.1.5 - Mezzi operativi e strumentali - cap. 2719).

800	800	800
-----	-----	-----

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.18 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2032)

350	350	350
-----	-----	-----

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto-legge n. 535 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (articolo 3): Contributo al «Centro internazionale radio-medico CIRM» (4.1.2.7 - Centro internazionale radio medico - cap. 2098)	640	640	640
Decreto legislativo n. 250 del 1997: Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (articolo 7) (4.1.2.13 - Ente nazionale per l'aviazione civile - cap. 2161)	64.000	64.000	64.000
Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1.2.1 - Sostegno all'accesso alle locazioni abitative - cap. 1690).	217.000	217.000	217.000
	287.300	287.300	287.300

MINISTERO DELLA DIFESA

Regio decreto n. 263 del 1928: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari:

- ART. 17, primo comma: Esercito, Marina ed Aeronautica (3.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 1253)

42.000 42.000 42.000

- ART. 17, primo comma: Arma dei carabinieri (7.1.1.1 - Spese generali di funzionamento - cap. 4840)

25.000 25.000 25.000

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1352)

800 800 800

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:			
– ART. 22, comma 1: Agenzia industrie difesa (3.1.2.8 - Agenzia industrie difesa - cap. 1360; 3.2.3.6 - Agenzia industrie difesa - cap. 7145). . .	13.300	13.300	13.300
Legge n. 267 del 2002: Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN):			
– ART. 1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell'INSEAN (3.1.2.4 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1354)	4.000	4.000	4.000
– ART. 1, comma 3: Contributi dello Stato in favore dell'IHO (3.1.2.2 - Accordi ed organismi internazionali - cap. 1345)	70	70	70
	85.170	85.170	85.170

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Legge n. 267 del 1991: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:

– ART. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale della pesca marittima (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1173, 1413, 1414, 1415; 2.1.2.7 - Pesca - capp. 1476, 1477, 1482)	17.000	17.000	17.000
--	--------	--------	--------

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.8 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2200)	5.450	5.450	5.450
Decreto legislativo n. 454 del 1999: Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (3.1.2.10 - Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA) - cap. 2083)	93.000	93.000	93.000
	115.450	115.450	115.450

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ
CULTURALI

Legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale «Vittorio Emanuele II» di Roma (3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1941)	2.400	2.400	2.400
Decreto del Presidente della Repubblica n. 805 del 1975: Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali - Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali (2.1.1.0 - Funzionamento - capp. 1261, 1262, 1263; 3.1.1.0 - Funzionamento - cap. 1942).	5.400	5.400	5.400
Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (5.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647; 5.2.3.9 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8218, 8219, 8220, 8221, 8222, 8223).	300.000	300.000	300.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Legge n. 118 del 1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (4.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2363)	850	850	850
Legge n. 466 del 1988: Contributo all'Accademia nazionale dei Lincei (3.1.2.1 - Enti ed attività culturali - cap. 2052)	2.750	2.750	2.750
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.3 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 2100)	30.700	30.700	30.700
	342.100	342.100	342.100

MINISTERO DELLA SALUTE

Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1068 del 1947: Contributo all'Organizzazione mondiale della sanità (4.1.2.10 - Organizzazione Mondiale della Sanità - cap. 4320)	20.050	20.050	20.050
Decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980: Contributo alla Croce rossa italiana (3.1.2.20 - Croce Rossa Italiana - cap. 3453) . . .	31.000	31.000	31.000
Decreto legislativo n. 502 del 1992: Riordino della disciplina in materia sanitaria: - ART. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (3.1.2.10 - Ricerca scientifica - cap. 3392)	285.000	275.000	275.000
Decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (3.1.2.16 - Istituto Superiore di Sanità - cap. 3443)	90.000	87.000	87.000

Segue: TABELLA C

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
<i>(migliaia di euro)</i>			
Decreto legislativo n. 268 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (3.1.2.17 - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro - cap. 3447) . .	66.000	66.000	66.000
Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: - ART. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.11 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 3412)	5.700	5.700	5.700
Legge n. 434 del 1998: Finanziamento degli interventi in materia di animali di affezione e per la prevenzione del randagismo (4.1.2.9 - Prevenzione del randagismo - cap. 4340)	4.100	4.100	4.100
Decreto-legge n. 17 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 2001: Agenzia per i servizi sanitari regionali (articolo 2, comma 4) (3.1.2.21 - Agenzia per i servizi sanitari regionali - cap. 3457)	5.100	5.100	5.100
Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici: - ART. 48, comma 9: Agenzia italiana del farmaco (3.1.2.22 - Agenzia italiana del farmaco - capp. 3458, 3459; 3.2.3.5 - Agenzia italiana del farmaco - cap. 7230)	46.000	46.000	46.000
	552.950	539.950	539.950
TOTALE GENERALE . . .	16.786.276	15.583.066	15.576.666

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui si riflettono.

TABELLA D

RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Settore n. 27) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

3.767.000 - -

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

- ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (Settore n. 19) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)

160.102 - -

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122). . .

- 850.000 850.000

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p).

100.000 100.000 8.300.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– ART. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)	50.000	100.000	100.000
	4.077.102	1.050.000	9.250.000

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (Settore n. 27) (3.2.3.1 - Occupazione - cap. 7202)	500.000	–	–
	500.000	–	–

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020)	20.000	20.000	30.000
	20.000	20.000	30.000

Segue: TABELLA D

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008
---------------------------	------	------	------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap. 7254/p; 4.2.3.11 - Fondi rotativi - cap. 7308/p)

10.000	50.000	100.000
10.000	50.000	100.000

MINISTERO DELL'INTERNO

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

– ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (Settore n. 27) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000	–	–
100.000	–	–

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

– ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

50.000	100.000	100.000
50.000	100.000	100.000

TOTALE GENERALE . . .	4.757.102	1.220.000	9.480.000
-----------------------	-----------	-----------	-----------

TABELLA E**VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE**

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo, nonché il settore della Tabella F in cui eventualmente si riflettono.

TABELLA E

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A
SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
---------------------------	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge
n. 394 del 1981: Provvedimenti per
il sostegno delle esportazioni ita-
liane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanzia-
mento imprese esportatrici (Settore
n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanzia-
rio del sistema produttivo - cap.
7301)

- 20.000 - - 0

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge fi-
nanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il
concorso statale nel pagamento de-
gli interessi (Settore n. 10)
(3.2.3.19 - Artigiancassa - cap.
7165)

- 8.000 - 8.000 - 0

Decreto-legge n. 142 del 1991, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge
n. 195 del 1991: Provvedimenti in
favore delle popolazioni delle pro-
vince di Siracusa, Catania e Ra-
gusa colpite dal terremoto del di-

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
cembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:				
– ART. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (Settore n. 3) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7446)	- 40.000	-	-	0
Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:				
– ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (Settore n. 9) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299)	- 15.400	- 15.400	-	0
– ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (Settore n. 9) (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - Investimenti incentivi alle imprese - cap. 7005)	- 10.300	- 10.300	- 10.300	0
Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:				
– ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	- 22.700	- 22.700	-	0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
- ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (Settore n. 11) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	- 51.600	- 91.600	-	0
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Settore n. 17) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	- 256.000	- 256.000	- 256.000	0
Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:				
- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (Settore n. 27) (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151)	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:				
- ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (Settore n. 16) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)	- 100.000	-	-	0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):				
– ART. 3, comma 25: Rimborsi IVA (4.2.3.26 - Trasporti pubblici locali - cap. 7577)	– 75.000	–	–	0
– ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (Settore n. 17) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)	– 24.000	– 6.000	–	0
Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:				
– ART. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori (Settore n. 21) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411) . . .	– 20.000	–	–	0
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):				
– ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536) .	– 70.000	– 60.000	–	0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzamento
---------------------------	------	------	------	----------------

(migliaia di euro)

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– ART. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (Settore n. 19) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

– 9.500 – 1.000 – 0

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

– ART. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (Settore n. 27) (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589)

– 8.000 – 450 – 0

– ART. 8-bis, comma 1: Toroc - Torino 2006 rifinanziamento del decreto-legge n. 7 del 2005 (Settore n. 24) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364)

– 4.000 – 12.000 – 0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanzamento
---------------------------	------	------	------	----------------

*(migliaia di euro)***MINISTERO DELLE ATTIVITÀ
PRODUTTIVE**

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

- 20.000 - - 0

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (Settore n. 4) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

- 560.000 - - 0

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (Set-

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
tore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investi- menti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	- 40.000	-	-	0
Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle di- sposizioni vigenti in materia di energia:				
- ART. 1, comma 119, lettera <i>b</i>): Risparmio e contenimento consumi energetici (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7621)	- 2.000	-	-	0
- ART. 1, comma 119, lettera <i>d</i>): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (Settore n. 27) (4.2.3.3 - Piano energetico nazionale - cap. 7622) .	- 2.000	-	-	0
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio an- nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):				
- ART. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronau- tico (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle im- prese - cap. 7421)	- 12.000	- 12.000	-	0
- ART. 1, comma 265: Reindustria- lizzazione dell'area Fiat-Alfa Ro- meo (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle im- prese - cap. 7420/p)	- 20.800	- 28.800	-	0
Decreto-legge n. 35 del 2005, conver- tito, con modificazioni, dalla legge				

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:				
– ART. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (Settore n. 2) (3.2.3.16 - Sviluppo industria difesa - cap. 7485).	– 40.000	– 110.000	–	0
– ART. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (Settore n. 2) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - Incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	– 20.000	– 34.000	– 26.000	0
 MINISTERO DELLA GIUSTIZIA				
Regio decreto n. 787 del 1931: Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)	– 46.600	– 46.600	– 46.600	0
Decreto-legge n. 201 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 259 del 2002: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia:				
– ART. 9: Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia (1.2.3.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria - cap. 7020/p)	– 8.200	–	–	0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
---------------------------	------	------	------	----------------------

(migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni
per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia uni-
versitaria (Settore n. 23) (4.2.3.9 -
Fondo unico per l'edilizia universi-
taria - cap. 7304)

- 60.000 - - 0

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni
per la formazione del bilancio an-
nuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2003):

- ART. 61, comma 1: Fondo per le
aree sottoutilizzate ed interventi
nelle medesime aree (Settore n. 4)
(4.2.3.5 - Ricerca applicata - cap.
7254)

- 40.000 - - 0

MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge
n. 398 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 493
del 1993 (articolo 12): Norme per
il riassetto organizzativo e funzio-
nale della difesa del suolo (Settore
n. 19) (1.2.3.6 - Fondo unico da ri-
partire - Investimenti difesa del
suolo e tutela ambientale - cap.
7090/p)

- 80.000 - - 0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
	<i>(migliaia di euro)</i>			
e pena (Settore n. 17) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473) . .	- 20.000	-	-	0
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:				
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142).	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143).	- 4.000	- 4.000	- 4.000	0
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:				
- ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144)	- 15.400	- 15.400	- 15.400	0
Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:				
- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (Settore n. 11) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151)	- 40.200	- 40.200	- 40.200	0
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (Settore				

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
	<i>(migliaia di euro)</i>			
n. 11) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164)	- 10.300	- 10.300	- 7.200	0
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):				
- ART. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (Settore n. 27) (5.2.3.14 - Opere varie - cap. 8223).	- 800	- 800	-	0
- ART. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481)	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0
- ART. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi infrastrutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (Settore n. 16) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482).	- 2.000	-	-	0
- ART. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (Settore n. 16) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514) . .	- 4.000	- 4.000	-	0

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio an-

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definanziamiento
<i>(migliaia di euro)</i>				
nuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):				
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Settore n. 4) (2.2.3.4 - Reti di comunicazione - cap. 7230)	– 13.900	– 20.000	– 20.000	0
MINISTERO DELLA DIFESA				
Decreto legislativo n. 264 del 1997: Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>b</i>), della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (1.2.3.1 - Fondo unico da ripartire - Investimenti università e ricerca - cap. 7000)	– 46.000	– 46.000	– 46.000	0
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):				
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (Settore n. 27) (3.2.3.4 - Attrezzature e impianti - cap. 7132)	– 41.300	– 41.300	– 41.300	0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI				
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):				
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (Settore n. 27) (1.2.10.2 -				

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
	<i>(migliaia di euro)</i>			
Fondo unico da ripartire - Investi- menti agricoltura, foreste e pesca - cap. 7003/p)	- 82.100	- 10.400	-	0
Decreto legislativo n. 102 del 2004: In- terventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'arti- colo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38:				
- ART. 15, comma 2, primo pe- riodo: Fondo di solidarietà nazio- nale - incentivi assicurativi (Settore n. 21) (3.2.3.3 - Bonifica, miglio- ramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)	- 20.000	-	-	0
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI				
Legge n. 662 del 1996: Misure di razio- nalizzazione della finanza pub- blica:				
- ART. 3, comma 83: Devoluzione degli utili del lotto al Ministero per i beni e le attività culturali (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	- 30.900	- 30.900	- 30.900	0
Legge n. 29 del 2001: Nuove disposi- zioni in materia di interventi per i beni culturali:				
- ART. 3, comma 1: Piano per l'arte contemporanea (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investi- menti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	- 2.000	- 2.000	- 2.000	0

Segue: TABELLA E

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	2006	2007	2008	Definan- ziamento
<i>(migliaia di euro)</i>				
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):				
– ART. 46, comma 1: Fondo unico per gli investimenti (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	– 92.200	– 92.200	– 92.200	0
Decreto legislativo n. 127 del 2003: Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) (2.2.10.3 - Fondo unico da ripartire - Investimenti patrimonio culturale - cap. 7370/p)	– 200	– 200	– 200	0
 MINISTERO DELLA SALUTE				
Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:				
– ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (Settore n. 25) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)	– 64.000	–	–	0
TOTALE GENERALE	– 2.209.100	– 1.040.550	– 646.300	

TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECAE DA LEGGI PLURIENNALI

N.B. - Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella - indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente - riportano il riferimento alla unità previsionale di base, con il relativo codice, sotto la quale è ricompreso il capitolo.

Gli importi risultanti dalla presente Tabella scontano gli eventuali effetti delle precedenti Tabelle «D» (Rifinanziamento) ed «E» (Definanziamento).

I limiti di impegno figurano nella Tabella solo se la loro decorrenza coincide con uno degli esercizi del bilancio triennale.

La natura dei limiti stessi consente solo uno spostamento di decorrenza e non una loro rimodulazione, per cui non viene esposto l'importo complessivo residuale successivo al triennio, né l'anno terminale, elementi fissati dalla legge che autorizza il limite.

Per quanto sopra la Tabella non espone più i limiti con decorrenza anteriore al primo anno del bilancio triennale di riferimento.

Nella colonna «Limite impegn.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:

- 1) non impegnabili le quote degli anni 2007 ed esercizi successivi;
- 2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2007 e successivi;
- 3) interamente impegnabili le quote degli anni 2007 e successivi.

Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2005 e quelli derivanti da spese di annualità.

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

1. - Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamità naturali
4. - Interventi nelle aree sottoutilizzate
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale - Simest spa
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. - Interventi nel settore della ricerca
14. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. - Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. - Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio
18. - Metropolitana di Napoli
19. - Difesa del suolo e tutela ambientale
20. - Realizzazione strutture turistiche
21. - Interventi in agricoltura
22. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. - Università (compresa edilizia)
24. - Impiantistica sportiva
25. - Sistemazione aree urbane
26. - Ripiano disavanzi pregressi aziende sanitarie locali
27. - Interventi diversi

TABELLA F

**IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
RECAE DA LEGGI PLURIENNALI**

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

2. Interventi a favore delle imprese industriali.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

– ART. 22: Ristrutturazione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3.2.3.39 – Servizi del Poligrafico dello Stato – cap. 7335)

32.817	32.817	32.817	360.987	2019	3
--------	--------	--------	---------	------	---

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

– ART. 4, comma 3: Interventi per l'industria aeronautica (limite impegno) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

(a) 50.000	50.000	50.000	–		3
---------------	--------	--------	---	--	---

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

– ART. 52, comma 1: Fondo unico per gli incentivi alle imprese (b) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

30.000	30.000	–	–		3
--------	--------	---	---	--	---

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

– ART. 1, comma 251: Interventi agevolativi per il settore aeronautico (b) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7421)

18.000	18.000	–	–		3
--------	--------	---	---	--	---

– ART. 1, comma 265: Reindustrializzazione dell'area Fiat-Alfa Romeo (b) (3.2.3.8 – Fondo investimenti – incentivi alle imprese – cap. 7420/p)

31.200	43.200	–	–		
--------	--------	---	---	--	--

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:						
– ART. 6-bis, comma 1: Disposizioni per l'incentivazione e lo sviluppo dell'industria per la difesa (a) (3.2.3.16 – Sviluppo industria difesa – cap. 7485) .	60.000	60.000	105.000	–		3
– ART. 11, comma 9: Interventi reindustrializzazione e promozione industriale (a) (3.2.3.8 – Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)	30.000	51.000	39.000	–		3
	252.017	285.017	226.817	360.987		

3. *Interventi per calamità naturali.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 142 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991: Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991:

– ART. 6, comma 1: Reintegro Fondo protezione civile (a) (3.2.10.3 – Presidenza del Consiglio dei ministri – Protezione civile – cap. 7446/p)	30.000	30.000	–	–		3
---	--------	--------	---	---	--	---

Legge n. 433 del 1991: Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa:

– ART. 1, comma 1: Contributo straordinario alla Regione siciliana per la ricostruzione dei comuni colpiti da eventi sismici (4.2.3.1 – Risanamento e ricostruzione zone terremotate – cap. 7451)	50.000	–	–	–		
---	--------	---	---	---	--	--

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998: Ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi: - ART. 21, comma 1: Contributi straordinari alla regione Emilia-Romagna e alla provincia di Crotone (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	18.076	18.076	18.076	162.684	2017	3
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - ART. 4, comma 5: Piani di insediamenti produttivi e rilocalizzazione delle attività produttive (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p).	2.066	2.066	-	-		3
Decreto-legge n. 132 del 1999, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 226 del 1999: Interventi urgenti in materia di protezione civile: - ART. 4, comma 1: Contributi in favore delle regioni Basilicata, Calabria e Campania colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	24.273	24.273	24.273	267.010	2019	3
- ART. 4, comma 2: Contributi per il recupero degli edifici monumentali privati (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p).	1.549	1.549	1.549	17.561	2019	3
- ART. 7, comma 1: Contributi a favore delle regioni Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Toscana colpite da eventi calamitosi (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	17.043	17.043	17.043	187.474	2019	3
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): - ART. 4, comma 91: Prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2002 (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p)	-	-	(a) 10.000	-		3

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Decreto-legge n. 355 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 47 del 2004: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative: - ART. 20, comma 1: Proroga e completamento degli interventi a favore dei comuni colpiti da eventi sismici e altre calamità (limite impegno) (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p).	-	-	(a) 5.000	-		3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): - ART. 1, comma 203: Prosecuzione interventi nei territori colpiti da calamità naturali (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7443/p).	58.500	58.500	58.500	643.500	2019	3
AMBIENTE E TERRITORIO						
Decreto-legge n. 180 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 267 del 1998: Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania: - ART. 1, comma 2: Misure di prevenzione per le aree a rischio (b) (1.2.3.6 - Fondo unico da ripartire - investimenti difesa del suolo e tutela ambientale - cap. 7090/p).	30.000	-	-	-		
	231.507	151.507	134.441	1.278.229		

4. Interventi nelle aree sottoutilizzate.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 64 del 1986 e art. 6 del decreto-legge n. 166 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 246 del 1989: Disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)	300.000	-	-	-		
--	---------	---	---	---	--	--

(a) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):

- ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.27 - Aree sottoutilizzate - cap. 7576/p)

5.702.000 6.796.000 6.000.000 10.630.900 2009 3

- ART. 62, comma 1: Incentivi agli investimenti (6.2.3.12 - Crediti di imposta - capp. 7790, 7791, 7793)

1.265.000 - - - 3

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992: Rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

- ART. 1, comma 2: Interventi di agevolazione alle attività produttive (b)(3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

30.000 - - -

Legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

- ART. 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (b) (3.2.3.8 - Fondo investimenti - incentivi alle imprese - cap. 7420/p)

840.000 - - - 3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- ART. 4, comma 86: Trasferimento di opere infrastrutturali alle regioni Basilicata e Campania (3.2.3.15 - Aree sottoutilizzate - cap. 7382)

3.500 - - -

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (a) (4.2.3.5 – Ricerca applicata – cap. 7254/p – 4.2.3.11 – Fondi rotativi – cap. 7308/p)	70.000	50.000	100.000	–		
INTERNO						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (2.2.3.2 – Progetti finalizzati – cap. 7014)	98.000	4.000	–	–		
COMUNICAZIONI						
Legge n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003):						
– ART. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (b)(2.2.3.4 – Reti di comunicazione – cap. 7230).	20.880	30.000	30.000	–		3
	8.329.380	6.880.000	6.130.000	10.630.900		

6. *Interventi a favore della regione Friuli-Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia.*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 798 del 1984; legge n. 295 del 1998, articolo 3, comma 2; legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera b): Prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia:

– ART. 3, primo comma, lettera (a): riequilibrio idrogeologico laguna (2.2.3.7 – Interventi per Venezia – cap. 7197)

3.000	–	–	–
3.000	–	–	–

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D e defanziata in base alla precedente Tabella E.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

9. Mediocredito centrale - Simest spa.

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 251 del 1981, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 394 del 1981: Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane:

- ART. 2: Fondo rotativo finanziamento imprese esportatrici (a) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7301)

30.000 - - -

Legge n. 730 del 1983: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984):

- ART. 18, commi ottavo e nono: Fondo per il finanziamento di esportazioni a pagamento differito (1.2.3.4 - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - cap. 7005/p)

3.000 3.000 - - 3

Legge n. 266 del 1997: Interventi urgenti per l'economia:

- ART. 12, comma 1: Contributi per l'acquisto di nuove macchine utensili (a) (3.2.3.33 - Sostegno finanziario del sistema produttivo - cap. 7299/p)

23.334 23.334 - - 3

- ART. 12, comma 2: Finanziamento di esportazioni a pagamento differito (a) (1.2.3.4. - Fondo unico da ripartire - investimenti incentivati alle imprese - cap. 7005/p)

15.523 15.523 15.523 154.936 2009 3

71.857 41.857 15.523 154.936

10. Artigiancassa.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988):

- ART. 15, comma 43: Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi (a) (3.2.3.19 - Artigiancassa - cap. 7165)

12.000 2.000 - - 3

12.000 2.000 - -

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

11. Interventi nel settore dei trasporti.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

- ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa (a) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7122)	1.500.000	1.500.000	1.500.000	18.757.596	2009	3
--	-----------	-----------	-----------	------------	------	---

Decreto-legge n. 457 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998: Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione:

- ART. 10, comma 1: Contributi alle Ferrovie dello Stato spa per il completamento della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia e per la progettazione del nodo ferroviario di Genova (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	1.808	1.808	1.808	-		3
--	-------	-------	-------	---	--	---

Legge n. 354 del 1998: Piano triennale per la soppressione di passaggi a livello sulle linee ferroviarie dello Stato. Misure per il potenziamento di itinerari ferroviari di particolare rilevanza:

- ART. 1, comma 3: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato spa per il piano triennale di soppressione di passaggi a livello (b) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	34.110	34.110	-	-		3
--	--------	--------	---	---	--	---

- ART. 3: Potenziamento e ammodernamento di itinerari ferroviari (b) (3.2.3.15 - Ferrovie dello Stato - cap. 7123/p)	77.514	137.514	-	-		1
--	--------	---------	---	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 194 del 1998: Interventi nel settore dei trasporti:

- ART. 2, comma 5: Acquisto di autobus e di altri mezzi di trasporto di persone (b) (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)	60.509	60.509	60.509	302.128	2011	3
---	--------	--------	--------	---------	------	---

- ART. 2, comma 10: Parco automobilistico regione Sicilia (5.2.3.8 - Trasporti pubblici locali - cap. 8151/p)	516	516	516	2.064	2012	3
---	-----	-----	-----	-------	------	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
- ART. 3, comma 1: Contributi per la realizzazione dei passanti ferroviari di Milano e di Torino (a) (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8164) .	15.523	15.523	10.876	18.076	2009	3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):						
- ART. 1, comma 459: Spese per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (5.2.3.9 - Trasporto rapido di massa - cap. 8170)	3.000	3.000	-	-		3
	1.692.980	1.752.980	1.573.709	19.079.864		

13. *Interventi nel settore della ricerca.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003: Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici:

- ART. 4, comma 10: Fondazione Istituto italiano di tecnologia (3.2.3.50 - Istituto italiano di tecnologia - cap. 7380).

124.000	125.000	125.000	575.000	2014	3
124.000	125.000	125.000	575.000		

16. *Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 138 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002: Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate:

- ART. 7: Apporto al capitale sociale dell'ANAS spa (a) (3.2.3.48 - ANAS - cap. 7372)

400.000	-	-	-		
---------	---	---	---	--	--

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI						
Legge n. 662 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica:						
- ART. 2, comma 86: Completamento del raddoppio dell'autostrada A6 Torino-Savona (a) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7142).	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
- ART. 2, comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (a) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7143)	6.329	6.329	6.329	82.634	2016	3
Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:						
- ART. 19-bis, comma 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (a) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7144).	23.334	23.334	23.334	413.168	2017	3
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):						
- ART. 1, comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (a) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7481).	3.000	3.000	3.000	40.000	2016	3
- ART. 1, comma 455: Realizzazione e completamento interventi infrastrutturali in riferimento alla tutela dell'ambiente (a) (3.2.3.8 - Opere stradali - cap. 7482).	3.000	-	-	-		
- ART. 1, comma 456: Concessione contributi per la realizzazione di infrastrutture ad elevata automazione e a ridotto impatto ambientale (a) (5.2.3.7 - Trasporto intermodale - cap. 7514).	6.000	6.000	-	-		3
	447.992	44.992	38.992	618.436		

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

17. Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (a) (4.2.3.3 - Edilizia sanitaria - cap. 7464)	384.000	384.000	384.000	2.520.000	2009	3
--	---------	---------	---------	-----------	------	---

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- ART. 3, comma 144: Risanamento Policlinico Umberto I di Roma (a) (4.2.3.21 - Regioni a statuto ordinario - cap. 7560)	36.000	9.000	-	-		3
---	--------	-------	---	---	--	---

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 6: Completamento delle opere, di cui al programma costruttivo predisposto d'intesa con il Ministro di grazia e giustizia per gli immobili da destinare agli istituti di prevenzione e pena (a) (3.2.3.7 - Edilizia giudiziaria - cap. 7473)	30.000	-	-	-		
---	--------	---	---	---	--	--

	450.000	393.000	384.000	2.520.000		
--	---------	---------	---------	-----------	--	--

19. Difesa del suolo e tutela ambientale.

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993:

- ART. 3, comma 9: Contributo alla regione Calabria (b) (4.2.3.10 - Interventi straordinari per la Calabria - cap. 7499)	160.102	-	-	-		
--	---------	---	---	---	--	--

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

– ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (a) (4.2.3.17 – Province, comuni e comunità montane – cap. 7536/p)

60.000 60.000 96.050 – 3

Decreto-legge n. 7 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 43 del 2005: Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti:

– ART. 2-bis, comma 1: Interventi per la tutela dell'ambiente e dei beni culturali nonché per lo sviluppo economico e sociale del territorio (a) (4.2.3.17 - Province, comuni e comunità montane - cap. 7536/p)

14.255 1.600 – – 3

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

– ART. 5, comma 14: Ricostruzione, riconversione e bonifica acciaierie Genova-Cornigliano (3.2.10.3 - Presidenza del Consiglio dei ministri - Protezione civile - cap. 7449)

5.000 5.000 5.000 55.000 2020 3

AFFARI ESTERI

Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):

– ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.4 – Altri investimenti – cap. 7176)

100 200 – – 3

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
AMBIENTE E TERRITORIO						
Legge n. 183 del 1989 e decreto-legge n. 398 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 493 del 1993 (articolo 12): Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo (a) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	120.000	–	–	–		
Legge n. 426 del 1998: Nuovi interventi in campo ambientale: – ART. 1: comma 1: Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (a) (1.2.3.6 – Fondo unico da ripartire – investimenti difesa del suolo e tutela ambientale – cap. 7090/p)	8.607	–	–	–		
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005): – ART. 1, comma 28: Fondo per la concessione di contributi relativi agli interventi da realizzare dagli enti locali per il risanamento ed il recupero dell'ambiente e per la tutela dei beni culturali (2.2.3.10 – Parchi nazionali e aree protette – cap. 7217)	200	400	–	–		3
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004): – ART. 4, comma 31: Recupero risorse idriche (limite impegno) (3.2.3.3 – Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario – cap. 7453)	–	–	(b) 50.000	–		3
	368.264	67.250	151.050	55.000		

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale decorrente dal 2006 e slittato al 2008.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

21. *Interventi in agricoltura.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- ART. 15, comma 2, secondo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori (*a*) (3.2.4.3 - Fondo di solidarietà nazionale - cap. 7411)

80.000	100.000	100.000	-
--------	---------	---------	---

POLITICHE AGRICOLE

Decreto legislativo n. 102 del 2004: Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera *i*), della legge 7 marzo 2003, n. 38:

- ART. 15, comma 2, primo periodo: Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi (*a*) (3.2.3.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7439)

80.000	100.000	100.000	-
--------	---------	---------	---

160.000	200.000	200.000	-
---------	---------	---------	---

23. *Università (compresa edilizia).*

ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA

Legge n. 910 del 1986: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1987):

- ART. 7, comma 8: Edilizia universitaria (*b*) (4.2.3.9 - Fondo unico per l'edilizia universitaria - cap. 7304)

90.000	-	-	-
--------	---	---	---

90.000	-	-	-
--------	---	---	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D e defanziata in base alla precedente Tabella E.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

24. *Impiantistica sportiva.*

ECONOMIA E FINANZE

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- ART. 8-bis, comma 1: Toroc - Torino 2006 rifinanziamento del decreto-legge n. 7 del 2005 (a) (3.2.3.44 - Giochi olimpici invernali - cap. 7364) .

6.000	18.000	-	-	3
-------	--------	---	---	---

6.000	18.000	-	-	
-------	--------	---	---	--

25. *Sistemazione aree urbane.*

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma, capitale della Repubblica:

- ART. 10, comma 1: Fondo per attuazione interventi (3.2.3.20 - Fondo per Roma capitale - cap. 7657)

70.000	-	-	-	
--------	---	---	---	--

SALUTE

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 71, comma 1: Interventi sanitari nei grandi centri urbani (a) (2.2.3.3 - Riqualificazione assistenza sanitaria - cap. 7111)

96.000	-	-	-	
--------	---	---	---	--

166.000	-	-	-	
---------	---	---	---	--

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

27. Interventi diversi.

ECONOMIA E FINANZE

Legge n. 183 del 1987: Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari:

- ART. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (a) (4.2.3.8 - Fondo di rotazione per le politiche comunitarie - cap. 7493)

2.000.000 204.000 600.000 14.999.500 3

Legge n. 144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali:

- ART. 28: Metanizzazione comuni montani centro-nord (3.2.3.17 - Metanizzazione - cap. 7151).

3.165 3.165 3.165 5.165 2009 3

Legge n. 350 del 2003: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004):

- ART. 4, comma 8: Progetti strategici settore informatico (4.2.3.28 - Fondo per l'innovazione tecnologica - cap. 7579).

65.000 - - -

Decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005: Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale:

- ART. 1, comma 5: Fondo da ripartire per l'istituzione del sistema di informazione visti (b) (4.2.3.35 - Criminalità organizzata e immigrazione illegale - cap. 7589).

12.498 680 - - 3

- ART. 9, comma 3: Credito d'imposta per processi di concentrazione (6.2.3.12 - Crediti di imposta - cap. 7814).

110.000 57.000 - - 3

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Legge n. 239 del 2004: Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia:

– ART. 1, comma 119, lettera *b*): Risparmio e contenimento consumi energetici (*a*) (4.2.3.3 – Piano energetico nazionale – cap. 7621)

3.000 – – –

– ART. 1, comma 119, lettera *d*): Accordi di cooperazione in materia di tecnologie pulite del carbone (*a*) (4.2.3.3 – Piano energetico nazionale – cap. 7622)

3.000 – – –

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione:

– ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (*b*) (3.2.3.1 – Occupazione – cap. 7202)

610.000 60.000 – – 3

GIUSTIZIA

Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):

– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (*b*) (1.2.3.3 – Fondo unico da ripartire – investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria – cap. 7020) . . .

20.000 20.000 30.000 –

AFFARI ESTERI

Legge n. 182 del 2002: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles:

– ART. 1, comma 1: Autorizzazione a partecipare alla spesa per la ristrutturazione del Quartiere Generale del Consiglio atlantico a Bruxelles (6.2.3.4 – Altri investimenti – cap. 7247)

4.442 1.160 1.026 – 3

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

(b) L'autorizzazione di spesa è rifanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
---	------	------	------	----------------------	-------------------	------------------

(migliaia di euro)

INTERNO

Decreto-legge n. 515 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 596 del 1994: Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 (2.2.3.5 - Finanziamento enti locali - cap. 7232).

116.203	-	-	-	-		
---------	---	---	---	---	--	--

Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione:

- ART. 3: Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo (a) (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7239)

100.000	-	-	-	-		
---------	---	---	---	---	--	--

Legge n. 448 del 1998: Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo:

- ART. 27: Fornitura gratuita libri di testo (2.2.3.6 - Altri interventi enti locali - cap. 7243).

103.291	-	-	-	-		
---------	---	---	---	---	--	--

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Legge n. 398 del 1998: Disposizioni finanziarie a favore dell'Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (articolo 1) (2.2.3.5 - Opere varie - cap. 7156)

15.494	15.494	15.494	154.936	2018	1
--------	--------	--------	---------	------	---

Legge n. 166 del 2002: Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti:

- ART. 13, comma 1: Realizzazione opere strategiche (limite impegno) (1.2.10.2 - Fondo opere strategiche - cap. 7060)

(b) 239.215	239.215	239.215	-		3
----------------	---------	---------	---	--	---

Decreto-legge n. 79 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 139 del 2004: Disposizioni urgenti in materia di grandi dighe e di edifici istituzionali:

- ART. 2, comma 2: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza di grandi dighe (limite impegno) (1.2.3.8 - Registro italiano dighe - cap. 7030) . . .

(b) 785	785	785	-		3
------------	-----	-----	---	--	---

(a) L'autorizzazione di spesa è rifinanziata con gli stanziamenti autorizzati in base alla precedente Tabella D.

(b) Prima annualità di un limite di impegno quindicennale.

Segue: TABELLA F

ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI RAGGRUPPATI PER SETTORE DI INTERVENTO ED AMMINISTRAZIONE	2006	2007	2008	2009 e successivi	Anno terminale	Limite impeg.
<i>(migliaia di euro)</i>						
Legge n. 311 del 2004: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):						
– ART. 1, comma 280, terzo periodo: Spesa per la realizzazione di una campagna di comunicazione volta a diffondere i valori della sicurezza stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti (a) (5.2.3.14 – Opere varie – cap. 8223).	1.200	1.200	–	–		3
DIFESA						
Legge n. 388 del 2000: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):						
– ART. 145, comma 4: Finanziamento programmi interforze ad elevato contenuto tecnologico (a) (3.2.3.4 – Attrezzature e impianti – capp. 7130, 7132, 7140)	61.992	61.992	61.992	103.292		3
POLITICHE AGRICOLE						
Legge n. 448 del 2001: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002):						
– ART. 46, comma 4: Fondo investimenti (a) (1.2.10.2 – Fondo unico da ripartire – investimenti agricoltura, foreste e pesca – cap. 7003/p)	123.208	15.600	–	–		3
	3.592.493	680.291	951.677	15.262.893		
TOTALE GENERALE . . .	15.997.490	10.641.894	9.931.209	50.536.245		

(a) L'autorizzazione di spesa è defanziata in base alla precedente Tabella E.

DISEGNO DI LEGGE N. 3614

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

—

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2006, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Art. 2.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative)*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2006 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Stato di previsione dell'entrata
e disposizioni relative)*

Identico

Art. 2.

*(Stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze
e disposizioni relative)*

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanziario 2006. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 60.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. - Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2006, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 10.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2006, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-*quinquies*, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base «Interessi sui titoli del debito pubblico» (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-*bis* della legge 5 agosto 1978,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate, le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsionale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro - FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2005 sono riferiti alla competenza dell'anno 2006 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base «Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici» (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base «8 per mille IRPEF Stato» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanziario 2006 delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base «Acquedotti e fognature» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Ammortamento titoli di Stato» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base «Fondo sanitario nazionale» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base «Progetti immediatamente eseguibili» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base «Calamità naturali e danni bellici» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base «Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri - Editoria» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base «Presidenza del Consiglio dei ministri» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2006, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum* dall'unità previsionale di base «Spese elettorali» (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle competenti unità previ-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

sionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2006 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base «Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzio-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

namento) di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

26. Per l'anno 2006 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 «Federalismo fiscale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 «Contratti di programma» di pertinenza del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate delle somme versate in entrata dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) per essere destinate al cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico e di innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni e nel Paese, approvati dal Comitato dei ministri per la società dell'informazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e la cui realizzazione sia demandata al CNIPA d'intesa con le amministrazioni medesime.

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base «Restituzione di finanziamenti» e «Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti» di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo investimenti - incentivi alle imprese» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Imprese» dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2006 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2006, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI),

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 4.

(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative)

Identico

Art. 5.

(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base «Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti» (interventi) e «Funzionamento» di pertinenza dei centri di responsabilità «Amministrazione penitenziaria» e «Giustizia minorile» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2006.

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2006, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2006 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 6.

(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2006.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2006, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto. Il Ministero degli affari esteri è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta tesoro in valute inconvertibili e/o intrasferibili individuate, ai fini delle presenti operazioni, dal Dipartimento del tesoro su richiesta della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 «Funzionamento» e 9.1.2.2 «Paesi in via di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base «Fondi da ripartire per oneri di personale», «Fondi da ripartire per l'operatività scolastica» e «Scuole non statali», di pertinenza del centro di responsabilità «Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione» e dell'unità previsionale di base «Ricercatori università, enti ed istituzioni di ricerca» del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2006, è comprensiva delle somme

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base «Ricerca scientifica» di pertinenza del centro di responsabilità «Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base «Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari» (entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2006 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) e «Edilizia di servizio» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2006.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità «Pubblica sicurezza» per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento».

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(*Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.

5. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2006, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2006, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno fi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 250 ufficiali ausiliari di cui alle lettere *a)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 55 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 10.

(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2006, è fissato in 134 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base «Mezzi operativi e strumentali» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del re-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo per Roma capitale» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2006 in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2006, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 mag-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative)

Identico

Art. 12.

(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

gio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 134;
- 2) Marina n. 645;
- 3) Aeronautica n. 157;
- 4) Carabinieri n. 410;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;
- 2) Marina n. 225;
- 3) Aeronautica n. 90;

c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 49;
- 2) Marina n. 12;
- 3) Aeronautica n. 15.

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno **finanziario** 2006, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno **finanziario** 2006, in n. 1.290 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno **finanziario** 2006, in n. 802 unità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2006, in n. 102 unità.

4. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 1.290 unità.

5. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2006, in n. 802 unità.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno **finanziario** 2006, in n. 440 unità.

7. Alle spese di cui alle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e «Ammodernamento e rinnovamento» (funzionamento) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base «Accordi ed organismi internazionali» (interventi) dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

9. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2006, i prelevamenti dal «Fondo a disposizione» di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2006, in n. 440 unità.

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Bilancio e affari finanziari» e nell'unità previsionale di base «Spese generali di funzionamento» (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità «Arma dei Carabinieri».

10. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

Art. 13.

(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche a agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2006 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, alle pertinenti unità previsionali di base di conto capitale le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base «Interventi nel settore agricolo e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle politiche di sviluppo» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per l'attuazione **del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100**, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche a agricole e forestali, per l'anno finanziario 2006, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento **del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura**.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

6. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base «Economia montana e forestale» di pertinenza del centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2006, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle ammini-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. *Identico.*

9. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

strazioni e dagli enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta agli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità «Corpo forestale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno finanziario 2006 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra i capitoli allocati nell'unità previsionale di base 5.1.2.2 «Fondo unico per lo spettacolo» dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli stanziamenti destinati alle fondazioni lirico-sinfoniche e alle attività musicali in Italia e all'estero.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

10. *Identico.*

Art. 14.

(*Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative*)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base «Programmi anti AIDS» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Prevenzione e comunicazione» dello stato di previsione del Ministero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2006, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006 delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2006, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione delle unità previsionali di base «Ricerca scientifica» (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 15.

(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2006, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il «Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area» dell'unità previsionale di base «Missioni internazionali di pace» di pertinenza del centro di responsabilità «Innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2006, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni.

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

1. È approvato, in euro 652.001.409.200 in termini di competenza ed in euro 666.868.277.906 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2006.

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2006, con le tabelle allegate.

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. Per l'anno finanziario 2006, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2006, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicate nella tabella B allegata alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Totale generale della spesa)

Identico

Art. 17.

(Quadro generale riassuntivo)

Identico

Art. 18.

(Disposizioni diverse)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base «Fondo per i programmi regionali di sviluppo» (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità «Politiche di sviluppo e di coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006 alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

6. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale e orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

8. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

8. *Identico.*

9. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio **2005** ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 8, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

12. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2006, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

10. *Identico.*

11. *Identico.*

12. *Identico.*

13. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

14. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali «funzionamento», per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

14. *Identico.*

15. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni.

17. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

18. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

19. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

16. *Identico.*

17. *Identico.*

18. *Identico.*

19. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base di conto capitale degli stati di previsione interessati delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

20. Per l'anno finanziario 2006, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

21. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2006, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

23. Per l'anno finanziario 2006, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

20. *Identico.*

21. *Identico.*

22. *Identico.*

23. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2006-2008, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 19.

(Bilancio pluriennale)

Identico

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

TABELLA A

Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2006 per le quali il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.1.7.3 «Interessi sui titoli del debito pubblico» (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 «Interessi sui mutui Crediop e BEI» (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 «Oneri accessori» (cap. 2247); 3.1.7.6 «Altri interessi su mutui» (cap. 2256 e 2263).

– Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 «Fondo sanitario nazionale» (cap. 2700); 4.1.2.7 «Ripiano deficit spesa sanitaria» (cap. 2746); 4.1.2.8 «Risorse proprie Unione europea» (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 «Interessi conti di tesoreria» (cap. 3100).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3811 e 3813); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4015).

– Politiche fiscali: 6.1.2.2 «Restituzione e rimborsi di imposte» (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 «Interessi di mora» (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

– Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7211 e 7212);

– Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7300 e 7303); 4.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 «Attrezzature e impianti» (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero: 4.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1301); Stampa e informazione:

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A

Identica

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

7.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 «Uffici centrali» (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 3901); Paesi dell'Europa: 15.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 «Funzionamento» (cap. 4501).

– Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 «Uffici all'estero» (cap. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 «Istituzioni scolastiche e culturali all'estero» (cap. 2502 e 2503).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d’iniziativa del Governo*)

TABELLA B

Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell’articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni..

Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze:

– Tesoro: 3.2.4.4 «Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo» (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio:

– Difesa del suolo: 6.2.3.4 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

– Trasporti terrestri: 5.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 8054 e 8055).

– Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 «Opere marittime e portuali» (cap.7841);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 «Edilizia di servizio» (cap. 7341);

– Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 «Calamità naturali e danni bellici» (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

– Segretariato generale: 3.2.3.1 «Ricerca scientifica» (cap. 7101);

– Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: 1.2.3.1 «Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca» (cap. 7000).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B

Identica

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

(Testo d'iniziativa del Governo)

A) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di competenza
per l'anno finanziario 2006

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 038/ 1

A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	376.506.840.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	25.032.206.727
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	6.873.929.923
TOTALE ENTRATE FINALI	408.412.976.650
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	243.588.432.550
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	652.001.409.200
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	401.539.046.727 421.827.810.007
RISPARMIO PUBBLICO	
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	408.412.976.650 463.076.603.403
SALDO NETTO DA FINANZIARE	-20.288.763.280
	-54.663.626.753
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	408.412.976.650 26.264.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	463.076.603.403 4.382.597.341
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-) INDEBITAMENTO NETTO	408.386.712.650
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	458.694.006.062
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	408.412.976.650 652.001.409.200
	-50.307.293.412
	-243.588.432.550

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/04/1/1

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Treatamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.336.524	149.141.572	23.324.370	636.369	72.126.648	250.565.483	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	101.350	335.305	3.806	2	<<	440.463	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	336.023	66.741.379	1.173.557	<<	<<	68.250.959	
GIUSTIZIA	5.625.966	1.272.855	115.523	25.910	<<	7.040.254	
AFFARI ESTERI	1.037.063	1.070.894	25.058	<<	<<	2.133.015	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	38.664.644	8.018.019	1.054.820	1	<<	47.737.484	
INTERNO	9.363.381	12.485.539	265.720	8.745	<<	22.123.385	
AMBIENTE E TERRITORIO	101.404	274.938	2.576	<<	<<	378.918	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	948.078	1.861.992	13.613	7.303	<<	2.830.986	
COMUNICAZIONI	77.771	115.214	3.786	<<	<<	196.771	
DIFESA	16.171.398	305.085	297.061	288.674	<<	17.062.218	
POLITICHE AGRICOLE	502.045	217.634	20.969	3.357	<<	744.005	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	815.715	466.502	98.725	<<	<<	1.380.942	
SALUTE	156.283	770.707	15.936	<<	<<	942.926	
TOTALE	79.237.645	243.077.635	26.415.520	970.361	72.126.648	421.827.809	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/041/2

segue: A) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI COMPETENZA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE			Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni				
ECONOMIA E FINANZE	21.354.467	172.126	2.032.187	23.558.780	274.124.263	188.908.273	463.032.536
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.688.963	<<	<<	2.688.963	3.129.426	<<	3.129.426
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	662.964	<<	<<	662.964	68.913.923	<<	68.913.923
GIUSTIZIA	275.415	<<	<<	275.415	7.315.669	<<	7.315.669
AFFARI ESTERI	14.885	<<	<<	14.885	2.147.900	<<	2.147.900
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.410.690	<<	<<	2.410.690	50.148.174	<<	50.148.174
INTERNO	2.866.863	<<	<<	2.866.863	24.990.248	<<	24.990.248
AMBIENTE E TERRITORIO	551.749	<<	<<	551.749	930.667	<<	930.667
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	3.629.447	<<	773.085	4.402.532	7.233.518	<<	7.233.518
COMUNICAZIONI	54.824	<<	<<	54.824	251.595	<<	251.595
DIFESA	2.438.221	<<	<<	2.438.221	19.500.439	<<	19.500.439
POLITICHE AGRICOLE	314.192	<<	218.411	532.603	1.276.608	<<	1.276.608
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	305.774	<<	314.042	619.816	2.000.758	16.533	2.017.291
SALUTE	170.487	<<	<<	170.487	1.113.413	<<	1.113.413
TOTALE	37.738.941	172.126	3.337.725	41.248.792	463.076.601	188.924.806	652.001.407

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO A/1

RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIALE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	399.399.681	2.003.885	1.687.399	30.963.654	285.356	1.249.507	8.194.311	10.312.694	30.987	8.905.062	463.032.536
ATTIVITA' PRODUTTIVE	834	<<	<<	3.128.593	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.129.427
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	134.150	<<	<<	9.564.140	<<	<<	<<	<<	<<	59.215.634	68.913.924
GIUSTIZIA	19.551	<<	7.269.932	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.186	7.315.669
AFFARI ESTERI	1.784.560	203.596	<<	56.422	<<	<<	<<	3.631	99.691	<<	2.147.900
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	1.956.995	<<	<<	78.900	<<	<<	<<	<<	48.104.284	7.996	50.148.175
INTERNO	15.114.359	50.086	9.505.295	<<	<<	<<	<<	35.078	<<	285.430	24.990.248
AMBIENTE E TERRITORIO	377.504	5.238	<<	<<	501.116	48.810	<<	<<	<<	<<	930.668
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.208.320	74.098	320.099	4.485.434	331.974	772.084	<<	41.444	50	6	7.233.519
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	121.401	5.084	<<	<<	123.200	711	1.200	251.596
DIFESA	473.981	16.015.823	2.552.990	92.326	9.436	17.914	11.724	9.436	<<	316.809	19.500.439
POLITICHE AGRICOLE	5.011	75.634	185.375	832.662	177.751	<<	175	<<	<<	<<	1.276.608
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	26.672	<<	<<	1.989.796	<<	823	2.017.291
SALUTE	<<	2	<<	17	627	<<	1.079.275	<<	<<	33.494	1.113.415
TOTALE	420.474.946	18.428.362	21.521.090	49.323.549	1.338.016	2.086.325	9.285.485	12.515.279	48.235.723	68.792.640	652.001.415

999/042/1

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/044/1
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.845.606	3.384.329	251.139	85.116.117	2.537.601	3.197.332
ATTIVITA' PRODUTTIVE	81.419	21.925	4.435	210.445	2.484	53.331
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.688	64.983	16.905	66.418.588	266.597	43.175
GIUSTIZIA	5.076.744	1.011.539	320.514	233.955	391.848	<<
AFFARI ESTERI	865.785	199.927	14.622	22.902	73.479	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.157.730	693.147	2.295.855	7.609.825	3.590	679.478
INTERNO	7.463.515	1.591.041	507.501	12.237.273	181.420	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	54.925	180.253	3.791	108.957	<<	21.391
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	757.829	227.562	46.794	986.465	348	801.797
COMUNICAZIONI	67.679	18.808	4.112	<<	1.200	98.679
DIFESA	13.665.222	2.214.662	849.581	50.573	2.733	<<
POLITICHE AGRICOLE	437.777	59.622	29.339	131.762	488	83.702
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	765.562	93.933	47.114	369.788	77.793	16.320
SALUTE	91.256	150.875	5.798	520.972	140.984	<<
TOTALE	82.611.737	9.912.606	4.397.500	174.017.642	3.680.565	5.005.534

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 044/ 2
Allegato A/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	386.258	15.850.000	71.483.080	44.773.327	839.919	5.900.775	250.565.483
ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.386	<<	<<	<<	<<	40	440.465
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	<<	<<	<<	1.160.023	68.250.959
GIUSTIZIA	<<	<<	942	<<	<<	4.713	7.040.255
AFFARI ESTERI	952.814	<<	<<	<<	<<	3.485	2.133.014
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.085	<<	<<	<<	<<	294.795	47.737.485
INTERNO	9.488	<<	<<	61.112	<<	61.705	22.123.384
AMBIENTE E TERRITORIO	9.593	<<	<<	<<	<<	8	378.918
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	<<	200	5.060	<<	4.118	2.830.987
COMUNICAZIONI	5.939	<<	<<	310	<<	45	196.772
DIFESA	115.382	<<	4.697	99.532	<<	59.836	17.062.218
POLITICHE AGRICOLE	565	<<	<<	<<	<<	729	744.004
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	<<	9.597	2	<<	237	1.380.943
SALUTE	20.055	<<	<<	<<	<<	12.987	942.927
TOTALE	1.570.956	15.850.000	71.498.516	44.939.343	839.919	7.503.496	421.827.814

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/0441/3

Allegato A/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI COMPETENZA ANNO FINANZIARIO 2006
 (MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AGLI FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	485.881	6.208.667	1.910.360	<<	51.739	10.613.536	4.290.597	23.558.780
ATTIVITA' PRODUTTIVE	146.548	201.553	2.300.862	<<	<<	<<	40.000	2.688.963
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	11.921	651.043	<<	<<	<<	<<	<<	662.964
GIUSTIZIA	275.415	<<	<<	<<	<<	<<	<<	275.415
AFFARI ESTERI	10.443	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	14.885
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	28.018	2.157.009	53.606	<<	120.058	<<	52.000	2.410.691
INTERNO	630.936	2.235.411	<<	516	<<	<<	<<	2.866.863
AMBIENTE E TERRITORIO	39.675	512.074	<<	<<	<<	<<	<<	551.749
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	810.944	1.203.074	1.598.177	14.898	<<	775.440	<<	4.402.533
COMUNICAZIONI	46.560	<<	<<	<<	<<	8.264	<<	54.824
DIFESA	2.410.112	<<	<<	62	28.047	<<	<<	2.438.221
POLITICHE AGRICOLE	104.714	128.820	80.658	<<	<<	218.411	<<	532.603
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	333.738	183.971	94.876	6.714	<<	516	<<	619.815
SALUTE	1.863	168.500	<<	<<	<<	124	<<	170.487
TOTALE	5.336.768	13.648.122	6.038.539	22.190	204.286	11.616.291	4.362.597	41.248.793

**B) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio di cassa
per l'anno finanziario 2006**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 046/ 1

B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006	
ENTRATA E RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATA	
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE	364.869.880.000
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE	22.687.555.229
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI DI CUI: RISCOSSIONE CREDITI	6.873.929.923
TOTALE ENTRATE FINALI	394.431.365.152
TITOLO IV - ACCENSIONE DI PRESTITI	272.436.912.754
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	666.868.277.906
RISULTATI DIFFERENZIALI	
ENTRATE TRIBUTARIE ED EXTRATRIBUTARIE SPESE CORRENTI (-)	387.557.435.229 433.085.127.102
RISPARMIO PUBBLICO	
ENTRATE FINALI SPESE FINALI (-)	394.431.365.152 477.943.472.109
SALDO NETTO DA FINANZIARE	
ENTRATE FINALI RISCOSSIONE DI CREDITI (-)	394.431.365.152 26.264.000
ENTRATE FINALI AL NETTO DELLE RISCOSSIONI DI CREDITI SPESE FINALI	
DI CUI: SPESE PER ATTIVITA' FINANZIARIE	477.943.472.109 4.673.198.206
SPESE FINALI AL NETTO DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE (-)	
INDEBITAMENTO NETTO	
ENTRATE FINALI SPESE COMPLESSIVE (-)	394.431.365.152 666.868.277.906
RICORSO AL MERCATO RISULTANTE DALLE OPERAZIONI ISCRITTE IN BILANCIO	
	-78.865.172.751
	-272.436.912.754

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/049/1

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006 (MIGLIAIA DI EURO)							
MINISTERI	SPESE CORRENTI						Totale Spese Correnti
	Funzionamento	Interventi	Oneri Comuni	Trattamenti di quiescenza integrativi e sostitutivi	Oneri del debito pubblico		
ECONOMIA E FINANZE	5.369.936	149.141.574	33.349.665	636.369	72.126.648	260.624.192	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	101.454	336.805	3.806	2	<<	442.067	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	341.901	67.054.476	1.173.557	1	<<	68.569.935	
GIUSTIZIA	5.656.254	1.348.928	115.523	25.940	<<	7.146.645	
AFFARI ESTERI	1.037.039	1.070.894	25.058	<<	<<	2.132.991	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	38.855.926	8.098.895	1.313.809	1	<<	48.268.631	
INTERNO	9.370.587	12.466.017	265.720	8.745	<<	22.111.069	
AMBIENTE E TERRITORIO	109.615	288.017	2.576	<<	<<	400.208	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	959.954	1.951.907	13.574	7.325	<<	2.932.760	
COMUNICAZIONI	77.848	115.247	3.786	<<	<<	196.881	
DIFESA	16.171.898	310.085	297.061	288.674	<<	17.067.718	
POLITICHE AGRICOLE	513.558	245.039	20.969	3.357	<<	782.923	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	839.268	467.002	98.725	<<	<<	1.404.995	
SALUTE	170.819	817.359	15.936	<<	<<	1.004.114	
TOTALE	79.576.057	243.712.245	36.699.765	970.414	72.126.648	433.085.129	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 049/ 2

segue: B) QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DEL BILANCIO DI CASSA PER L'ANNO FINANZIARIO 2006 (MIGLIAIA DI EURO)									
MINISTERI	SPESE IN CONTO CAPITALE				Totale conto capitale	Totale spese finali	Rimborso passività finanziarie	Totale generale	
	Investimenti	Altre spese in c/capitale	Oneri Comuni						
ECONOMIA E FINANZE	21.153.573	172.126	2.032.187		23.357.886	283.982.078	188.908.273	472.890.351	
ATTIVITA' PRODUTTIVE	2.716.755	<<	<<		2.716.755	3.158.822	<<	3.158.822	
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	1.436.779	<<	<<		1.436.779	70.006.714	<<	70.006.714	
GIUSTIZIA	311.404	<<	<<		311.404	7.458.049	<<	7.458.049	
AFFARI ESTERI	12.903	<<	<<		12.903	2.145.894	<<	2.145.894	
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.338.293	<<	<<		3.338.293	51.606.924	<<	51.606.924	
INTERNO	2.766.303	<<	<<		2.766.303	24.877.372	<<	24.877.372	
AMBIENTE E TERRITORIO	963.459	<<	<<		963.459	1.363.667	<<	1.363.667	
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	4.755.152	<<	773.085		5.528.237	8.460.997	<<	8.460.997	
COMUNICAZIONI	76.822	<<	<<		76.822	273.703	<<	273.703	
DIFESA	1.950.858	<<	<<		1.950.858	19.018.576	<<	19.018.576	
POLITICHE AGRICOLE	814.064	<<	218.411		1.032.475	1.815.398	<<	1.815.398	
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	542.510	<<	314.042		856.552	2.261.547	16.533	2.278.080	
SALUTE	509.618	<<	<<		509.618	1.513.732	<<	1.513.732	
TOTALE	41.348.493	172.126	3.337.725		44.858.344	477.943.473	188.924.806	666.868.279	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/050/1

ALLEGATO B/1											
RIPARTIZIONE FUNZIONI OBIETTIVO PER MINISTERO DELLE SPESE BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006 (MIGLIAIA DI EURO)											
MINISTERI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRA- ZIONI	DIFESA	ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	AFFARI ECONOMICI	PROTEZIONE DELL' AMBIENTE	ABITAZIONE E ASSETTO TERRITORIA- LE	SANITA'	ATTIVITA' RICREATIVE CULTURALI E DI CULTO	ISTRUZIONE	PROTEZIONE SOCIALE	TOTALE DELLE SPESE
ECONOMIA E FINANZE	409.383.925	2.003.396	1.685.943	30.914.192	285.356	1.239.507	8.155.311	10.282.694	30.987	8.909.038	472.890.349
ATTIVITA' PRODUTTIVE	834	<<	<<	3.157.988	<<	<<	<<	<<	<<	<<	3.158.822
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	160.837	<<	<<	9.957.164	<<	<<	<<	<<	<<	59.888.714	70.006.715
GIUSTIZIA	19.546	<<	7.412.287	<<	<<	<<	<<	<<	<<	26.216	7.458.049
AFFARI ESTERI	1.782.712	203.596	<<	56.413	<<	<<	<<	3.630	99.542	<<	2.145.893
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	2.491.132	<<	<<	358.840	<<	<<	<<	<<	48.747.519	9.432	51.606.923
INTERNO	15.111.023	44.285	9.424.101	<<	<<	<<	<<	35.008	<<	262.954	24.877.371
AMBIENTE E TERRITORIO	390.404	9.445	<<	<<	915.898	47.920	<<	<<	<<	<<	1.363.667
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.206.291	116.230	371.983	5.325.737	415.677	966.010	<<	48.622	10.460	6	8.460.996
COMUNICAZIONI	<<	<<	<<	117.621	13.248	<<	<<	140.922	712	1.200	273.703
DIFESA	473.981	15.536.733	2.552.990	89.553	9.436	17.914	11.724	9.436	<<	316.809	19.018.576
POLITICHE AGRICOLE	5.453	109.409	186.345	1.334.747	179.271	<<	175	<<	<<	<<	1.815.400
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	<<	<<	<<	<<	26.691	<<	<<	2.250.567	<<	823	2.278.081
SALUTE	<<	2	<<	17	627	<<	1.479.593	<<	<<	33.494	1.513.733
TOTALE	431.026.138	18.023.096	21.633.629	51.312.272	1.846.204	2.271.351	9.646.803	12.770.879	48.889.220	69.448.686	666.868.278

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/052/1
Allegato B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	CONSUMI INTERMEDI	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
ECONOMIA E FINANZE	16.897.140	3.391.333	251.309	88.116.117	2.537.601	3.197.332
ATTIVITA' PRODUTTIVE	81.491	23.456	4.435	210.445	2.484	53.331
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	280.689	69.960	16.905	66.704.272	270.655	67.431
GIUSTIZIA	5.084.356	1.100.201	320.514	233.959	391.848	<<
AFFARI ESTERI	865.785	199.903	14.622	22.902	73.479	<<
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	36.528.941	774.488	2.295.855	7.668.077	4.058	694.345
INTERNO	7.470.721	1.593.846	507.501	12.237.273	159.093	10.329
AMBIENTE E TERRITORIO	55.018	189.352	3.791	121.054	<<	21.391
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	758.486	230.294	46.795	1.005.465	8.348	872.711
COMUNICAZIONI	67.732	18.808	4.136	<<	1.200	98.711
DIFESA	13.665.222	2.220.162	849.581	50.573	2.733	<<
POLITICHE AGRICOLE	438.708	70.776	29.355	148.382	871	92.919
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	786.869	96.108	47.114	370.288	77.793	16.320
SALUTE	91.342	166.819	5.798	556.729	150.384	<<
TOTALE	83.082.500	10.145.486	4.397.711	174.445.536	3.680.547	5.124.820

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/ 052/ 2
Allegato B/2

RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE CORRENTI
BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
(MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RISORSE PROPRIE CEE	INTERESSI PASSIVE E REDDITI DA CAPITALE	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	AMMORTAMENTI	ALTRE USCITE CORRENTI	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	386.258	15.850.000	71.483.080	44.773.327	839.919	15.900.776	260.624.192
ATTIVITA' PRODUTTIVE	66.386	<<	<<	<<	<<	40	442.068
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	<<	<<	<<	<<	<<	1.160.023	68.569.935
GIUSTIZIA	<<	<<	1.055	<<	<<	4.713	7.146.646
AFFARI ESTERI	952.814	<<	<<	<<	<<	3.485	2.132.990
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	3.065	<<	233	<<	<<	299.590	48.268.632
INTERNO	9.488	<<	<<	61.112	<<	61.705	22.111.068
AMBIENTE E TERRITORIO	9.593	<<	<<	<<	<<	8	400.207
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	814	<<	200	5.060	<<	4.585	2.932.758
COMUNICAZIONI	5.939	<<	<<	310	<<	45	196.881
DIFESA	115.382	<<	4.697	99.532	<<	59.836	17.067.718
POLITICHE AGRICOLE	565	<<	<<	<<	<<	1.348	782.924
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	597	<<	9.626	2	<<	279	1.404.996
SALUTE	20.055	<<	<<	<<	<<	12.987	1.004.114
TOTALE	1.570.956	15.850.000	71.498.891	44.939.343	839.919	17.509.420	433.085.129

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/052/3

Allegato B/2

 RIPARTIZIONE ECONOMICA PER MINISTERI DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE
 BILANCIO DI CASSA ANNO FINANZIARIO 2006
 (MIGLIAIA DI EURO)

MINISTERI	INVESTIMENTI FISSI LORDE E ACQUISTI DI TERRENI	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	TOTALE
ECONOMIA E FINANZE	394.986	6.206.668	1.800.360	<<	51.739	10.613.536	4.290.597	23.357.886
ATTIVITA' PRODUTTIVE	128.830	220.803	2.176.630	<<	17.000	<<	173.493	2.716.756
LAVORO E POLITICHE SOCIALI	9.667	1.389.151	37.411	<<	<<	<<	550	1.436.779
GIUSTIZIA	311.398	<<	<<	<<	7	<<	<<	311.405
AFFARI ESTERI	8.461	<<	<<	<<	4.442	<<	<<	12.903
ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA	45.239	2.737.263	335.733	<<	120.058	<<	100.000	3.338.293
INTERNO	530.376	2.235.411	<<	516	<<	<<	<<	2.766.303
AMBIENTE E TERRITORIO	198.569	761.615	3.275	<<	<<	<<	<<	963.459
INFRASTRUTTURE E TRASPORTI	1.233.333	1.705.275	1.784.117	14.908	<<	778.262	12.343	5.528.238
COMUNICAZIONI	46.422	<<	22.136	<<	<<	8.264	<<	76.822
DIFESA	1.922.748	<<	<<	62	28.047	<<	<<	1.950.857
POLITICHE AGRICOLE	247.011	277.391	226.092	<<	<<	218.411	63.570	1.032.475
BENI E ATTIVITA' CULTURALI	462.963	210.939	114.184	35.004	<<	816	32.646	856.552
SALUTE	4.293	505.201	<<	<<	<<	124	<<	509.618
TOTALE	5.544.296	16.249.717	6.499.938	50.490	221.293	11.619.413	4.673.199	44.858.346

**C) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2006 - 2008
(a legislazione vigente)**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/054/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE RISULTATI DI SINTESI DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C		
		2006	2007	2008
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE		376.506.840	386.975.250	398.336.800
TITOLO II - ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE		25.032.207	25.417.752	25.684.606
TITOLO III - ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI		6.873.930	3.873.930	4.173.930
TOTALE ENTRATE FINALI		408.412.977	416.266.932	428.195.336
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		421.827.810	425.801.489	427.794.582
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		41.248.794	38.694.195	51.945.224
TOTALE SPESE FINALI		463.076.604	464.495.684	479.739.806
TITOLO III - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE		188.924.806	185.452.405	182.261.660
TOTALE COMPLESSIVO SPESE		652.001.410	649.948.089	662.001.466
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO P. PUBBLICO		-20.288.763	-13.408.487	-3.773.176
SALDO NETTO DA FINANZIARE		-54.663.627	-48.228.752	-51.544.470
INDEBITAMENTO NETTO		-50.307.294	-44.163.092	-36.695.907
RICORSO AL MERCATO		-243.588.433	-233.681.157	-233.806.130

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/056/1

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI PER CATEGORIA DELLE ENTRATE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)		ALLEGATO C/1		
		2006	2007	2008
TITOLO I -	ENTRATE TRIBUTARIE			
CATEGORIA I -	IMPOSTE SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO	188.832.750	194.969.370	202.129.830
CATEGORIA II -	TASSE ED IMPOSTE SUGLI AFFARI	136.948.090	140.975.880	144.966.970
CATEGORIA III -	IMPOSTE SULLA PRODUZIONE, SUI CONSUMI E DOGANE	29.225.000	29.042.000	28.760.000
CATEGORIA IV -	MONOPOLI	9.726.000	9.872.000	10.020.000
CATEGORIA V -	LOTTO, LOTTERIE ED ALTRE ATTIVITA' DI GIUOCO	11.775.000	12.116.000	12.460.000
	TOTALE	376.506.840	386.975.250	398.336.800
TITOLO II -	ENTRATE EXTRA-TRIBUTARIE			
CATEGORIA VI -	PROVENTI SPECIALI	494.630	494.630	494.630
CATEGORIA VII -	PROVENTI DI SERVIZI PUBBLICI MINORI	6.790.115	7.064.675	7.264.675
CATEGORIA VIII -	PROVENTI DEI BENI DELLO STATO	341.774	341.774	341.774
CATEGORIA IX -	PRODOTTI NETTI DI AZIENDE AUTONOME ED UTILI DI GESTIONI	2.425.823	2.425.823	2.425.823
CATEGORIA X -	INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI VARI DEL TESORO	4.200.599	4.214.339	4.238.079
CATEGORIA XI -	RICUPERI, RIMBORSI E CONTRIBUTI	8.781.367	8.878.612	8.921.726
CATEGORIA XII -	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLA SPESA	1.997.899	1.997.899	1.997.899
	TOTALE	25.032.207	25.417.752	25.684.606
TITOLO III -	ALIENAZIONE ED AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI			
CATEGORIA XIII -	VENDITA DI BENI ED AFFRANCAZIONE DI CANONI	6.007.747	3.007.747	3.307.747
CATEGORIA XIV -	AMMORTAMENTO DI BENI PATRIMONIALI	839.919	839.919	839.919
CATEGORIA XV -	RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI E DI CREDITI VARI DEL TESORO	26.264	26.264	26.264
	TOTALE	6.873.930	3.873.930	4.173.930
	TOTALE ENTRATE FINALI	408.412.977	416.266.932	428.195.336

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/1

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006		
	2007		
	2008		
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	82.611.737	84.358.169	85.154.958
CONSUMI INTERMEDI	9.912.605	9.681.691	9.824.348
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	4.397.498	4.479.978	4.562.539
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	174.017.641	174.727.080	175.596.404
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.680.565	3.648.417	3.642.680
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.005.534	4.959.570	4.839.715
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	1.570.956	1.620.938	1.627.145
RISORSE PROPRIE CEE	15.850.000	16.150.000	16.450.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	71.498.516	72.858.872	72.804.921
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	44.939.343	44.844.287	44.843.977
AMMORTAMENTI	839.919	839.919	839.919
ALTRE USCITE CORRENTI	7.503.496	7.632.568	7.607.976
TOTALE	421.827.810	425.801.489	427.794.582

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/058/2

ALLEGATO C/2			
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE ANALISI ECONOMICA DELLE SPESE FINALI (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006		
	2007		
	2008		
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.336.768	5.331.590	5.074.282
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	13.648.122	14.291.017	17.784.959
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	6.038.539	4.264.717	3.937.994
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	22.191	21.812	21.677
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	204.286	178.472	177.207
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	11.616.291	10.514.663	10.074.278
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	4.382.597	4.091.924	14.874.827
TOTALE	41.248.794	38.694.195	51.945.224
TOTALE SPESE FINALI	463.076.604	464.495.684	479.739.806

ALLEGATO C/3		2006	2007	2008
BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE FONDI PER I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI PARTE CORRENTE (migliaia di euro)				
MINISTERI				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		3.437	6.847	3.247
MINISTERO DEL LAVORO		9.570	31.950	31.950
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		1	1	1
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		31.228	39.859	39.859
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		3.859	9.859	9.859
MINISTERO DELL'INTERNO		-	5.000	5.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO		710	986	2.482
MINISTERO DELLA DIFESA		417	417	417
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		10.568	11.600	9.600
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		783	45	45
MINISTERO DELLA SALUTE		76.963	77.963	77.963
	TOTALE ALLEGATO	137.536	184.527	180.423

BILANCIO TRIENNALE DELLO STATO 2006-2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE		ALLEGATO C/3		
FONDI PER I PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI DI CONTO CAPITALE		2006	2007	2008
(migliaia di euro)				
MINISTERI				
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		409.059	377.144	348.144
MINISTERO DEL LAVORO		-	-	-
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA		-	-	-
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI		-	-	-
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA		-	-	-
MINISTERO DELL'INTERNO		-	-	-
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI		7.000	-	-
MINISTERO DELLA DIFESA		-	-	-
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI		-	-	-
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI		7.900	7.900	7.900
MINISTERO DELLA SALUTE		-	-	-
TOTALE ALLEGATO		423.959	385.044	356.044

**D) - Quadro generale riassuntivo
del bilancio triennale 2006 - 2008
delle Aziende autonome**

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/086/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO : RISULTATI DI SINTESI E DIFFERENZIALI (MIGLIAIA DI EURO)		2006	2007	2008
ENTRATE				
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI		1.327.597	1.359.517	1.390.728
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		13.000	13.000	13.000
TOTALE		1.340.597	1.372.517	1.403.728
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE				
SPESE				
TITOLO I - SPESE CORRENTI		1.293.505	1.326.643	1.357.058
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		47.092	45.873	46.671
TOTALE		1.340.597	1.372.516	1.403.729
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE				
		>>	>>	>>
TOTALE COMPLESSIVO SPESE				
		1.340.597	1.372.516	1.403.729
RISULTATI DIFFERENZIALI				
RISPARMIO PUBBLICO		47.092	45.874	46.670
SALDO NETTO DA FINANZIARE		>>	1	-1
RICORSO AL MERCATO		>>	1	>>

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/088/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONI DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE ENTRATE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)		2006	2007	2008
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
CATEGORIA I	- VENDITA DI BENI E SERVIZI	1.143.899	1.168.729	1.196.901
CATEGORIA II	- TRASFERIMENTI	27.950	28.000	28.000
CATEGORIA III	- REDDITI	115.748	122.788	125.828
CATEGORIA IV	- POSTE COMPENSATIVE DELLE SPESE	40.000	40.000	40.000
CATEGORIA V	- SOMME NON ATTRIBUIBILI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I		1.327.597	1.359.517	1.390.729
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
CATEGORIA VI	- VENDITA DI BENI PATRIMONIALI	>>	>>	>>
CATEGORIA VII	- AMMORTAMENTI, RINNOVAMENTI E MIGLIORIE	13.000	13.000	13.000
TOTALE TITOLO II		13.000	13.000	13.000
TOTALE		1.340.597	1.372.517	1.403.729

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

999/090/1

BILANCIO TRIENNALE DELLE A.A. 2006 - 2008 A LEGISLAZIONE VIGENTE AMMINISTRAZIONI DEI MONOPOLI DI STATO - ANALISI DELLE SPESE PER CATEGORIE (MIGLIAIA DI EURO)			
	2006	2007	2008
TITOLO I - SPESE CORRENTI			
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	310.937	313.003	317.836
CONSUMI INTERMEDI	474.662	485.291	498.409
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2	2	2
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	437.815	457.647	469.469
TRAFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	13.590	14.201	14.842
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	>>	>>	>>
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	43.500	43.500	43.500
AMMORTAMENTI	13.000	13.000	13.000
ALTRE USCITE CORRENTI	>>	>>	>>
TOTALE TITOLO I	1.293.506	1.326.644	1.357.058
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	47.092	45.873	46.671
TOTALE TITOLO II	47.092	45.873	46.671
TOTALE	1.340.598	1.372.517	1.403.729

E)- Quadro generale riassuntivo del
Bilancio pluriennale programmatico
per il triennio 2006 - 2008

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

BILANCIO PROGRAMMATICO DELLO STATO 2006-2008 (A) netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA) (in miliardi di euro)							
	Consuntivo 2004	LB 2005	DIB 2006	LB 2006	2007	2008	Tassi di variazione medi
Entrate Tributarie	346,5 25,6	350,7 25,4	352,1 24,5	358,0 25,0	379,0 24,9	384,0 24,9	3,6
Altre Entrate	34,1 2,5	34,6 2,5	31,9 2,2	34,3 2,4	36,0 2,4	36,0 2,3	2,6
ENTRATE FINALI <i>In % sul PIL</i>	380,6 28,2	385,3 27,9	384,0 26,7	392,3 27,3	406,0 27,3	420,0 27,2	3,5
Spese correnti netto interessi	288,5 21,3	321,8 23,3	322,5 22,5	327,9 22,6	340,0 22,8	345,0 22,4	2,6
Interessi	71,3 5,3	71,3 5,2	71,5 5,0	71,5 5,0	70,0 4,7	69,0 4,5	-1,8
Spese in conto capitale	51,8 3,8	40,9 3,0	41,1 2,9	33,8 2,4	35,0 2,3	36,2 2,3	3,5
SPESE FINALI <i>In % sul PIL</i>	411,6 30,5	434,0 31,4	435,1 30,3	433,2 30,2	445,0 29,9	450,2 29,2	1,9
RISPARMIO PUBBLICO <i>In % sul PIL</i>	19,5 1,4	-15,3 -1,1	-16,8 -1,2	-14,0 -1,0	-5,9 -0,4	4,1 0,3	
SALDO NETTO DA FINANZIARE <i>In % sul PIL</i>	-31,0 -2,3	-48,7 -3,5	-51,1 -3,6	-40,9 -2,8	-39,0 -2,6	-30,1 -1,9	
AVANZO PRIMARIO <i>In % sul PIL</i>	40,3 3,0	22,6 1,6	20,4 1,4	30,6 2,1	31,0 2,1	38,9 2,5	
SALDO DI BILANCIO ESCLUSE LE PARTITE FINANZIARIE <i>In % sul PIL</i>	-24,6 -1,8	-44,2 -3,2	-46,7 -3,3	-36,9 -2,6	-34,0 -2,6	-25,1 -1,6	
PIL ai prezzi di mercato	1.351,3	1.382,2	1.436,1	1.432,1	1.488,3	1.543,6	

**ALLEGATI 1 E 2
E TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE**

—————
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE ()*

() La Commissione propone di approvare gli allegati 1 e 2 e le tabelle relative ai singoli stati di previsione nel testo del Governo (si veda lo stampato Senato n. 3614).*

